

Condizioni Generali di Contratto
per gli appalti delle Società del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

(Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. seduta del 24 02 2026)

Indice

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	6
Articolo 1 Ambito di applicazione	6
Articolo 2 Definizioni	6
Articolo 3 Lingua	8
Articolo 4 Differenza tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione	9
Articolo 5 Osservanza di leggi, regolamenti e norme	9
Articolo 6 Domicilio delle Parti e comunicazioni	9
Articolo 7 Proprietà Intellettuale	10
Articolo 8 Obblighi di riservatezza	11
Articolo 9 Sicurezza delle informazioni (Cyber Security)	13
Articolo 10 Cessione dei crediti e del Contratto	17
Articolo 10.1 Cessione dei crediti	17
Articolo 10.2 Cessione del Contratto	17
CAPO II STIPULA DEL CONTRATTO	17
TITOLO I STIPULA E SPESE	17
Articolo 11 Stipula del Contratto ed esecuzione anticipata	17
Articolo 12 Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico dell'Appaltatore	20
TITOLO II GARANZIE, POLIZZE ASSICURATIVE E ANTICIPAZIONI	20
Articolo 13 Garanzie	20
Articolo 14 Polizze Assicurative	24
Articolo 15 Anticipazioni	26
TITOLO III SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI; RTI, CONSORZI E G.E.I.E.; PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO	27
Articolo 16 Subappalto e subcontratti	27
Articolo 17 Raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi e G.E.I.E.	29
Articolo 18 Protocolli di legalità	30
Articolo 19 Obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di tutela ambientale nonché di diritto del lavoro	30
Articolo 19.1 Sicurezza e salute dei lavoratori e tutela ambientale	30
Articolo 19.2 Adempimenti dell'Appaltatore in materia di diritto del lavoro	32
Articolo 19.3 Provvedimenti del Committente in caso di inadempimento	33
TITOLO IV CONTESTAZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE	34
Articolo 20 Contestazioni e riserve dell'Appaltatore – Forniture e Servizi	34
Articolo 20.2 Contestazioni e riserve dell'Appaltatore – Lavori	34
TITOLO V DANNI PER FORZA MAGGIOR E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI	35

Articolo 21 Danni per forza maggiore.....	35
Articolo 22 Responsabilità dell'Appaltatore per danni	37
TITOLO VI MODIFICHE CONTRATTUALI.....	38
Articolo 23 Modifiche del Contratto	38
CAPO III ESECUZIONE.....	40
TITOLO I ESECUZIONE FORNITURE E SERVIZI.....	40
SEZIONE I DISPOSIZIONI COMUNI	40
Articolo 24 Organi dell'esecuzione: Responsabile dell'esecuzione del Contratto e Direttore dell'esecuzione	40
Articolo 25 – Avvio delle prestazioni	41
Articolo 26 Termini contrattuali, sospensione dell'esecuzione del Contratto e proroghe.....	43
Articolo 26.2 Illegittima durata delle sospensioni	45
Articolo 27 Custodia dei beni di proprietà del Committente.....	46
Articolo 28 Verifica di conformità	46
Articolo 29 Certificato di regolare esecuzione	48
SEZIONE II ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	48
Articolo 30 Informazioni tecniche	48
Articolo 30.1 Progetti: Disegni e documentazioni tecniche del Committente.....	48
Articolo 30.2 Progetti: Disegni e documentazioni tecniche dell'Appaltatore	49
Articolo 30.3 Campioni del Committente.....	50
Articolo 30.4 Campioni dell'Appaltatore	50
Articolo 30.5 Modelli, stampi, maschere.....	50
Articolo 30.6 Strumenti di misura e di controllo dell'Appaltatore	51
Articolo 31 Lavorazioni	51
Articolo 31.1 Inizio e svolgimento delle lavorazioni	51
Articolo 31.2 Divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle prescrizioni tecniche.....	52
Articolo 31.3 Accesso dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente.....	52
Articolo 32 Sorveglianza e verifiche	52
Articolo 32.1 Accertamenti e verifiche durante le prestazioni e accesso nei locali dell'Appaltatore.....	52
Articolo 32.2 Spese relative alle verifiche e prove	54
Articolo 32.3 Organismo di sorveglianza e controllo.....	54
Articolo 32.4 Verifiche eseguite dall'Appaltatore	55
Articolo 33 Verifiche di conformità	55
Articolo 33.1 Procedura di verifica di conformità.....	55
Articolo 33.2 Esecuzione della verifica di conformità.....	57
Articolo 33.3 Esiti della verifica di conformità	58

Articolo 33.4 Spese della verifica di conformità.....	59
Articolo 33.5 Trattamento antinfortunistico del personale del Committente.....	59
Articolo 33.6 Documenti di registrazione della qualità della fornitura.....	59
Articolo 33.7 Certificato di regolare esecuzione.....	60
Articolo 33.8 Ritiro dei materiali rifiutati e recupero delle spese	60
Articolo 34 Consegna della fornitura.....	60
Articolo 34.1 Consegna.....	60
Articolo 34.2 Imballaggio e spedizione.....	61
Articolo 34.3 Trasporto	62
TITOLO II ESECUZIONE DEI LAVORI	63
SEZIONE I ESECUZIONE.....	63
Articolo 35 Organi dell'esecuzione: Responsabile dell'esecuzione del Contratto e Direttore dei lavori...	63
Articolo 36 Rappresentanti dell'Appaltatore.....	66
Articolo 37 Consegna dei lavori	66
Articolo 38 Custodia dei cantieri	70
Articolo 39 Cronoprogramma.....	70
Articolo 40 Prescrizioni in tema di progettazione.....	71
Articolo 41 Autorizzazioni relative alla esecuzione dei lavori.....	72
Articolo 42 Lavori di complemento	73
Articolo 43 Espropriazione per la sede stabile dell'opera appaltata	73
Articolo 44 Termine utile per l'esecuzione dei lavori. Proroghe dei termini.	73
Articolo 45 Manutenzione a carico dell'Appaltatore	74
Articolo 46 Sospensione dei lavori	74
Articolo 47 Sospensioni illegittime	76
Articolo 48 Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico	76
Articolo 49 Obbligo dell'Appaltatore di cooperare per verifiche e controlli del Committente.....	77
Articolo 50 Verifiche nel corso dell'esecuzione del lavoro	77
Articolo 51 Prescrizioni del Committente	77
Articolo 52 Pubblicità nelle aree dei cantieri.....	77
SEZIONE II COLLAUDO E ACCETTAZIONE.....	78
Articolo 53 Oggetto delle operazioni di collaudo e nomina del collaudatore.....	78
Articolo 54 Collaudo in corso d'opera.....	79
Articolo 55 Termini di avvio e conclusione delle operazioni di collaudo.....	79
Articolo 56 Verbale della visita di collaudo.....	80
Articolo 57 Relazione di collaudo.....	81
Articolo 58 Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori	81

Articolo 59 Osservazioni dell'Appaltatore al certificato di collaudo o di regolare esecuzione	82
Articolo 60 Approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ed accettazione dell'opera	82
Articolo 61 Pagamento della rata di saldo.....	83
Articolo 62 Collaudo statico.....	83
Articolo 63 Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo.....	84
CAPO IV CORRISPETTIVI E PAGAMENTI.....	84
TITOLO I CORRISPETTIVI E PAGAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI	84
Articolo 65 Termini e modalità di pagamento	85
TITOLO II CORRISPETTIVI E PAGAMENTI DI LAVORI.....	86
Articolo 66 Corrispettivo del Contratto e pagamenti.....	86
Articolo 67 Termini e modalità di pagamento	87
Articolo 68 Conto Prefinale	87
Articolo 69 Conto finale dei lavori	88
Articolo 70 Documenti di contabilità.....	88
Articolo 70.1 Giornale dei lavori.....	88
Articolo 70.2 Libretti di misura dei lavori e delle provviste.....	89
Articolo 70.3 Registro di contabilità.....	89
TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI.....	90
Articolo 71 Tracciabilità dei flussi e indicazione del conto corrente.....	90
Articolo 72 Revisione dei prezzi.....	90
Articolo 73 Inadempienze contributive e ritardo nel pagamento delle retribuzioni	90
Articolo 74 Presentazione delle fatture.....	91
Articolo 75 Recupero di crediti – Compensazione	91
Articolo 76 Sospensione dei pagamenti.....	91
Articolo 77 Certificazione di regolarità fiscale (DURF)	91
CAPO V REQUISITI E GARANZIE DEI MATERIALI	93
TITOLO I REQUISITI DEI MATERIALI.....	93
SEZIONE I FORNITURE E SERVIZI.....	93
Articolo 78 Requisiti dei materiali da fornire	93
SEZIONE II LAVORI	93
Articolo 79 Requisiti, provenienza ed accettazione dei materiali	93
Articolo 80 Coefficiente di qualità.....	94
TITOLO II GARANZIE DEI MATERIALI	95
SEZIONE I FORNITURE E SERVIZI.....	95
Articolo 81 Garanzia e sua durata	95
Articolo 82 Materiali difettosi.....	95

Articolo 83 Ritiro, sostituzione o riparazione dei materiali difettosi.....	95
Articolo 84 Spese per la restituzione dei materiali difettosi, per la loro sostituzione o per la loro riparazione	96
SEZIONE II LAVORI	96
Articolo 85 Garanzia per difformità e vizi dell'opera.....	96
CAPO VI PENALI E VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO	97
SEZIONE I PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE	97
Articolo 86 Penali	97
Articolo 87 Premio di accelerazione.....	98
SEZIONE II VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO.....	99
Articolo 88 Risoluzione	99
Articolo 88.1 Risoluzione del Contratto	99
Articolo 88.2 Effetti e disciplina della risoluzione nel caso di appalti di lavori.....	99
Articolo 89 Risarcimento del danno.....	100
Articolo 90 Recesso dal Contratto.....	101
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI	102
TITOLO I ELENCO FORNITORI QUALIFICATI E VENDOR RATING.....	102
Articolo 91 Elenco Fornitori Qualificati.....	102
Articolo 92 Vendor Rating.....	102
TITOLO II RATING ESG, GLOBAL COMPACT E CLAUSOLE ETICHE	102
Articolo 93 Rating ESG – Questionario per la valutazione delle Performance di sostenibilità dell'Appaltatore	102
Articolo 94 Global Compact.....	102
Articolo 95 Clausole Etiche	103
95.1 Clausola di Integrità.....	103
95.2 Conflitto d'interesse	104
95.3 Clausola risolutiva espressa per reati <i>ex</i> d.lgs. n. 231/2001	105
95.4. Rispetto delle Misure Restrittive	105
TITOLO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	105
Articolo 96 Trattamento dei dati personali	105
TITOLO IV RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	106
Articolo 97 Transazione.....	106
Articolo 98 Foro Competente.....	106
Articolo 99 Collegio Consultivo Tecnico	107
1. APPENDICE “HEALTH&SAFETY”.....	108
1. Segnalazione e gestione Eventi H&S	108
1.1. Definizioni e classificazione	108

1.2.	Comunicazione.....	108
1.3.	Gestione evento.....	109
2.	Informazioni di sicurezza.....	109
3.	Gestione dei rischi interferenziali.....	109

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano agli appalti di lavori, forniture e servizi nei settori speciali, sia di importo superiore che inferiore alle soglie di rilevanza europea, affidati dalle Società italiane del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Specifiche disposizioni delle presenti Condizioni Generali, in quanto espressamente richiamate dai contratti, possono applicarsi anche all'esecuzione di contratti di lavori, forniture e servizi a cui le disposizioni del Codice non trovano applicazione (*i.e.* ai contratti esclusi previsti dal Titolo I, Capo III, Sezione II, della direttiva 2014/25/UE ovvero ai contratti estranei, vale a dire i contratti non strumentali da un punto di vista funzionale alle attività di cui agli articoli da 146 a 152 del Codice, i contratti affidati da Committenti che non sono tenuti all'osservanza del Codice poiché non rientrano nella definizione di stazione appaltante o ente concedente dettata dal medesimo Codice, i contratti aggiudicati da Committenti per l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 146 a 152 del Codice in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea, i contratti affidati per svolgere una delle attività di cui agli articoli da 146 a 152 del nuovo Codice se l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, ai sensi dell'articolo 143 del medesimo Codice).

Articolo 2 Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e nei documenti contrattuali, alle seguenti espressioni vengono attribuiti i seguenti significati:

- a) APPALTATORE: l'operatore economico cui è affidato l'appalto;
- b) APPALTI NEI SETTORI SPECIALI: i contratti di appalto di cui al Libro III del Codice;
- c) CAPITOLATO SPECIALE: negli appalti di lavori, il documento che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto e che è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni. Il capitolato speciale, negli appalti nei settori speciali, illustra in dettaglio quanto previsto dall'Allegato I.7, Sez. III, articolo 32, commi 3, 4, 5 e 9 del Codice.
- d) CAPITOLATO TECNICO: negli appalti di forniture e di servizi, il documento che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto. Il capitolato tecnico, di norma, è diviso in due parti: la prima parte contiene la descrizione dei beni o servizi oggetto del Contratto, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica del Contratto medesimo; la seconda parte contiene la specificazione delle norme tecniche di progettazione (ove previste), di esecuzione, di misurazione, di controllo della qualità e di accettazione inerenti al Contratto;

e) CODICE: il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e s.m.i.;

f) CODICE ETICO DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE O CODICE ETICO: il documento approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari *stakeholder* interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni del d.lgs. n. 231/2001;

g) COMMITTENTE: la Società italiana del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in nome e per conto della quale l’appalto è affidato;

h) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO O CONDIZIONI GENERALI: il presente documento che regola, in via generale, il Contratto;

i) CONTRATTO: l’accordo negoziale tra il Committente e l’Appaltatore (di seguito, congiuntamente anche: “Parti”) per l’esecuzione delle prestazioni descritte nel Contratto stesso.

Il Contratto, salvo non sia diversamente specificato, comprende i seguenti documenti che, qualora anche non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

1) il documento nel quale sono specificati, fra l’altro, la prestazione oggetto di affidamento, il corrispettivo pattuito, il termine di ultimazione, le eventuali clausole particolari;

2) le Condizioni Generali di Contratto;

3) l’elenco prezzi;

4) il Capitolato tecnico oppure, nel caso di appalti di lavori, il Capitolato speciale;

5) il Piano della Qualità di cui alla successiva lett. p) del presente articolo, ove previsto;

6) il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (qualora sia stata valutata, in via preventiva e rispetto allo specifico Contratto, la sussistenza di rischi da interferenza);

7) le garanzie e le polizze assicurative, ove richieste;

8) l’ulteriore documentazione richiamata dal Contratto.

j) DIRETTORE DELL’ESECUZIONE: nei contratti di servizi e forniture, il soggetto nominato dal Committente, su proposta del Responsabile dell’esecuzione del Contratto, con il compito di verificare il regolare andamento dell’esecuzione della fornitura o del servizio per i contratti di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni;

k) DIRETTORE DEI LAVORI: negli appalti di lavori, il soggetto nominato dal Committente, su proposta del Responsabile dell’esecuzione del Contratto, preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dei lavori;

l) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE: il documento redatto dal Committente contenente le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra attività dell’Appaltatore, del Committente e di altre eventuali imprese svolte nel medesimo luogo di lavoro;

m) ELENCO PREZZI: il documento contenente i prezzi da applicare ai fini:

i) della contabilizzazione dei beni o dei servizi oggetto dell’appalto, ovvero dei lavori per i quali il corrispettivo venga determinato a misura;

ii) della valorizzazione economica dei beni forniti o dei servizi erogati, ovvero dei lavori eseguiti, qualora il rapporto contrattuale si estingua prima dell’ultimazione dell’appalto;

n) MATERIALE: i beni oggetto del Contratto per appalti di forniture;

o) ORGANISMO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO: negli appalti di forniture, l’ufficio del Committente competente allo svolgimento delle operazioni di sorveglianza e verifica delle lavorazioni dell’appalto, nonché delle eventuali operazioni di verifica di conformità del materiale, ovvero qualsiasi

organismo nominato dal Committente medesimo ed incaricato dello svolgimento delle summenzionate operazioni;

p) **PIANO DELLA QUALITÀ:** negli appalti di forniture, il documento redatto ed articolato in più sezioni, secondo le indicazioni contrattuali, tramite il quale vengono definite, in conformità alle linee guida della norma UNI ISO 10005, le modalità con cui l'Appaltatore intende applicare, nell'esecuzione del Contratto, i principi e le regole dei Sistemi per la Qualità. Il Piano della Qualità fornisce, tra l'altro, l'indicazione degli elementi di carattere organizzativo e funzionale dell'Appaltatore, il programma di tutte le attività, nessuna esclusa, che l'impresa intende mettere in atto per garantire il rispetto dei tempi di consegna, dei costi della fornitura e dei livelli prestazionali richiesti dal Committente, nonché le istruzioni in base alle quali dette attività devono essere svolte. Il Piano della Qualità specifica, inoltre, le parti delle lavorazioni per le quali sono necessarie/richieste particolari condizioni (es.: aspetti di sicurezza). Nel Contratto sono specificati termini e modalità in base ai quali l'Appaltatore è tenuto a presentare al Committente il Piano della Qualità.

Il Piano della Qualità, in linea di principio e salva diversa previsione contrattuale, prevede le seguenti sezioni:

- Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.);
- Piano della Progettazione (P.d.P.);
- Piano degli Approvvigionamenti (P.d.A.);
- Piano di Fabbricazione e Controllo (P.F.C.);
- Piano di Attivazione e Messa in Servizio;
- Piano di Assistenza Tecnica;

q) **RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti e le attività del Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del Codice relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali;

r) **CRONOPROGRAMMA:** il documento che stabilisce l'ordine ed i tempi di esecuzione delle prestazioni appaltate;

s) **IMPIANTI DI CANTIERE:** negli appalti di lavori, tutti gli impianti, macchinari, attrezzature, mezzi d'opera, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richiesti per l'esecuzione e la manutenzione delle opere fino all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione (ed accettazione dei lavori da parte del Committente);

t) **OPERE PROVVISORIE:** negli appalti di lavori, tutte le opere accessorie, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richieste per consentire l'esecuzione e la manutenzione delle opere fino all'accettazione da parte del Committente;

u) **PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA:** negli appalti di lavori, elaborati progettuali allegati al Contratto di appalto, redatti dal coordinatore per la progettazione ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. n. 81/2008;

v) **PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA:** negli appalti di lavori, documento redatto dall'Appaltatore in sostituzione del Piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto in conformità alla vigente normativa;

w) **PROGETTO:** negli appalti di lavori, i documenti - articolati in diversi livelli di approfondimenti tecnici - contenenti le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell'oggetto dell'appalto.

Articolo 3 Lingua

La lingua delle Condizioni Generali di Contratto è l'italiano. Tutta la documentazione contrattuale, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta, salva diversa pattuizione, nella medesima lingua.

Articolo 4 Difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione

In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali di cui all'art. 2, lett. i), la prevalenza è determinata dall'ordine in base al quale i documenti stessi sono elencati nel citato articolo.

Le eventuali deroghe, contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco di cui all'art. 2, lett. i), sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. cod. civ., ai fini dell'interpretazione del Contratto valgono i criteri di seguito riportati:

- a) l'uso del genere maschile o femminile, ovvero della forma singolare o plurale delle parole, non limita le disposizioni del Contratto;
- b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche rispetto ai documenti ad esso allegati;
- c) qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo compongono come, di volta in volta, emendati o modificati;
- d) le intestazioni dei capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole.

La rinuncia all'esercizio di un diritto o di una facoltà di cui al Contratto ad opera di una delle Parti non può essere intesa quale rinuncia all'esercizio successivo della medesima facoltà o diritto, salvo che l'esercizio della predetta facoltà o diritto non sia espressamente sanzionata a pena di decadenza nel caso specifico.

Qualsiasi clausola contrattuale che deroghi alle presenti Condizioni Generali di Contratto avrà efficacia e si applicherà esclusivamente al Contratto per il quale è stata accettata per iscritto dalle Parti. Tale deroga non si estende ad altri contratti già in essere o futuri tra le medesime Parti.

Articolo 5 Osservanza di leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorità, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, di tutela ambientale, nonché alle norme fiscali e, in generale, a qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.

Il Contratto è altresì disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dal codice civile e dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.

Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali devono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.

Articolo 6 Domicilio delle Parti e comunicazioni

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle Parti si intende elettivamente fissato per il Committente e per l'Appaltatore presso le rispettive sedi legali, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto.

Nel Contratto, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio digitale, domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A. Non saranno opponibili al Committente eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state previamente comunicate per iscritto al Committente medesimo.

Le comunicazioni inerenti al Contratto sono validamente effettuate in forma scritta con posta elettronica certificata, lettera raccomandata a.r., ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite nel Contratto e si intendono ricevute e conosciute dall'Appaltatore a partire dalla loro data di ricezione presso gli indirizzi indicati.

Ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti deve avere luogo nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l'integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.

Articolo 7 Proprietà Intellettuale

7.1

L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario, licenziatario, concessionario o comunque di avere la legittima disponibilità di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica, segreto commerciale o di altra opera dell'ingegno impiegati per l'espletamento dei lavori, dei servizi e delle forniture nonché per i materiali, i procedimenti e i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

7.2

Nell'offerta o in un suo allegato l'Appaltatore deve indicare anche i mezzi, i dispositivi e i processi di lavorazione brevettati dallo stesso Appaltatore o da terzi ovvero in contitolarità con terzi, che intenda eventualmente impiegare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del relativo brevetto e dimostrando, nel caso di brevetti in contitolarità con o di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o, quantomeno, l'impegno irrevocabile del titolare di tali diritti a cedere i diritti stessi all'Appaltatore in caso di conclusione del Contratto con il Committente.

7.3

Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all'ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica, segreti commerciali o di altre opere dell'ingegno, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

7.4

È compreso nell'oggetto e nel corrispettivo del Contratto l'impegno dell'Appaltatore a fare quanto necessario affinché il Committente possa mantenere o a far mantenere, ovvero riparare o far riparare da terzi i pezzi o i dispositivi forniti dall'Appaltatore, nonché procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni necessarie per l'utilizzo della fornitura per l'intero ciclo di vita dei dispositivi forniti, senza che da parte del Committente sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario del diritto di proprietà intellettuale anche ove diverso dall'Appaltatore. Salva diversa previsione contrattuale, la manutenzione, la riparazione e la fornitura di pezzi non sono compensate dal corrispettivo contrattuale.

7.5

Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore e i titolari dei diritti di privativa industriale, nonché alle eventuali controversie tra questi ultimi.

L'Appaltatore s'impegna a tenere il Committente indenne da ogni eventuale responsabilità per violazione di diritti di proprietà intellettuale e a fare tutto quanto è necessario per manlevare il Committente da richieste di risarcimento o azioni legali promosse nei suoi confronti.

7.6

Qualora venga promossa, nei confronti del Committente, azione giudiziaria o avanzata qualsiasi pretesa stragiudiziale da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio e compresi tutti gli importi che il Committente dovesse

essere condannato a corrispondere in forza di ordinanze, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, definitivamente o provvisoriamente esecutivi, emessi da autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre autorità. Qualora venga promosso un giudizio nei confronti del Committente, l'Appaltatore si impegna ad intervenire e ad accettare di assumere la causa in luogo del Committente, che potrà chiedere la propria estromissione.

7.7

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, in ogni caso, il Committente si riserva il diritto di:

- a) escutere la garanzia, se prevista dal Contratto, fino all'importo richiesto dal terzo ovvero in toto qualora ci siano azioni che inibiscano la prosecuzione del Contratto;
- b) trattenere l'importo residuo richiesto dal terzo sui pagamenti successivi alla notifica o comunicazione dell'atto giudiziale o stragiudiziale ovvero di altro provvedimento anche non definitivo, se la garanzia non copre l'intero importo;
- c) se la garanzia non è prevista, trattenere l'intero importo richiesto sui pagamenti successivi alla notifica o comunicazione al Committente dell'atto giudiziale o stragiudiziale e fino a definizione dello stesso;
- d) dichiarare la risoluzione del Contratto secondo l'articolo 1456 c.c.

7.8

Tutti i documenti ed elaborati, sia in formato digitale che analogico, ivi compresi i programmi per elaboratore, sviluppati in esecuzione del Contratto, inclusi il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo, sono di proprietà del Committente anche laddove siano stati redatti o sviluppati dall'Appaltatore o da un terzo incaricato della progettazione o della programmazione. Questi ultimi non possono riprodurre o utilizzare tali documenti, elaborati o programmi per elaboratore, in tutto o in parte, per altri lavori o servizi, senza una specifica autorizzazione scritta del Committente.

7.9

Il Committente acquisisce tutti i diritti di sfruttamento economico di quanto sviluppato in esecuzione del Contratto, del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il diritto di riprodurre, utilizzare ed eseguire il progetto o il programma per elaboratore, in tutto o in parte, anche per la realizzazione di un'opera o di un programma diverso da quello previsto dal Contratto medesimo, restando il tutto compreso e compensato nel prezzo contrattuale.

L'Appaltatore e il terzo incaricato del progetto esecutivo danno il loro consenso all'esecuzione parziale o totale del progetto esecutivo che rappresenti una soluzione originale a problemi tecnici, dichiarando l'equo compenso compreso nel prezzo del Contratto o dell'incarico di progettazione.

Articolo 8 Obblighi di riservatezza

8.1

Fatto salvo quanto necessario ai fini del corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge, l'Appaltatore si obbliga a mantenere strettamente confidenziali e riservate tutte le informazioni, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: segreti commerciali, documenti economici, finanziari, dati ed informazioni che riguardano strategie aziendali, informazioni riguardo prodotti e/o processi produttivi e metodologie, mezzi e costi di produzione, atti, documenti, notizie, materiali, strumenti, campioni, prodotti, programmi, proiezioni, stime e dati, messe a sua disposizione dal Committente per iscritto, oralmente, visivamente o in qualunque altra forma o mezzo e su qualsiasi supporto, prima e/o dopo la stipula del Contratto ovvero di cui l'Appaltatore venga, comunque, a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

Pertanto, l'Appaltatore si impegna a non divulgare per alcun motivo a terzi tali informazioni e a non utilizzarle in alcun modo per motivi che non siano riconducibili alla esecuzione del Contratto, anche se non espressamente indicate come riservate o confidenziali.

Non sarà considerata riservata e confidenziale l'informazione che:

- i. sia preventivamente qualificata come “non riservata”, “non confidenziale” o “non proprietaria” dal Committente;
- ii. sia di pubblico dominio precedentemente al trasferimento di tale informazione dal Committente all'Appaltatore o diventi di pubblico dominio dopo la sua comunicazione del Committente all'Appaltatore, per fatto non imputabile all'Appaltatore;
- iii. sia già in possesso legittimamente dell'Appaltatore prima della sua comunicazione;
- iv. sia legittimamente rivelata da un soggetto terzo che non abbia obblighi di riservatezza;
- v. sia sviluppata indipendentemente dall'Appaltatore senza uso o riferimento alle informazioni del Committente;
- vi. la cui consegna ad una autorità giudiziaria o amministrativa sia imposta all'Appaltatore da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalla stessa autorità giudiziaria o amministrativa. Nel qual caso, l'Appaltatore dovrà tempestivamente avvisare per iscritto il Committente prima di tale divulgazione o, qualora non sia possibile, immediatamente dopo e comunicare le modalità di consegna delle informazioni, in modo da limitarne il più possibile la diffusione.

8.2

L'Appaltatore prende atto e accetta che tutte le informazioni ricevute dal Committente sono e restano di esclusiva proprietà del Committente medesimo e si impegna a:

- a) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni ricevute e ad assicurare che non venga compromesso il loro carattere di riservatezza, nonché a custodirle e a conservarle secondo i medesimi standard professionali applicati alle proprie informazioni riservate;
- b) limitare la divulgazione delle informazioni ricevute dal Committente unicamente ai propri amministratori, soci, dipendenti, consulenti e/o collaboratori, fornitori nonché ai propri eventuali subappaltatori ed ai dipendenti, consulenti e/o collaboratori di questi ultimi che sia strettamente necessario mettere a conoscenza delle informazioni in ragione del loro coinvolgimento nell'esecuzione del Contratto.

8.3

L'Appaltatore si impegna a vincolare all'assunzione degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. 8 i propri amministratori, soci, dipendenti, consulenti e/o collaboratori, fornitori nonché i propri eventuali subappaltatori ed i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi che ricevano le informazioni ricevute dal Committente, nonché a garantire, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., che essi agiscano nel pieno rispetto di tali obblighi.

L'Appaltatore, pertanto, rimane responsabile del rispetto di tali obblighi da parte dei propri amministratori, soci, dipendenti, consulenti e/o collaboratori, fornitori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

8.4

L'Appaltatore potrà utilizzare la copia, la riproduzione, la traduzione, la modifica, l'adattamento, lo sviluppo, lo smantellamento o la separazione delle informazioni fornite dal Committente, nonché eseguire operazioni di *reverse engineering* o qualsiasi operazione destinata ad estrarre i codici sorgente - in tutto o in parte - di dette informazioni riservate, solo previa autorizzazione scritta ed esplicita del Committente.

8.5

Su richiesta scritta del Committente, l'Appaltatore si obbliga a restituire o a distruggere tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le informazioni in qualsiasi modo ricevute dal Committente e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti.

8.6

All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Committente e/o di spendere lo stesso nome del Committente presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica del Committente medesimo.

8.7

All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o a parti dello stesso, se non previa autorizzazione scritta del Committente.

8.8

Resta inteso che gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo 8 producono effetti anche successivamente alla scadenza, ovvero alla cessazione per qualsivoglia motivo, del Contratto, salvo quanto diversamente previsto dal Contratto medesimo.

8.9

L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza pregiudizio del diritto del Committente a domandare il risarcimento dei danni.

Articolo 9 Sicurezza delle informazioni (Cyber Security)

9.1 Controlli essenziali di sicurezza informatica

L'Appaltatore garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l'oggetto del Contratto.

A tal fine, si impegna a rispettare:

- le misure di sicurezza stabilite all'allegato B del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133;
- le misure di sicurezza di base previste negli Allegati 1 e 2 della Determinazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale n. 164179 del 14 aprile 2025, attuativa del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 138 (cd. "Decreto NIS");
- gli elementi essenziali di cybersicurezza dei beni e dei servizi informatici di cui all'Allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2025, attuativo della Legge 28 giugno 2024, n. 90.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad implementare e mantenere misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate a garantire la massima sicurezza delle informazioni digitali gestite e trattate per l'esecuzione del Contratto. Tali misure comprendono, ma non sono limitate a: protezioni contro distruzioni, perdite, danni, alterazioni, divulgazioni, accessi non autorizzati, violazioni della sicurezza e altre minacce informatiche.

Pertanto, fermi gli eventuali ulteriori obblighi previsti nel Contratto, l'Appaltatore si obbliga a conformarsi alle seguenti misure di sicurezza:

GOVERN

- designare e mantenere responsabili, adeguatamente formati e preparati, incaricati di gestire i sistemi informatici e rispondere prontamente a errori, incidenti o violazioni della sicurezza delle informazioni nell'ambito dell'esecuzione del Contratto;
- rispettare la normativa vigente e sopravvenuta in materia di cybersecurity, incluse le disposizioni attuative, le modifiche e integrazioni successive, nonché qualsiasi altra normativa pertinente, adeguando le proprie metodologie operative e procedure alle raccomandazioni di standard internazionali riconosciuti nel settore della sicurezza delle informazioni, per l'intera durata del Contratto;
- garantire l'attuazione di programmi di formazione dei propri dipendenti, con cadenza almeno annuale, sulle materie della cybersecurity e della data protection;
- adottare politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informatici nonché strategie e procedure per valutare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi di cybersecurity, che includano attività di trattamento del rischio cyber nonché aggiornarle e revisionarle periodicamente;
- mantenere un elenco aggiornato dei sistemi informativi e di rete rilevanti;
- adottare misure volte a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento, compresi aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra il Committente e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi;
- adottare processi di gestione del rischio di cybersecurity della catena di approvvigionamento;
- mantenere un inventario aggiornato dei fornitori, le cui forniture hanno un potenziale impatto sulla sicurezza dei sistemi informativi e di rete;
- formalizzare la valutazione del rischio per ogni fornitura con potenziali impatti sulla sicurezza dei sistemi informativi e di rete, con la definizione di requisiti di sicurezza sulla fornitura coerenti con le misure di sicurezza applicate ai sistemi informativi e di rete ed inserire tali requisiti nelle richieste di offerta, bandi di gara, contratti, accordi e convenzioni relativi a tali forniture;
- adottare inventari completi e aggiornati degli asset (ad esempio, dati, hardware, software, sistemi, infrastrutture, servizi informatici anche erogati dai fornitori, persone).

IDENTIFY

- identificare e documentare le vulnerabilità e i componenti contenuti nel bene o servizio informatico, e redigere una distinta base del software in un formato di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, che includa almeno le dipendenze di primo livello del bene o servizio;
- condurre regolari security assessment per identificare, mitigare e notificare tempestivamente eventuali vulnerabilità riscontrate.

PROTECT

- adottare misure di protezione e sicurezza dei dati e delle informazioni adeguate rispetto al rischio derivante dalle attività erogate nei confronti del Committente (a titolo esemplificativo: utilizzo di protocolli di rete cifrati, antivirus, antimalware, software antintrusione e firewall, tutti regolarmente aggiornati);
- adottare misure di sicurezza per la gestione delle identità, per l'autenticazione multifattoriale e per il controllo degli accessi;
- garantire sistemi di aggiornamento e manutenzione delle reti, dei sistemi e dei servizi utilizzati per le attività erogate nei confronti del Committente;
- implementare politiche e procedure relative all'uso della crittografia e della cifratura;

- adottare procedure per la generazione, conservazione sicura e consultazione centralizzata dei log (PR.PS-04), in particolare quelli relativi ad accessi remoti e privilegiati, definendo tempi di conservazione in base alla valutazione del rischio;
- adottare pratiche di sviluppo sicuro del software e gestione dell'intero ciclo di vita del software, garantendo la sicurezza durante l'acquisizione, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informatici e di rete (Secure Software Development Lifecycle);
- fornire, sulla base della valutazione del rischio cyber, beni e i servizi informatici senza vulnerabilità sfruttabili note e con la garanzia che tali vulnerabilità possano essere trattate mediante aggiornamenti di sicurezza, anche, se del caso, mediante aggiornamenti di sicurezza automatici installati entro e per un periodo di tempo adeguato, abilitato come impostazione predefinita, con un meccanismo di disattivazione chiaro e di facile utilizzo, attraverso la notifica agli utilizzatori degli aggiornamenti disponibili e la possibilità di rinviarli temporaneamente;
- fornire, sulla base della valutazione del rischio cyber, beni e i servizi informatici con una configurazione sicura per impostazione predefinita, garantendo la possibilità di ripristinarli allo stato iniziale;
- garantire che i beni e servizi informatici forniti, trattino solo dati, personali o di altro tipo, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario in relazione alla finalità prevista («minimizzazione dei dati»);
- garantire che i beni e servizi informatici forniti, siano progettati, sviluppati, prodotti e forniti per limitare le superfici di attacco, comprese le interfacce esterne e che riducano al minimo il loro impatto negativo sulla disponibilità dei servizi forniti da altri dispositivi o reti;
- garantire che i beni e servizi informatici forniti offrano agli utenti la possibilità di rimuovere in modo sicuro e agevole, su base permanente, tutti i dati e le impostazioni. Qualora tali dati possano essere trasferiti ad altri beni o servizi informatici, assicurare che tale trasferimento avvenga in modo sicuro;
- adottare meccanismi per garantire che, qualora disponibili, siano diffusi tempestivamente e gratuitamente, aggiornamenti di sicurezza al fine di risolvere i problemi di sicurezza individuati, accompagnati da messaggi di avviso che forniscano agli utilizzatori le informazioni pertinenti, comprese le potenziali misure da adottare;
- correggere tempestivamente le vulnerabilità, anche fornendo aggiornamenti di sicurezza; ove tecnicamente fattibile, fornire separatamente nuovi aggiornamenti di sicurezza separatamente dagli aggiornamenti della funzionalità;
- adottare meccanismi per distribuire in modo sicuro gli aggiornamenti dei beni e servizi informatici al fine di garantire che le vulnerabilità siano corrette o mitigate in modo tempestivo e, ove applicabile per gli aggiornamenti di sicurezza, in modo automatico;

DETECT

- utilizzare sistemi di monitoraggio e rilevamento delle anomalie e violazioni della sicurezza, oltre che processi per la comunicazione delle stesse al Committente come per legge;

RESPOND

- definire, documentare e aggiornare un piano per la gestione degli incidenti di sicurezza informatica, che includa le fasi di rilevazione, contenimento, analisi, risoluzione e notifica al CSIRT Italia, nonché l'individuazione dei ruoli e delle responsabilità coinvolti e la predisposizione della relativa reportistica;

- definire e documentare, se ritenuto opportuno e qualora intimato dall'ACN, procedure per garantire la tempestiva comunicazione degli incidenti di sicurezza informatica ai destinatari dei propri servizi che siano potenzialmente interessati da una minaccia informatica significativa, fornendo anche informazioni sulle misure o azioni correttive o di mitigazione adottabili e sulla natura della minaccia rilevata;
- una volta reso disponibile un aggiornamento di sicurezza, condividere e divulgare agli utilizzatori delle informazioni sulle vulnerabilità risolte, comprendenti una descrizione delle vulnerabilità, informazioni che consentano agli utilizzatori di identificare il bene o servizio informatico interessato, l'impatto delle vulnerabilità, la loro gravità e informazioni chiare e accessibili che aiutino gli utilizzatori a correggere le vulnerabilità; in casi debitamente giustificati, qualora ritenuto che i rischi di sicurezza legati alla divulgazione siano superiori ai benefici in termini di sicurezza, è possibile ritardare la divulgazione di informazioni su una vulnerabilità risolta fino a quando gli utilizzatori non abbiano avuto la possibilità di applicare la pertinente patch, in coerenza con quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;
- adottare misure per facilitare la condivisione di informazioni sulle potenziali vulnerabilità del bene o servizio informatico e dei componenti di terzi ivi contenuti, fornendo anche un indirizzo di contatto per la segnalazione delle vulnerabilità individuate;

RECOVER

- adottare misure volte a garantire la continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro e a proteggere la disponibilità delle funzioni essenziali e di base, anche dopo un incidente, anche attraverso misure di resilienza e di mitigazione anche contro gli attacchi di negazione del servizio (denial of service);

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad utilizzare gli strumenti, i servizi e le infrastrutture eventualmente messi a disposizione dal Committente per garantire la sicurezza delle informazioni. In ogni caso, il ricorso agli strumenti, ai servizi e alle infrastrutture messi a disposizione dal Committente non esonera l'Appaltatore dal garantire l'implementazione e la corretta adozione di misure di sicurezza interne.

Nel caso vi siano impianti di fornitura relativi a circolazione ferroviaria, o afferenti ad ambiti prettamente industriali dove insistono sistemi informativi di natura Operational Technology l'Appaltatore si impegna ad adeguare le proprie metodologie operative e procedure alle raccomandazioni di standard internazionali riconosciuti nel settore della Sicurezza delle Informazioni in ambito OT.

9.2 Accesso ai sistemi informatici del Committente

L'Appaltatore può accedere ai sistemi informatici del Committente solo previa autorizzazione esplicita del Committente, impegnandosi - anche per il proprio personale, i propri eventuali subappaltatori ed eventuali terzi che tratteranno, elaboreranno o accederanno alle informazioni del Committente durante l'esecuzione del Contratto - a rispettare le istruzioni di accesso fornite dal Committente.

Pertanto, l'Appaltatore rimane pienamente e direttamente responsabile nei confronti del Committente di qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente articolo da parte del proprio personale, di eventuali subappaltatori e di terzi coinvolti nell'esecuzione del Contratto.

9.3 Comunicazione degli incidenti informatici e audit

L'Appaltatore si obbliga a segnalare con la massima tempestività al Committente qualunque violazione o potenziale violazione della sicurezza informatica che possa avere un impatto sulle informazioni, sui

sistemi e/o sulle infrastrutture del Committente contattando il Cyber-Security Operation Center (C-SOC) di Gruppo al numero + 39. 3316360190, ovvero scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it.

L'Appaltatore deve cooperare con il Committente per la gestione dell'eventuale incidente informatico e adottare misure adeguate a proprie spese per contenere e mitigarne gli effetti e prevenirne il ripetersi.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a consentire l'accesso del personale incaricato dal Committente per la verifica delle misure minime di sicurezza informatica di cui al presente articolo, nel rispetto delle normative in materia di trattamento dei dati personali e di sicurezza cibernetica.

9.4 Risoluzione contrattuale per violazioni in materia di Sicurezza cibernetica

L'inadempimento parziale o integrale degli obblighi di cui al presente articolo conferisce al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Articolo 10 Cessione dei crediti e del Contratto

Articolo 10.1 Cessione dei crediti

Fermo quanto previsto dalla normativa applicabile, i crediti derivanti dal Contratto possono essere oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, il Committente può opporre diniego espressamente motivato.

In ogni caso, il Committente cui è stata notificata la Cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 10.2 Cessione del Contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d), del Codice, all'Appaltatore è fatto espresso divieto di cedere, anche parzialmente e sotto qualunque forma, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, ovvero di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di contratto di lavori, servizi o forniture esclusi o estranei.

Fermo restando il divieto di cessione del Contratto, le operazioni di ristrutturazione societaria che comportino successione nei rapporti pendenti, comprese le cessioni o gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda, le fusioni e le scissioni nonché gli atti di trasformazione, relativi a soggetti affidatari di contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali, hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell'ipotesi in cui il soggetto risultante dalle avvenute operazioni di ristrutturazione societaria abbia proceduto alla comunicazione del possesso dei requisiti di idoneità morale prescritti dalla normativa applicabile e di quelli di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, adeguati all'esecuzione del Contratto. Entro 90 (novanta) giorni successivi alla comunicazione completa di tutti i dati necessari a consentire le verifiche sul possesso dei predetti requisiti, o comunque sino al completamento delle verifiche di legge, il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, qualora accerti la inesistenza dei requisiti di cui al presente comma.

CAPO II STIPULA DEL CONTRATTO

TITOLO I STIPULA E SPESE

Articolo 11 Stipula del Contratto ed esecuzione anticipata

11.1 Stipula del Contratto

11.1.1

Nel rispetto dei termini e con le modalità fissate dalla disciplina applicabile, il Committente dispone l'aggiudicazione della procedura di affidamento che è immediatamente efficace, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi previsti per legge. L'aggiudicazione non equivale, comunque, ad accettazione dell'offerta.

Prima di disporre l'aggiudicazione il Committente verifica l'effettivo possesso in capo all'offerente dei requisiti prescritti dalla disciplina applicabile e, in particolare, l'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula del Contratto e l'effettiva titolarità dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti nel bando di gara o nella lettera di invito.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità trova applicazione l'art. 99, co. 3-*bis*, del Codice, salvo quanto eventualmente previsto dalle procedure interne in relazione ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

11.1.2

Il Committente verifica l'assenza di cause ostative alla partecipazione e il possesso dei requisiti di ordine speciale secondo le modalità previste dalla normativa applicabile e nel rispetto di quanto previsto dai documenti di gara. Ove necessario e/o ove previsto dai documenti di gara, l'offerente, entro il termine fissato dal Committente, è tenuto a trasmettere la documentazione idonea a consentire al Committente medesimo, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, le verifiche in merito alle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente 11.1.1. L'Appaltatore deve presentare le garanzie, secondo quanto previsto all'art. 13, entro il termine fissato dal Committente con apposita comunicazione. Tale termine, di norma, non è inferiore a 15 (quindici) giorni. Entro il medesimo termine, ovvero entro quello diverso fissato dal Committente, l'Appaltatore deve presentare (ove previsti) il Piano di Gestione della Fornitura ovvero i documenti di gestione della qualità, eventualmente richiesti.

Qualora l'aggiudicazione sia stata disposta a favore di un raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, entro il termine fissato dal Committente nella comunicazione di aggiudicazione, deve essere presentato al Committente:

- per i raggruppamenti: il mandato con rappresentanza e l'atto costitutivo del raggruppamento;
- per consorzi e G.E.I.E: l'atto costitutivo e lo Statuto.

11.1.3

Una volta disposta l'aggiudicazione, il Contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, di norma in modalità elettronica mediante scrittura privata, nel rispetto delle norme di legge. Nel caso di stipula in modalità elettronica la sottoscrizione avviene mediante l'apposizione di una firma digitale ovvero di altro tipo di firma elettronica qualificata o di una firma elettronica avanzata ad opera di tutte le Parti.

In caso di procedura negoziata, di affidamenti diretti nonché di contratti non soggetti alle disposizioni del Codice, la stipula può avvenire anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Le Parti escludono sia il rinnovo automatico che la tacita proroga del Contratto.

Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi 32 (trentadue) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni previste dalla disciplina applicabile relative al provvedimento di aggiudicazione, salvo il caso in cui:

- a) a seguito di pubblicazione del bando di gara ovvero di inoltro degli inviti nel rispetto della disciplina applicabile, sia stata presentata o ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, ovvero queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva;
- b) si tratti di appalti basati su un accordo quadro ovvero basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- c) si tratti di affidamenti di importo inferiore alle soglie europee.

Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può, inoltre, essere stipulato nel caso in cui sia stato presentato ricorso avverso l'aggiudicazione con domanda di misura cautelare. In tal caso, la preclusione alla stipula opera dal momento della notificazione dell'istanza e fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare.

Il divieto di cui al precedente periodo cessa nel caso in cui, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice adito si dichiari incompetente ovvero fissi con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari, ovvero rinvii al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi come implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. Salvo che non trovi applicazione il periodo di *stand still* ai sensi della disciplina applicabile, una volta decorsi i periodi di inibizione alla stipula, il Committente invita per iscritto l'Appaltatore, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, a procedere alla stipula, fornendogli tutte le informazioni a tal fine necessarie. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula avviene, di norma, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Resta salva ogni diversa indicazione nel bando di gara e/o nella lettera di invito ovvero l'ipotesi di differimento di tali termini concordato con l'aggiudicatario.

Nei casi consentiti dalla disciplina vigente, ivi inclusa quella in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso, il Contratto può essere concluso, sotto condizione risolutiva, anche in difetto di preventiva acquisizione della documentazione che, ai sensi della citata normativa, comprovi l'inesistenza di cause ostative alla stipula. In tale ipotesi, il Committente recede dal Contratto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa applicabile, ove venga successivamente accertata l'esistenza nei riguardi dell'Appaltatore di cause ostative alla stipulazione del Contratto.

Con la stipula del Contratto, la garanzia eventualmente prestata a corredo dell'offerta è automaticamente svincolata, salvo diversa previsione riportata nei documenti dell'attività negoziale.

11.1.4

Salvo quanto previsto nella documentazione di gara, qualora l'Appaltatore non rispetti i termini - eventualmente prorogati - stabiliti per l'adempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente ha facoltà di non procedere con l'aggiudicazione ovvero di revocarla laddove intervenuta, e di procedere all'acquisizione della garanzia eventualmente prestata a corredo dell'offerta. Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione del Committente, può assumere rilievo ai fini dell'ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione di prestazioni in subappalto.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del Committente di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente determinato dalla condotta omissiva dell'Appaltatore.

11.1.5

Ove l'Appaltatore non provveda alla stipula del Contratto nel termine fissato o non restituisca l'accettazione della relativa proposta nel termine fissato, il Committente ha facoltà di revocare l'aggiudicazione e di procedere all'incameramento della garanzia prestata a corredo dell'offerta.

Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione del Committente, può assumere rilievo ai fini dell'ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione di prestazioni in subappalto.

Qualora la stipula del Contratto non avvenga nel termine per fatto del Committente, l'Appaltatore può svincolarsi da ogni impegno con apposito atto notificato al Committente, senza avere diritto ad alcun compenso o indennizzo.

11.1.6

Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, il Committente, qualora i luoghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilità e sempre che sussistano interferenze tra attività connesse all'esecuzione del Contratto e attività del Committente stesso e di altre eventuali imprese svolte nel medesimo luogo, elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Fatte salve diverse previsioni normative, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze deve essere aggiornato in caso di appalti e/o di subappalti intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del Contratto. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta fermo l'obbligo per l'Appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

11.2 Esecuzione anticipata

11.2.1

Il Committente può procedere all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni nelle more della stipula del Contratto, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla disciplina applicabile, mediante apposito provvedimento che espliciti in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. L'esecuzione è sempre iniziata nelle more della stipula del Contratto se sussistono le ragioni d'urgenza previste dalla normativa vigente. Ove l'esecuzione della prestazione abbia inizio prima della stipula del Contratto, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate, per il caso in cui il Contratto non venga stipulato.

Articolo 12 Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese amministrative e fiscali relative alla formalizzazione del Contratto, ivi comprese le eventuali spese di bollo e di registrazione, nonché di tutti gli atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione, dei documenti e disegni di progetto.

TTITOLO II GARANZIE, POLIZZE ASSICURATIVE E ANTICIPAZIONI

Articolo 13 Garanzie

13.1

L'Appaltatore è obbligato a costituire a favore del Committente, entro il termine stabilito nella comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 11, una garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, da prestarsi, fatte salve ulteriori modalità indicate nel Contratto, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

Per gli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, il Committente può chiedere, ove previsto nel Contratto, la costituzione della garanzia di cui all'art. 118 del Codice (Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore) con le modalità ivi previste.

Le garanzie fideiussorie, a scelta dell'Appaltatore, possono essere rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, co. 1, del d.l. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26, co. 1, del Codice.

Le garanzie fideiussorie devono essere emesse e firmate digitalmente dai soggetti emittenti garanzie.

13.2

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui al Decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 193, recante *“Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”* ovvero, a decorrere dalla relativa data di entrata in vigore, agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 117, comma 12, del Codice e devono contenere la seguente dicitura: *“Il Garante dichiara espressamente che il presente documento, se costituente appendice ai propri formulari, ha prevalenza rispetto alle condizioni di polizza contenute negli stessi”*. Le garanzie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso il Committente per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con il Committente.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

13.3

In caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 20% (venti per cento) dell'importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento), e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

13.4

Nel caso di accordi quadro, per tutti gli operatori economici aggiudicatari l'importo della garanzia è determinato nella misura massima del 2% (due per cento) dell'importo dell'accordo quadro, mentre l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10% (dieci per cento) del valore dei contratti stessi, con l'indicazione delle modalità di calcolo della eventuale maggiorazione prevista ai sensi del comma 3 del presente articolo.

13.5

Per gli appalti di forniture, qualora per l'esecuzione della fornitura sia prevista la consegna di materiali di proprietà del Committente in conto lavorazione, l'Appaltatore è tenuto a prestare, salva diversa previsione

contrattuale, una garanzia pari al valore dei materiali consegnati, costituita sotto forma di garanzia fideiussoria o deposito cauzionale, secondo le modalità previste nel contratto.

13.6

Per gli appalti di lavori, prima della stipulazione del contratto l'Appaltatore può richiedere di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo e fatta salva la facoltà del Committente di opporsi motivatamente alla sostituzione della garanzia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, co. 4, del Codice. Le ritenute sono svincolate dal Committente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

13.7

Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, il Committente può motivatamente escludere l'obbligo di prestare la garanzia definitiva secondo l'art. 117, comma 14, del Codice, purché l'aggiudicatario abbia offerto un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

13.8

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.

13.9

La garanzia definitiva è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e quelli connessi al risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento salva, comunque, la facoltà del Committente di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per l'inadempimento. Essa è, inoltre, prestata a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia per la riscossione delle eventuali penali applicate ai danni dell'Appaltatore, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti in cantiere, ivi compreso il mancato pagamento delle retribuzioni ad essi spettanti.

In caso di escussione della garanzia a qualsiasi titolo, resta salvo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno.

13.10

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è subordinato alla condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei documenti di "entrata merci" di cui agli artt. 65 e 66 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità, o comunque fino

a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, sempreché a tale data non siano pendenti contestazioni o controversie né sussistano inadempienze dell'Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori. Allo svincolo si provvede su domanda dell'Appaltatore, mediante invio di apposita comunicazione al garante e, per conoscenza, al Committente.

13.11

Nei contratti di forniture, ove previsto, la quota residua cessa di avere effetto e viene svincolata alla scadenza del periodo di garanzia di buon funzionamento di cui al successivo articolo 81 delle presenti Condizioni Generali

Qualora il Contratto preveda che lo svincolo della garanzia avvenga al termine della fornitura o del servizio, il Committente provvede in relazione alla domanda di svincolo dopo l'accettazione dell'ultima partita di fornitura ovvero, in caso di servizi, dopo la verifica da parte del Committente della corretta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, incluse quelle accessorie.

In nessun caso, la garanzia può essere svincolata prima che siano state definite le eventuali contestazioni o controversie inerenti all'esecuzione del Contratto o se sussistano inadempienze dell'Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.

13.12

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la garanzia definitiva di cui al presente articolo è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti, specificando singolarmente la denominazione di tutti i componenti stessi, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

13.13

La mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti commi determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte del Committente, della eventuale garanzia presentata a corredo dell'offerta.

13.14

L'erogazione dell'anticipazione di cui al successivo articolo 15 delle presenti Condizioni Generali è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Il contenuto della garanzia per l'anticipazione è fissato negli atti di gara, in conformità alle previsioni del Codice e ai modelli approvati con il D.M. 193/2022 ovvero con il decreto ministeriale di cui all'art. 117, comma 12, del Codice. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

La garanzia per la rata di saldo viene rilasciata nel rispetto delle presenti Condizioni Generali e di quanto previsto dal Codice.

13.15

Per contratti e per contratti applicativi, scaturenti da accordi quadro, di servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro (Euro centocinquantamila/00) aventi ad oggetto prestazioni ad esecuzione immediata e non continuativa, è facoltà del Committente non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei medesimi, purché non vengano concesse anticipazioni e il pagamento del corrispettivo avvenga a prestazione regolarmente effettuata.

13.16

In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie previste dal presente articolo, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ne ripristini l'ammontare.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Committente.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'articolo 117 del Codice.

Articolo 14 Polizze Assicurative

14.1

Per appalti di lavori, nel rispetto dell'art. 117 del Codice, il Committente può chiedere e l'Appaltatore è obbligato a presentare una o più delle polizze assicurative riportate di seguito, con riferimento all'importo del singolo Contratto o del contratto applicativo nel caso di Accordo Quadro:

- polizza assicurativa CAR (Contractor's All Risks): redatta secondo lo schema tipo 2.3 di cui al D.M. 193/2022.

Il testo della polizza assicurativa CAR deve essere trasmesso al Committente almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, al fine di consentire a quest'ultimo la formale accettazione della polizza, secondo le forme previste in contratto;

- polizza assicurativa decennale postuma, da presentare:
 - solo per opere riguardanti strutture di edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, ai sensi dell'art. 1669 codice civile;
 - solo per opere il cui costo di realizzazione è uguale o superiore al doppio della soglia di rilevanza europea;

redatta secondo lo schema tipo 2.4 di cui al D.M. 193/2022. Il compromesso di polizza deve essere trasmesso al Committente contestualmente alla presentazione della polizza CAR;

- polizza assicurativa RC professionale del progettista: da presentare solo nel caso in cui l'appalto preveda attività di progettazione. Il massimale è determinato in funzione delle caratteristiche di rischio ed in relazione al valore dell'opera di riferimento del Contratto, così come eventuali ulteriori e diverse previsioni. Il testo della polizza deve essere trasmesso al Committente almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle attività di progettazione, al fine di consentire la formale accettazione della polizza secondo le forme previste in contratto.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 117, comma 12, del Codice, le polizze dovranno essere conformi agli schemi tipo da quest'ultimo previsti.

Per appalti di servizi e/o forniture, il Committente può chiedere e l'Appaltatore è obbligato a presentare una o più delle polizze assicurative riportate di seguito, con riferimento al singolo Contratto o al contratto applicativo nel caso di Accordo Quadro.

- Polizze di tipo Responsabilità Civile Terzi/Operai (RCT/O): la copertura assicurativa viene richiesta nel caso in cui il Contratto preveda l'esecuzione di servizi diversi dalle prestazioni di natura intellettuale e aventi carattere operativo, potendo dunque causare danni materiali a cose o persone terze o a prestatori di lavori.

Il massimale è determinato in funzione delle caratteristiche di rischio delle attività oggetto del Contratto, così come eventuali ulteriori e diverse previsioni.

- Polizze di tipo RC Professionale: nel caso in cui il Contratto preveda servizi di tipo intellettuale/professionale, la copertura assicurativa viene richiesta per il manifestarsi di errori o di omissioni dell'attività professionale prestata, imputabili a colpa professionale dell'assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale. Il massimale, anche a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi, è determinato in funzione delle caratteristiche di rischio ed in relazione al valore del Contratto, così come eventuali ulteriori e diverse previsioni.
- Polizze di tipo RC Prodotti (RCP): la copertura assicurativa viene richiesta nel caso in cui il Contratto preveda la fornitura di beni, esclusa la loro posa in opera. Essa è volta a coprire danni a persone e cose terze derivanti da difetti del prodotto oggetto della fornitura. Il massimale è determinato in funzione delle caratteristiche di rischio delle attività oggetto del Contratto, così come eventuali ulteriori e diverse previsioni.
- Polizze di tipo RC Inquinamento ambientale: la copertura assicurativa viene richiesta in tutti i casi in cui vi sia, per l'attività oggetto di affidamento, un effettivo rischio di danni all'ambiente e a terzi, causati involontariamente nell'esercizio della propria attività. Il massimale è determinato in funzione delle caratteristiche di rischio delle attività oggetto del Contratto, così come eventuali ulteriori e diverse previsioni.
- Polizze di tipo Cyber: la copertura assicurativa viene richiesta in tutti i casi in cui vi sia, per l'attività oggetto del Contratto, un effettivo rischio di danni immateriali, cioè spese da sostenere per ripristinare, a seguito di un attacco informatico, l'accesso al proprio sistema, nonché i dati in esso contenuti, così come danni a terzi dovuti al furto o alla divulgazione di dati personali, alla violazione del diritto alla privacy, oppure per i danni causati dal proprio sistema informatico, nel caso diventi esso stesso un mezzo di diffusione di virus o programmi malevoli che provochino danni al sistema informatico di terzi. Il massimale è determinato in funzione delle caratteristiche di rischio delle attività oggetto del Contratto, così come eventuali ulteriori e diverse previsioni.

14.2

Nel caso in cui vengano richieste polizze RCT/O, RC Professionale (anche per progettisti e collaudatori), RC Prodotti, RC Inquinamento ambientale o Cyber, l'Appaltatore potrà presentare per ogni contratto la propria copertura già in corso di validità, purché questa rispetti i requisiti richiesti dal Contratto stesso. La determinazione dei massimali di polizza è effettuata sulla base dell'insindacabile valutazione dei rischi effettuata dal Committente e, pertanto, non è necessariamente legata al valore del Contratto.

14.3

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, le polizze assicurative dovranno essere presentate, alternativamente, (i) su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti e coprire l'intero raggruppamento con le caratteristiche e il massimale richiesto da Contratto, oppure (ii) dalla mandataria per conto dei componenti del raggruppamento stesso, tramite singole polizze, che abbiano singolarmente le caratteristiche e il massimale richiesto in Contratto.

14.4

Rispetto all'obbligo di stipula delle predette polizze, è data facoltà all'Appaltatore di aderire alle Convenzioni del Gruppo FS, che garantiscono le condizioni richieste contrattualmente a tassi calmierati e con meccanismi di adesione semplificati.

14.5

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della polizza nei confronti del Committente.

Nel caso in cui il Committente abbia beneficiato, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, di un indennizzo corrisposto dall'assicuratore con conseguente diminuzione del massimale, l'Appaltatore ha facoltà di reintegrare il massimale stesso.

In caso di mancata reintegrazione dei massimali previsti ai sensi del presente articolo, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle coperture assicurative, ne ripristini l'ammontare.

Articolo 15 Anticipazioni

15.1

Il Contratto, fermo restando i casi per i quali l'anticipazione è obbligatoria per legge, disciplina l'eventuale concessione di anticipazioni sul prezzo contrattuale.

L'anticipazione, ove contrattualmente prevista, è erogata previa costituzione della garanzia di cui al precedente articolo 13, co. 14, delle presenti Condizioni Generali, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, e non può superare, in ogni caso, le percentuali massime previste dalla normativa applicabile. Per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea l'eventuale anticipazione non può superare il 20% dell'importo contrattuale.

Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero Contratto, è corrisposta all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione è corrisposta all'Appaltatore nel rispetto delle scadenze definite nel Contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività. In caso di ricorso all'appalto integrato, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione sul prezzo contrattuale è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

Sono esclusi dall'anticipazione del prezzo i contratti per prestazioni di forniture e servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

15.2

Il recupero dell'anticipazione verrà effettuato mediante ritenute sull'ammontare complessivo di ciascun pagamento e, per il recupero del residuo, sull'ultimo pagamento utile.

Nell'ipotesi in cui nel pagamento dovuto all'Appaltatore siano ricomprese prestazioni eseguite da subappaltatori, per le quali trovano applicazione le disposizioni in materia di pagamento diretto, le prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno pagate senza alcuna ritenuta.

La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.

15.3

L'anticipazione è revocata, con obbligo di restituzione entro un termine a tal fine assegnato, qualora l'esecuzione della prestazione non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili all'Appaltatore; sulle somme restituite, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Fermo quanto sopra l'Appaltatore è altresì

obbligato alla restituzione dell'anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato del Contratto.

TTTOLO III SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI; RTI, CONSORZI E G.E.I.E.; PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO

Articolo 16 Subappalto e subcontratti

16.1

L'Appaltatore può ricorrere al subappalto, previa autorizzazione del Committente, avvalendosi di soggetti terzi qualificati nelle attività di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dalla normativa vigente applicabile al Contratto, ovvero nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti nel Contratto medesimo. L'Appaltatore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione dal Committente qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché nel caso in cui siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore. È, inoltre, obbligato a sostituire il subappaltatore, previa autorizzazione del Committente, nel caso in cui il subappaltatore sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal Committente.

Ferma restando la necessità che l'Appaltatore presenti le eventuali istanze di autorizzazione al subappalto con congruo anticipo rispetto all'avvio programmato delle relative prestazioni, il Committente ha facoltà di richiedere all'Appaltatore di comunicare tempestivamente l'elenco dei potenziali subappaltatori e la pianificazione della loro attivazione.

Il Committente rilascia l'autorizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, fatte salve le riduzioni di tale termine nei casi previsti dal Codice.

La richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere presentata nel rispetto delle modalità e delle tempistiche stabilite dal Codice e dal Contratto e, ai fini della decorrenza del termine di cui sopra, deve essere completa della documentazione prescritta.

Ove la richiesta di autorizzazione al subappalto risulti incompleta e si renda necessario richiedere integrazioni all'Appaltatore, il termine per il rilascio dell'autorizzazione inizierà a decorrere dal ricevimento delle integrazioni richieste dal Committente.

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi, tra cui la necessità di acquisire tutti i certificati attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale ovvero speciale.

Decorso il termine di legge, eventualmente prorogato, si forma un provvedimento tacito di accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 119, co. 16, del Codice. In tale ipotesi, il Committente prosegue con le verifiche non concluse e all'esito delle stesse comunica all'Appaltatore: (i) l'eventuale presenza di impedimenti, con conseguente revoca/annullamento del provvedimento tacito di autorizzazione formatosi, senza alcun onere di indennizzo o risarcimento a carico del Committente, ovvero (ii) la conferma espressa del provvedimento di autorizzazione tacita formatosi *ex lege*, stante la mancanza di impedimenti.

Qualora sia previsto il subappalto a cascata, la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata al Committente per il tramite dell'Appaltatore.

16.2

Ferma restando la responsabilità solidale dell'Appaltatore e del subappaltatore nei confronti del Committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, l'Appaltatore risponde della condotta del subappaltatore di cui si avvale *ex art. 1228 c.c.* e assume con il Contratto l'obbligo di manlevare

integralmente il Committente da qualsivoglia pretesa formulata nei suoi confronti dal subappaltatore ovvero da terzi per fatti imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore, inoltre, assume con il Contratto l'obbligo di tenere indenne il Committente da qualsiasi controversia dovesse insorgere nel rapporto con il subappaltatore.

16.3

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, salvo che ricorrano le ipotesi previste al comma 11, lett. a) e c), dell'art. 119 del Codice.

L'Appaltatore è responsabile in solido, ai sensi dell'art. 119, co. 7, del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili in conformità al comma 12 dell'art. 119 del Codice da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto e deve corrispondere al subappaltatore, senza alcun ribasso, i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto. Il Committente, sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

16.4

L'Appaltatore, e per suo tramite i subappaltatori, ai fini del pagamento dei corrispettivi, in acconto o a saldo, trasmettono al Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi e antinfortunistici, nonché eventualmente copia del piano di sicurezza e coordinamento.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi, in acconto o a saldo, e per il connesso collaudo ovvero per la verifica di conformità, il Committente acquisisce, in conformità alla disciplina vigente, il documento unico di regolarità contributiva, il quale, nei casi previsti dalla normativa applicabile, deve essere comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativo allo specifico contratto affidato, relativo all'Appaltatore e ai subappaltatori nonché, ove lo ritenga opportuno, ogni documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento dei trattamenti retributivi in favore dei loro dipendenti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni, al fine di verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite sulla irregolarità degli stessi.

16.5

In caso di inadempimento dell'Appaltatore e nelle altre ipotesi previste dalla disciplina applicabile il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, di cui al successivo comma 9 del presente articolo 16, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore è obbligato a comunicare al Committente, pena la sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e dai subcontraenti, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Al fine di verificare eventuali inadempimenti dell'Appaltatore in merito ai pagamenti dovuti, il Committente ha facoltà di richiedere a quest'ultimo di trasmettere e, entro il termine assegnato, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dall'avvenuto pagamento ai propri subappaltatori e subcontraenti, copia delle fatture quietanzate relative a tali pagamenti.

In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia, in tutto o in parte, carente, il Committente sospende i pagamenti fino all'assolvimento dei predetti obblighi. Nel caso in cui l'Appaltatore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore e/o del subcontraente con

la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione.

16.6

I contratti sottoscritti dall'Appaltatore con subappaltatori e subcontraenti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del Contratto, devono prevedere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi stabiliti dalla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, co. 2, del Codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, co. 2, del Codice.

16.7

Nel caso di revoca dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore risolve immediatamente il contratto di subappalto e prosegue le attività subappaltate senza alcun onere aggiuntivo per il Committente e fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento di danni.

16.8

Le disposizioni che precedono si applicano anche al subappalto a cascata.

16.9

Per i subcontratti diversi dal subappalto l'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al Committente il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del subcontratto e a fornire ogni altra documentazione eventualmente prevista in Contratto. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

Articolo 17 Raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi e G.E.I.E.

17.1

Qualora aggiudicatario o affidatario dell'appalto sia un raggruppamento temporaneo di imprese, spetta all'impresa mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del Committente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche se successivi alle operazioni di controllo, collaudo, verifica di conformità e validazione effettuate. Fino all'estinzione di ogni rapporto, il Committente può, tuttavia, agire direttamente anche nei confronti delle imprese mandanti.

17.2

Il mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria dalle imprese mandanti, è irrevocabile. Il regolamento interno, che disciplina i rapporti tra imprese associate, deve essere reso noto prima della conclusione del Contratto; eventuali modifiche a detto regolamento interno, successive alla conclusione del Contratto, hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia manifestato il proprio assenso, che, in ogni caso, non potrà essere negato senza giustificato motivo.

17.3

Qualora aggiudicatario o affidatario dell'appalto sia un consorzio di imprese costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. cod. civ., tutti i rapporti connessi all'esecuzione del Contratto sono intrattenuti dal consorzio stesso, indipendentemente dall'identità delle imprese per conto delle quali quest'ultimo abbia presentato offerta.

L'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, nonché i patti paraconsortili tra i consorziati, devono essere resi noti al Committente prima della conclusione del Contratto; eventuali modifiche, successive alla conclusione del Contratto, hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia manifestato il proprio assenso, che in ogni caso non potrà essere negato senza giustificato motivo.

17.4

Tutte le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo devono concorrere in termini effettivi e non fittizi all'esecuzione del Contratto. Nell'ipotesi di consorzio, tutte le imprese per conto delle quali il consorzio medesimo abbia presentato offerta devono concorrere in termini effettivi e non fittizi alla esecuzione del Contratto.

17.5

Tutte le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese e, nell'ipotesi di consorzio costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. c.c., tutti i soggetti aderenti al consorzio, sono solidalmente ed illimitatamente responsabili nei confronti del Committente per le obbligazioni che discendono dal Contratto.

17.6

Le disposizioni previste per i consorzi si applicano anche ai G.E.I.E.

17.7

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o G.E.I.E., i documenti di pianificazione della qualità devono contenere l'indicazione delle modalità in base alle quali possono essere armonizzate e coordinate le attività, allo scopo di garantire la qualità finale dell'intera realizzazione; tali documenti devono, poi, essere integrati dai documenti di pianificazione della qualità, predisposti da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o aderente al G.E.I.E., per la realizzazione della parte di rispettiva competenza.

Articolo 18 Protocolli di legalità

Il Contratto deve essere eseguito nel rispetto di tutti gli eventuali vigenti protocolli di legalità stipulati dal Committente. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a riportare nei contratti di subappalto analoghe clausole a carico dei subappaltatori e - se previsto - a carico di tutti gli eventuali subcontraenti, con previsione che la violazione delle disposizioni contenute nei protocolli di legalità può comportare la risoluzione del contratto di subappalto, ovvero del subcontratto.

Articolo 19 Obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di tutela ambientale nonché di diritto del lavoro

Articolo 19.1 Sicurezza e salute dei lavoratori e tutela ambientale

19.1.1

L'Appaltatore, in relazione alla natura dell'appalto e alle condizioni ambientali in cui si eseguono le prestazioni, deve ottemperare - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale e della pubblica incolumità - a tutte le vigenti norme di legge e regolamentari, alle relative disposizioni ed istruzioni emanate dal Committente ovvero dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nonché alle connesse prescrizioni impartite dal Committente ovvero dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria anche eventualmente connesse con le disposizioni autorizzative rilasciate dall'autorità competente al Committente. Nel corso dell'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'Appaltatore di non porre in essere alcuna attività o comportamento che possa, anche potenzialmente, arrecare danno o pregiudizio alla salute, alla sicurezza e/o all'ambiente.

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere alle obbligazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché di tutela ambientale stabilite nelle presenti Condizioni Generali, nell'Appendice 1 *“Health & Safety”*, che costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali, a recepire gli impegni declinati nella *“Politica Ambientale del Gruppo FS Italiane”*¹ e a rispettare ulteriori disposizioni in materia di sostenibilità ambientale eventualmente stabilite per lo svolgimento delle prestazioni.

L'Appaltatore prende atto, in particolare, dell'impegno del Committente nel promuovere e consolidare la propria Politica Ambientale e perseguire i propri obiettivi strategici, e si impegna a recepire indirizzi e approcci correlati alla tutela ambientale, in particolare in ambito economia circolare, tutela della biodiversità e della risorsa idrica nonché contenimento dell'inquinamento, per quanto applicabile alle proprie attività, sia svolte all'interno dei siti produttivi del Gruppo FS che all'esterno. L'Appaltatore deve conformarsi anche alle Politiche Ambientali e di Salute e Sicurezza sul Lavoro societarie, laddove adottate dal Committente, e contribuendo al miglioramento delle performance delle Società del Gruppo per le quali svolge lavori, servizi o forniture.

19.1.2

L'Appaltatore garantisce che i suoi subappaltatori, subfornitori e ausiliari rispettino i medesimi principi, disposizioni e obblighi di cui al precedente 19.1.1 del presente articolo.

L'Appaltatore prende atto del fatto che qualsiasi situazione di rischio o comportamento non sicuro determinerà la sospensione delle attività sino al ripristino delle condizioni sicurezza e/o tutela ambientale e che è indispensabile adottare specifiche misure di mitigazione del rischio. Qualsiasi situazione di rischio reale o potenziale non gestito prontamente o l'adozione di pratiche non conformi al dettato normativo in campo ambientale, il mancato rispetto di requisiti di sostenibilità ambientale contemplati nell'appalto o alle disposizioni societarie in materia ambientale o agli indirizzi riportati nella Politica Ambientale di Gruppo potrà determinare la sospensione delle prestazioni, ove ritenuto necessario dal Committente, nonché comporterà l'applicazione delle penali ove previste e il ripristino delle condizioni ambientali nell'eventualità sia presente una compromissione ambientale.

L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente con trasparenza tutte le informazioni ambientali inerenti ai lavori, servizi e forniture che svolge, quando richieste e con le modalità indicate, anche in relazione ai propri subappaltatori, subfornitori e ausiliari impiegati nell'esecuzione del Contratto; l'accertata mancata fornitura delle informazioni ambientali relative all'attività svolta nei tempi e nei modi previsti dal Committente, può comportare l'applicazione delle penali, ove contrattualmente previste.

L'Appaltatore si impegna, in relazione alla natura dell'appalto e alla tipologia di attività svolta per il gruppo, a sostituire e/o ridurre al minimo l'uso di prodotti contenenti sostanze preoccupanti² e a non utilizzare prodotti che contengano sostanze estremamente preoccupanti³ (Substance of Very High Concern-SVHC) nei casi di utilizzo non essenziale, ad eccezione dell'impossibilità tecnica di sostituzione opportunamente preventivamente segnalata. Il Committente si riserva, ad ogni modo, di fare delle verifiche, anche a campione, del rispetto di quanto indicato nel presente articolo da parte dell'Appaltatore.

19.1.3

Fermi restando gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti sul Committente ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l'Appaltatore - ai fini della redazione, dell'applicazione e dell'adeguamento del proprio documento di valutazione dei rischi e dei propri piani

¹ La Politica Ambientale del Gruppo FS è reperibile presso il sito istituzionale del Gruppo FS.

² Fare riferimento alla definizione contenuta nel Glossario dei termini riportato nell'Allegato II al Regolamento delegato 2023/2772 della Commissione del 31 luglio 2023 che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità e s.m.i.

³ Sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

di sicurezza - deve comunque attivarsi per acquisire dal Committente ogni informazione e notizia relativa ai rischi specifici connessi alle attività ferroviarie.

19.1.4

L'Appaltatore - ove rilevi che sia divenuta necessaria, ai fini di cui al presente articolo, l'effettuazione di eventuali lavori o forniture concernenti immobili, impianti fissi ed attrezzature del Committente, eventualmente messi a disposizione dell'Appaltatore stesso in relazione all'esecuzione dei lavori appaltati - è in ogni caso tenuto a darne immediata comunicazione al Committente medesimo.

Articolo 19.2 Adempimenti dell'Appaltatore in materia di diritto del lavoro

19.2.1

Per l'assunzione della manodopera occorrente per l'espletamento dell'appalto l'Appaltatore è tenuto ad osservare le leggi e i regolamenti vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, contribuzione e assistenza e retribuzione dei lavoratori, nonché le vigenti norme che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del Codice e da quanto eventualmente previsto dai documenti relativi all'affidamento e/o dal Contratto, al personale impiegato nell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

19.2.2

L'Appaltatore è tenuto a rispettare le norme in materia retributiva - comprese le quote del TFR - e a garantire la regolare effettuazione e l'esatto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente previste dall'ordinamento vigente, il pagamento dell'IVA, nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, contributivi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme applicabili.

L'inosservanza di tali norme, ove segnalata dagli enti assistenziali e previdenziali preposti, verrà contestata all'Appaltatore dal Committente.

19.2.3

Fermo quanto previsto dalla normativa applicabile, il Committente ha facoltà di non procedere al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto laddove l'Appaltatore non risulti in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati.

19.2.4

Inoltre, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare e verificare il rispetto dell'obbligo dei lavoratori di esibire il tesserino di riconoscimento ai sensi della normativa applicabile. L'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 1381 c.c., a far rispettare tale obbligo anche ai lavoratori autonomi e dipendenti dei subappaltatori.

19.2.5

Per la manodopera da impiegare nell'esecuzione delle prestazioni che richiedano, in base alla normativa in vigore ovvero al complesso degli atti facenti parte del Contratto, il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale l'Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta del Committente, i relativi certificati.

19.2.6

È fatto, inoltre, obbligo all'Appaltatore di esibire in visione al Committente, ogni qualvolta gli vengano richiesti e fino all'effettuazione del collaudo o della verifica di conformità, i libri paga e i documenti assicurativi attestanti le corresponsioni delle paghe e delle indennità varie agli operai ed il pagamento dei contributi connessi alla retribuzione.

19.2.7

Nel rispetto delle vigenti norme, comprese quelle in materia di protezione dei dati personali, l'Appaltatore è tenuto a consentire al Committente ulteriori verifiche a campione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali. Oltre alle verifiche di cui sopra, il Committente si riserva il diritto di effettuare ulteriori controlli relativi agli adempimenti previsti dalla normativa applicabile e dal Contratto (ivi compresa la normativa sull'orario di lavoro). Tali verifiche potranno essere svolte da personale autorizzato dal Committente che potrà accedere in ogni momento ai cantieri e ai luoghi in cui si svolgono i lavori o richiedere all'Appaltatore di esibire idonea documentazione.

19.2.8

L'Appaltatore si impegna a trasferire nei contratti con i subappaltatori gli obblighi idonei ad attestare il regolare versamento dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di subappalto. L'Appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi dell'art. 1381 c.c. per l'esatto adempimento di detti obblighi da parte dei subappaltatori. L'Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta del Committente, tutta la documentazione idonea ad attestare la regolarità dei predetti trattamenti dei lavoratori dell'impresa subappaltatrice nonché a comunicare al Committente tutte le eventuali contestazioni che dovessero essere sollevate dai lavoratori del subappaltatore.

19.2.9

L'Appaltatore dovrà inoltre mantenere indenne e manlevato il Committente da qualsiasi richiesta avanzata nei suoi confronti dai suoi dipendenti e da quelli dell'impresa subappaltatrice conseguente al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali.

Articolo 19.3 Provvedimenti del Committente in caso di inadempimento

19.3.1

Fermo quanto previsto dalla normativa applicabile, per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui ai precedenti articoli 19.1 e 19.2 delle presenti Condizioni Generali, il Committente assegna un termine all'Appaltatore entro cui provvedere al relativo adempimento.

19.3.2

Accertato il ritardo nell'adempimento o nel caso in cui l'Appaltatore non abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta di adempimento nel termine assegnato, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile ovvero si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate trattenendo il relativo importo dalle somme dovute a qualsiasi titolo all'Appaltatore ovvero - nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore - dalle somme dovute a qualsiasi titolo al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

19.3.3

Qualora i crediti maturati a favore dell'Appaltatore - o del subappaltatore, nel caso sia previsto il pagamento diretto - siano insufficienti, l'Appaltatore ovvero il subappaltatore è tenuto a versare la differenza a saldo, fermo restando il diritto del Committente all'escussione della garanzia fideiussoria e di esperire l'azione ritenuta più conveniente per il reintegro del proprio credito.

TTTOLO IV CONTESTAZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE

Articolo 20 Contestazioni e riserve dell'Appaltatore – Forniture e Servizi

20.1.1

Salva diversa previsione contrattuale, qualora intenda sollevare contestazioni, pretese o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto, legate all'esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore, con apposita domanda, è tenuto a:

- a) formulare ed indicare in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
- b) precisare quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l'esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.

20.1.2

Le contestazioni, pretese e richieste di cui al comma 1 del presente articolo devono essere inviate, a pena di decadenza, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ovvero per lettera raccomandata a.r. al Direttore dell'esecuzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui i fatti e le circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili all'Appaltatore. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità e i termini di cui al presente articolo, l'Appaltatore decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente.

20.1.3

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il Committente comunica le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dall'Appaltatore. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali contestazioni, pretese e richieste si intendono respinte.

Articolo 20.2 Contestazioni e riserve dell'Appaltatore – Lavori

20.2.1

L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di iscrivere ogni volta, a pena di decadenza, una dettagliata riserva nel primo atto contabile successivo all'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che esso iscriva negli atti contabili.

20.2.2

L'Appaltatore ha, inoltre, l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

Nel caso in cui l'Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.

20.2.3

Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall'Appaltatore, si intendono rinunciate.

20.2.4

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità:

- a) la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal Direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al Contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

20.2.5

Qualora la contestazione dell'Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l'Appaltatore ritenga la sospensione, fin dall'inizio, illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'Appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicita nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio.

Fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori, ai sensi del quarto comma dell'art. 46 delle presenti Condizioni Generali.

20.2.6

Qualora, per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione ed il Direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie, l'onere per l'Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene operante dalla data della predetta registrazione.

20.2.7

Le domande formulate dall'Appaltatore e riferite a far valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse.

In nessun caso, le riserve possono avere per oggetto aspetti del progetto esecutivo predisposto dal Committente o a cura dello stesso che siano stati oggetto delle attività di verifica secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

TITOLO V DANNI PER FORZA MAGGIOR E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

Articolo 21 Danni per forza maggiore

21.1

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi contrattuali, salvo il caso in cui l'assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, da cause di forza maggiore o da caso fortuito che l'Appaltatore non abbia potuto evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal Contratto.

Il Committente non assume alcuna responsabilità per i danni, ivi compresi i danni per forza maggiore, che dovessero derivare all'Appaltatore e ai suoi dipendenti ovvero a terzi, nell'espletamento delle

prestazioni oggetto del Contratto, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.

Nei contratti di lavori, l'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non nell'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal Contratto. Nel caso di danni causati da caso fortuito o da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale o, in difetto, entro il termine di 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore spetta al Direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza dell'Appaltatore stesso, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

21.2

L'Appaltatore, ad ogni modo, non può invocare la forza maggiore nei seguenti casi, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) condizioni meteorologiche o fenomeni che l'Appaltatore, in ragione della propria esperienza, possa ragionevolmente prevedere e le cui conseguenze dannose avrebbero potuto essere evitate, in tutto o in parte, dall'Appaltatore;
- b) ritardi o incapacità di reperire materiali o risorse umane che si sono verificati sebbene fossero ragionevolmente prevedibili, o che avrebbero potuto essere evitati o corretti in anticipo;
- c) scioperi o vertenze sindacali nei confronti dell'Appaltatore o dei suoi Subappaltatori, salvo in caso di sciopero nazionale o di scioperi dell'intero settore;
- d) ritardi o violazioni contrattuali da parte di un Subappaltatore, salvo il caso in cui tali ritardi o violazioni contrattuali siano a loro volta una conseguenza di un evento di forza maggiore;
- e) lo stato del cantiere in cui vengono svolte le attività contrattuali, che è noto e approvato dall'Appaltatore;
- f) difficoltà tecniche, economiche o finanziarie dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori.

21.3

L'Appaltatore che ritiene di essere interessato da un evento di forza maggiore deve darne comunicazione al Committente per iscritto il prima possibile e, in ogni caso, non oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal giorno in cui l'Appaltatore stesso è venuto a conoscenza dell'evento. Nella suddetta comunicazione l'Appaltatore dovrà:

1. specificare le circostanze in cui tali fatti si sono verificati;
2. indicare la durata stimata dell'evento;
3. descrivere gli obblighi contrattuali il cui adempimento è impedito, in tutto o in parte, dall'evento di forza maggiore e le misure che sono state adottate per ridurre, ove possibile, gli effetti negativi di tale evento sull'esecuzione del Contratto;
4. allegare i documenti che dimostrano che i fatti invocati possano essere considerati un evento di forza maggiore.

21.4

Il Committente risponderà per iscritto accettando o respingendo la causa di forza maggiore e dandone adeguata motivazione, entro 20 (venti) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione. La mancata risposta del Committente nel termine non varrà come accettazione della causa invocata.

21.5

In caso di forza maggiore, l'adempimento degli obblighi contrattuali sarà sospeso per tutto il periodo in cui perdura l'evento di forza maggiore, senza che le Parti possano chiedere alcun indennizzo. Gli obblighi contrattuali non interessati dall'evento di forza maggiore continueranno a essere assolti in conformità ai termini e alle condizioni contrattuali in essere prima che si verificasse tale evento.

Articolo 22 Responsabilità dell'Appaltatore per danni

22.1

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure, comprese le opere provvisorie in caso di lavori, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, ai beni, all'ambiente, alle persone e alle cose.

L'Appaltatore è responsabile di eventuali danni che si verifichino in connessione con l'esecuzione, dipendenti o collegati con l'esercizio o con il traffico ferroviario, qualora:

- a) non dimostri di aver adottato ogni provvedimento prescritto dalle presenti Condizioni Generali, dal Capitolato Speciale, dal Capitolato Tecnico e dal Contratto o previsto da leggi, regolamenti, istruzioni e prescrizioni, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze e teso ad impedire l'evento, o ad evitare il danno;
- b) non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato usando l'ordinaria diligenza richiesta dalle circostanze del caso concreto.

22.2

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose del Committente od a terzi (cose e persone), per fatto proprio, dei suoi dipendenti o ausiliari, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.

22.3

L'Appaltatore è direttamente responsabile della conservazione delle preesistenti condizioni di stabilità di fabbricati e altri manufatti (ferroviari o di terzi) interessati dai lavori, per cui tutte le opere necessarie per riparare eventuali danni verificatisi in dipendenza dei lavori eseguiti fanno carico all'Appaltatore stesso.

22.4

A tal fine, prima dell'inizio dei lavori che potrebbero interessare fabbricati o manufatti o in qualsiasi altro momento in cui il Committente dovesse ritenerlo necessario, l'Appaltatore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alle constatazioni inerenti ai fabbricati o manufatti di cui sopra, in contraddittorio con personale incaricato dal Committente.

22.5

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le relative spese, comprese quelle per gli accertamenti catastali o per i relativi estratti, per disegni, fotografie, rilievi e misurazioni, nonché per gli avvisi ai proprietari.

22.6

Qualora nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei lavori ovvero il Direttore dell'esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile dell'esecuzione del Contratto, nella quale indica il fatto e le

presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per il Committente le conseguenze dannose.

22.7

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

TTTOLO VI MODIFICHE CONTRATTUALI

Articolo 23 Modifiche del Contratto

23.1

Il Contratto può essere modificato durante il suo periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste dal Codice, dalle presenti Condizioni Generali e dal Contratto stesso, il quale può specificare la nozione di variante in corso d'opera.

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le modifiche, che possono anche comportare l'aumento o la diminuzione delle prestazioni appaltate, devono essere autorizzate per iscritto dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al Contratto. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche.

23.2

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore abbia dato esecuzione di sua iniziativa a variazioni o addizioni, il Direttore dell'esecuzione /dei lavori può ordinare all'Appaltatore la rimessa in pristino della situazione originaria, a cura e spese di quest'ultimo, fermo restando che in nessun caso l'Appaltatore potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le attività eseguite.

23.3

Qualora le variazioni o addizioni eseguite dall'Appaltatore di sua iniziativa risultino in sede di collaudo/verifica di conformità indispensabili per l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni/lavori, il Committente può, tuttavia, disporre la conservazione pagandone l'importo in base ai prezzi contrattuali ovvero ai nuovi prezzi definiti ai sensi del successivo comma 7 del presente articolo.

23.4

Nel caso di cui all'articolo 120, co. 9, del Codice, qualora previsto nei documenti di gara e/o contrattuali iniziali, il Committente, con apposito ordine scritto, può ordinare un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, imponendone l'esecuzione ai medesimi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto. L'ordine, a firma del Direttore dell'esecuzione /dei lavori, deve contenere gli estremi dell'autorizzazione del Responsabile dell'esecuzione del Contratto, la descrizione delle variazioni, l'eventuale cronoprogramma aggiornato, il corrispettivo calcolato, se del caso, applicando i nuovi prezzi di cui al successivo comma 7 e, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione delle prestazioni.

Salva diversa previsione contrattuale, l'ordine è accompagnato da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere per accettazione ovvero per esercitare il proprio motivato dissenso. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all'ordine, salva la possibilità di sollevare contestazioni nei modi e nei tempi stabiliti delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

23.5

Qualora le modifiche del Contratto comportino un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore ad un quinto dell'importo contrattuale, il Committente sottopone all'Appaltatore un atto

aggiuntivo al Contratto, contenente gli estremi dell'autorizzazione del Responsabile dell'esecuzione del Contratto, l'indicazione delle prestazioni da eseguire, le condizioni, anche economiche, e i termini di esecuzione.

In tal caso, l'Appaltatore può sottoscrivere l'atto aggiuntivo, ovvero recedere dal Contratto con il solo diritto al pagamento delle prestazioni eseguite valutate ai prezzi contrattuali. A tal fine, raggiunti i sei quinti dell'importo contrattuale, o anche prima ove sia possibile prevedere il superamento di tale limite, il Direttore dell'esecuzione/dei lavori ne dà comunicazione all'Appaltatore, il quale, nel termine di 10 (dieci) giorni, deve dichiarare per iscritto al Committente se intende recedere dal Contratto oppure proseguire le prestazioni e a quali eventuali diversi prezzi, patti e condizioni. In questa ultima ipotesi, il Committente deve rendere note le proprie determinazioni entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni.

23.6

Ove l'Appaltatore, dopo avere ricevuto la comunicazione di cui al comma che precede, prosegua le prestazioni senza chiedere né il recesso né nuove condizioni, le maggiori prestazioni si intendono assunte agli stessi prezzi patti e condizioni del Contratto. Qualora il Committente non comunichi le proprie determinazioni entro il termine di cui al comma che precede, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

23.7

Qualora le modifiche del Contratto rendano necessario eseguire lavorazioni o servizi o la fornitura di materiali non previsti nel Contratto, ovvero di specie e/o qualità diverse da quelle previste nel Contratto medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni, dei servizi ovvero dei materiali sono determinati, salvo diversa previsione contrattuale, in ordine di priorità:

- a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni, servizi o materiali consimili compresi nel Contratto;
- b) desumendoli dai prezziari utilizzati dal Committente o dalle tariffe eventualmente richiamate nel Contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi anche con indagini di mercato, effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione/dei lavori e l'Appaltatore, e approvati dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto.

I nuovi prezzi, detratti gli eventuali oneri della sicurezza, sono soggetti al ribasso d'asta.

I nuovi prezzi sono concordati tra il Committente e l'Appaltatore, il quale, in caso di disaccordo, non può, in alcun caso, rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta, fermo restando il proprio diritto di iscrivere riserva nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 20.1 e 20.2 delle presenti Condizioni Generali.

23.8

Negli appalti di lavori, qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'Appaltatore e la modifica del Contratto, in conformità alle previsioni del Codice, sia finalizzata ad ovviare ad errori od omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore, sono a totale carico di quest'ultimo l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattualmente previsti e gli ulteriori danni subiti dal Committente.

Fermo quanto precede, il Committente verifica in contraddittorio con il progettista e l'Appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.

23.9

Qualora l'Appaltatore intenda presentare una proposta di modifica ai sensi dell'art. 120, co. 7, del Codice, tale proposta dovrà comunque essere formulata con modalità e tempi che non comportino interruzione

o rallentamento nell'esecuzione dei lavori, così come stabilito nel cronoprogramma. Resta inteso che, nel caso in cui tale proposta di modifica non sia approvata dal Committente, l'Appaltatore non potrà vantare, ad alcun titolo, alcuna pretesa a risarcimenti, indennizzi o compensi per le attività eventualmente svolte e legate alla proposta formulata.

23.10

Ai fini del presente articolo, l'importo del Contratto è formato dal corrispettivo contrattuale, aumentato di quello relativo a modifiche già intervenute nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all'Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni.

CAPO III ESECUZIONE

TITOLO I ESECUZIONE FORNITURE E SERVIZI

SEZIONE I DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 24 Organi dell'esecuzione: Responsabile dell'esecuzione del Contratto e Direttore dell'esecuzione

24.1

L'esecuzione del Contratto ha luogo sotto la cura e vigilanza di un Responsabile dell'esecuzione del Contratto.

Al Responsabile dell'esecuzione del Contratto spettano le attività di coordinamento, di direzione e di controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto. A tale fine, il Responsabile dell'esecuzione del Contratto provvede a porre in essere le condizioni perché l'esecuzione delle prestazioni possa avere luogo e possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati, nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori, oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità della prestazione.

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto svolge in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione (ove nominato) le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del Contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto è anche il Direttore dell'esecuzione, salva diversa valutazione del Committente anche in relazione all'importo dell'appalto, al carattere particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico dello stesso, tale da rendere necessario l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero in quanto l'appalto è caratterizzato dall'utilizzo di componenti e di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

24.2

Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione dell'appalto verificandone la conformità alle prescrizioni contrattuali.

A tal fine, al Direttore dell'esecuzione sono affidati i seguenti compiti e attività:

- a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento;
- b) dare avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il Contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del Contratto e fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e le direttive necessarie. Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'Appaltatore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dal Committente, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'Appaltatore finalizzate a far valere

pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal Codice il Direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire;

c) verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del Contratto, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al Responsabile dell'esecuzione del Contratto;

d) valutare la qualità e l'adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal Contratto o dal Capitolato e soggetti alle eventuali miglorie autorizzate dal Committente;

e) garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

f) segnalare tempestivamente al Responsabile dell'esecuzione del Contratto eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del Responsabile dell'esecuzione del Contratto delle penali inserite nel Contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento, nei casi consentiti;

g) provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del Contratto e monitorare l'andamento degli indici revisionali dei prezzi secondo le modalità e le tempistiche contrattualmente previste, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi. Al fine di procedere con i pagamenti all'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l'accertamento al Responsabile dell'esecuzione del Contratto;

h) qualora previsto contrattualmente, dopo la comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro 5 (cinque) giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi 5 (cinque) giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al Responsabile dell'esecuzione del Contratto, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore;

i) procedere a verifiche di conformità dei servizi prestati e dei beni e materiali forniti dall'Appaltatore, qualora tale attività non sia svolta dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto ovvero dai soggetti terzi a tal fine incaricati;

l) svolgere i compiti e le attività ad esso attribuiti dalle presenti Condizioni Generali, dai regolamenti interni del Committente e dal Contratto;

In fase di esecuzione il Responsabile dell'esecuzione del Contratto e il Direttore dell'esecuzione possono nominare degli ausiliari, scelti fra il personale appartenente all'organizzazione del Committente, di cui avvalersi nella gestione operativa del Contratto, fermo restando che gli ausiliari non possono compiere gli atti riservati alla competenza del Responsabile dell'esecuzione del Contratto o del Direttore dell'esecuzione (ove nominato).

Articolo 25 – Avvio delle prestazioni

25.1

Il Contratto stabilisce il termine entro il quale deve essere dato avvio all'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni e alle direttive rese dal Committente ai fini dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni.

25.2

Ove contrattualmente previsto, delle operazioni di avvio dell'esecuzione del Contratto è redatto, in contraddittorio con l'Appaltatore, apposito verbale contenente le indicazioni ritenute necessarie in relazione alla natura della prestazione.

Il verbale è redatto in doppio esemplare, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dall'Appaltatore.

In particolare, il verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni contiene:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'Appaltatore svolge le attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'Appaltatore da parte del Committente per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono essere effettivamente svolte le prestazioni oggetto del Contratto sono liberi da persone o cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività;
- d) le necessarie istruzioni nel caso in cui, per l'estensione delle aree o dei locali ovvero per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione delle prestazioni, l'avvio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi.

Qualora intenda far valere contestazioni o pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi, dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a formulare, a pena di decadenza, esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni, ferma la necessità di confermare la propria contestazione, sempre a pena di decadenza, nei termini e con le modalità previste nelle presenti Condizioni Generali.

Qualora l'Appaltatore ritenga incomplete le informazioni necessarie per l'avvio delle prestazioni, è tenuto a segnalare al Committente, per tempo, le eventuali informazioni ritenute mancanti.

25.3

Nell'ipotesi in cui, per fatto o colpa del Committente, l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni abbia luogo in ritardo rispetto al termine contrattualmente stabilito, l'Appaltatore può diffidare il Committente affinché, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'atto di diffida, venga dato luogo all'esecuzione delle prestazioni. Decorso tale termine, l'Appaltatore può notificare al Committente medesimo istanza di recesso dal Contratto.

Nel caso in cui il Committente accolga l'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, complessivamente non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto del Contratto:

- a) 1% (uno per cento) per la parte dell'importo sino a 258.000 euro (Euro duecentocinquantottomila/00);
- b) 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) per la parte dell'importo compresa tra 258.000 euro (Euro duecentocinquantottomila/00) e 1.549.000 euro (Euro unmilione cinquecento quarantanovemila/00);
- c) 0,20% (zero virgola venti per cento) per la parte di importo eccedente 1.549.000 euro (Euro unmilione cinquecento quarantanovemila/00).

Nell'ipotesi in cui l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto al ristoro dei danni derivanti dal ritardo, in misura pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista nel periodo di ritardo, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza sino alla data di effettivo avvio dell'esecuzione del Contratto.

Nessun'altra somma, oltre a quelle indicate dal presente articolo, può spettare all'Appaltatore a titolo di rimborso, indennizzo o compenso.

Articolo 26 Termini contrattuali, sospensione dell'esecuzione del Contratto e proroghe

26.1 Termini contrattuali, sospensione dell'esecuzione del Contratto e proroghe

26.1.1

L'appalto deve essere eseguito nel rispetto dei termini stabiliti in Contratto.

26.1.2

L'Appaltatore, qualora per fatti e circostanze obiettivi, imprevisi e imprevedibili, allo stesso non imputabili, non sia in grado di dare esecuzione al Contratto nei termini ed alle condizioni stabiliti, può presentare motivata istanza di proroga al Committente, con l'indicazione analitica delle cause del ritardo e dei maggiori tempi richiesti.

26.1.3

L'istanza di cui al precedente comma deve pervenire al Committente prima della scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del Contratto. In tal caso, il Committente, fatto salvo quanto disposto dall'art. 88 delle presenti Condizioni Generali, può concedere, una volta accertata la fondatezza dell'istanza di cui al precedente comma, una proroga del termine ultimo per eseguire la prestazione, nella misura che ritenga giustificata.

26.1.4

La proroga dei termini di cui al comma 3 del presente articolo e la sospensione dell'esecuzione del Contratto di cui ai successivi commi 6, 7 e 8 del presente articolo 26.1 (per il tempo in cui essa si protragga) escludono l'applicazione delle penali di cui all'art. 86 delle presenti Condizioni Generali.

26.1.5

Salva diversa disposizione contrattuale, il mese di agosto non rientra nel computo dei termini contrattuali.

26.1.6

Fatta salva la disciplina in materia di Collegio Consultivo Tecnico di cui al successivo articolo 99, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, l'esecuzione o la realizzazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione delle stesse. In tal caso, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di redigere modifiche o varianti in corso d'opera, nei casi consentiti dalla disciplina vigente.

26.1.7

In caso di pubblico interesse o necessità, il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione delle prestazioni. In tale ipotesi, qualora la sospensione, salva diversa previsione contrattuale, sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso, se a più riprese, sia superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Contratto, e in ogni caso a 365 (trecentosessantacinque) giorni, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza alcuna indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti termini, in cui è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di scioglimento del Contratto.

Rientra tra le ragioni di pubblico interesse che giustificano la sospensione dell'esecuzione ai sensi del presente comma anche l'interruzione dell'erogazione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione o della Provincia autonoma.

26.1.8

Il Committente ha, inoltre, facoltà di disporre una o più sospensioni dell'esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo 26.1, per un periodo che, in una o più riprese, non può

superare il 10% (dieci per cento) della durata del Contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

26.1.9

La sospensione, disposta ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo 26.1, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo 26.1, ovvero qualora ritenga che siano stati superati i limiti di durata indicati ai commi 7 e 8 del presente articolo 26.1, senza che l'esecuzione delle prestazioni sia ripresa, può diffidare per iscritto il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce condizione necessaria perché l'Appaltatore possa far valere le proprie pretese una volta ripresa l'esecuzione del Contratto, qualora intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, ai sensi del successivo articolo 26.2 delle presenti Condizioni Generali.

26.1.10

Qualora la regolare esecuzione delle prestazioni sia impedita solo parzialmente, l'Appaltatore è tenuto a proseguire la parte di esecuzione eseguibile, mentre viene disposta - dandone atto in apposito verbale - la sospensione della parte non eseguibile, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima.

26.1.11

Nel caso di sospensione parziale, l'eventuale proroga del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione delle prestazioni verrà concordata in contraddittorio tra le Parti. In caso di mancato accordo, la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto al successivo comma 13 del presente articolo 26.1, salvo il diritto dell'Appaltatore di far valere, limitatamente all'entità della proroga medesima, le proprie richieste ai sensi e secondo i termini di cui all'art. 20.1 delle presenti Condizioni Generali.

26.1.12

Il Direttore dell'esecuzione redige il verbale di sospensione delle prestazioni indicando le ragioni che ne hanno determinato l'interruzione. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione sia diverso dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto, il verbale è trasmesso a quest'ultimo entro 10(dieci) giorni dalla data in cui è stato redatto.

Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dall'Appaltatore, contiene l'indicazione di elementi e circostanze rilevanti per la successiva verifica della fondatezza di eventuali pretese dell'Appaltatore, quali, a titolo esemplificativo:

- a) lo stato di avanzamento delle prestazioni, con indicazione di quelle già effettuate;
- b) le prestazioni la cui esecuzione è sospesa;
- c) le cautele da adottare affinché la ripresa delle attività possa avere luogo senza eccessivi oneri per il Committente.

Delle operazioni di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell'esecuzione non appena siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione. Il verbale di ripresa delle prestazioni è sottoscritto dall'Appaltatore ed è eventualmente inviato al Responsabile dell'esecuzione del Contratto nei modi e nei termini di cui al secondo periodo del presente comma. Nel verbale è indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione delle prestazioni stabilite in Contratto.

26.1.13

La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, comporta il differimento del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.

Nell'ipotesi di sospensione parziale, ai sensi del precedente comma 11 del presente articolo 26.1, il differimento del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni è stabilito in misura pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle prestazioni non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale delle prestazioni che si sarebbero dovute realizzare nel periodo di durata della sospensione parziale secondo il piano di gestione della Fornitura.

Articolo 26.2 Illegittima durata delle sospensioni

26.2.1

Per le sospensioni totali o parziali che si protraggono oltre la cessazione delle cause di cui al comma 6 e al comma 7 del precedente articolo 26.1, ovvero oltre la scadenza del periodo massimo di sospensione stabilito dal comma 7 e dal comma 8 del precedente articolo 26.1, il danno dell'Appaltatore è quantificato, ai sensi dell'art. 1382 c.c. e, salva diversa disposizione contrattuale, secondo i seguenti criteri:

- a) le spese generali sono determinate nella misura contrattualmente determinata in percentuale sull'importo del Contratto (o dell'importo delle attività sospese, in caso di sospensione parziale), al netto delle spese generali stesse e dell'utile di commessa, rapportata alla durata della sospensione che eccede la cessazione delle cause di cui ai citati commi 6 e 7 del precedente articolo 26.1, ovvero la scadenza del periodo massimo di sospensione stabilito dai sopra citati commi 7 e 8 del precedente articolo 26.1;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la tardiva percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi computati, per la durata di cui alla precedente lett. a), sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (o dell'importo delle attività sospese, in caso di sospensione parziale), al netto dell'utile di commessa e commisurati al saggio legale di mora di cui all'art. 2, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 231/2002.

Qualora intenda ottenere l'indennizzo di cui al presente comma, l'Appaltatore ha l'onere di:

- a) formulare la diffida di cui al comma 9 del precedente articolo 26.1;
- b) iscrivere esplicita contestazione sul verbale di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni;
- c) confermare la contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 20 delle presenti Condizioni Generali.

Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incombenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), comporta la decadenza dell'Appaltatore dall'indennizzo.

26.2.2

In caso di originaria insussistenza delle cause di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 26.1, indicate nel verbale di sospensione, il danno dell'Appaltatore è quantificato, ai sensi dell'art. 1382 c.c. e, salva diversa disposizione contrattuale, secondo i criteri richiamati nel precedente comma 1 del presente articolo 26.2, applicati limitatamente alla durata della sospensione che eccede il periodo massimo di sospensione stabilito dal comma 8 del precedente articolo 26.1. Qualora intenda ottenere l'indennizzo di cui al presente comma, l'Appaltatore ha l'onere di:

- a) iscrivere esplicita contestazione, sia sul verbale di sospensione, sia sul verbale di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni;
- b) confermare la contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 20.1 delle presenti Condizioni Generali.

Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incombeni di cui alle precedenti lettere a) e b) comporta la decadenza dell'Appaltatore dall'indennizzo.

26.2.3

Al di fuori delle voci elencate al comma 1 del presente articolo 26.2, non sono ammesse, a titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno.

Articolo 27 Custodia dei beni di proprietà del Committente

27.1

Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'allestimento dell'appalto, il Committente consegni all'Appaltatore, nel luogo convenuto, materie prime, materiali in tutto o in parte già lavorati o apparecchiature, nonché modelli, stampi, calibri, sagome, maschere campioni od altro, comunque destinati ad essere integrati nell'appalto o per attività connesse, l'Appaltatore predispone e mantiene attive procedure documentate per tenere sotto controllo la verifica, l'immagazzinamento e la manutenzione dei suddetti beni.

27.2

L'Appaltatore è, in ogni caso, responsabile, in qualità di depositario, di tutti i beni che gli siano stati consegnati ai sensi del presente articolo.

27.3

I beni di cui al presente articolo devono essere custoditi, compatibilmente con le esigenze delle prestazioni, separatamente dai beni di proprietà dell'Appaltatore e/o di terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli recanti la dicitura "Proprietà" seguita dal nominativo del Committente. È in facoltà del Committente procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.

27.4

Ogni prodotto perso, danneggiato o, comunque, inadatto o inidoneo all'utilizzazione deve essere registrato e notificato al Committente. L'Appaltatore è, comunque, tenuto, anche nell'ipotesi in cui avarie, smarrimenti, furti, sottrazioni o altri eventi simili derivino da cause di forza maggiore, a reintegrare le parti comunque avariate o mancanti ovvero a rimborsarne il valore ai prezzi di mercato per materiale reso sul luogo.

27.5

L'Appaltatore è tenuto a restituire apparecchiature, modelli, calibri, sagome maschere e campioni ricevuti dal Committente, in condizioni di perfetta efficienza, non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di verifica di conformità dell'ultima partita approntata ovvero dalla data della verifica di conformità del servizio, restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

27.6

Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo sono redatti appositi verbali.

Articolo 28 Verifica di conformità

28.1

Gli appalti di forniture e servizi sono soggetti a verifica di conformità, con le modalità stabilite in Contratto, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì,

lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

28.2

Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, il Committente può effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Salvo motivate esigenze, le attività di verifica sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.

28.3

Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme vigenti, il Committente può effettuare le attività di verifica di conformità in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

28.4

La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto o dal Direttore dell'esecuzione ed è avviata e conclusa entro i termini previsti in Contratto, salvo il termine massimo stabilito dall'art. 116, co. 2, del Codice. Nei casi di cui all'art. 116, co. 5, secondo periodo, del Codice il Committente può attribuire l'incarico della verifica di conformità a un soggetto ovvero a una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare.

28.5

Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Appaltatore, con assegnazione di un termine per adempiere.

28.6

Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato a conclusione della fornitura o del servizio da verificare, contiene almeno:

- a) gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'Appaltatore;
- c) il nominativo del Direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- g) il verbale del controllo definitivo;
- h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'Appaltatore per danni da rifondere alla Committente per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
- i) la certificazione di verifica di conformità.

28.7

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

28.9

Il certificato di verifica di conformità è trasmesso dal soggetto che lo rilascia al Responsabile dell'esecuzione del Contratto che lo trasmette all'Appaltatore, il quale lo sottoscrive nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.

28.10

Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'Appaltatore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

28.11

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'Appaltatore, si procede al pagamento della rata di saldo nel rispetto di quanto previsto al Capo IV delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 29 Certificato di regolare esecuzione

29.1

Qualora il Committente, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie europee, non si avvalga della facoltà di conferire a terzi l'incarico di verifica di conformità per i servizi e le forniture, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dell'esecuzione e confermato dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto. Il certificato di regolare esecuzione viene emesso entro il termine previsto nel Contratto, comunque non superiore a tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

29.2

Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'Appaltatore;
- c) il nominativo del Direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

29.3

Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore dell'esecuzione, è trasmesso al Responsabile dell'esecuzione del Contratto, che ne prende atto e ne conferma la completezza.

29.4

A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della rata di saldo nel rispetto di quanto previsto al Capo IV delle presenti Condizioni Generali.

SEZIONE II ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Articolo 30 Informazioni tecniche

Articolo 30.1 Progetti: Disegni e documentazioni tecniche del Committente

30.1.1

Nell'ipotesi in cui la fornitura sia eseguita sulla base di progetti, disegni e documentazioni tecniche predisposti dal Committente, l'Appaltatore procede alla loro preventiva verifica e segnala, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla loro ricezione o entro l'eventuale diverso

termine contrattualmente previsto, eventuali anomalie. I dati su cui è basata la progettazione del prodotto oggetto della fornitura, compresi quelli cogenti per leggi e regolamenti, devono essere identificati e documentati e la loro definizione deve essere riesaminata dall'Appaltatore per assicurarne l'adeguatezza. L'Appaltatore richiede i chiarimenti ritenuti necessari prima di procedere e, ove se ne evidenzia la necessità, durante la fase di esecuzione del Contratto.

30.1.2

Una volta decorso il termine di cui al precedente comma, nessun errore, carenza od omissione dei progetti, disegni e documentazioni tecniche e nessuna difformità con le prescrizioni tecniche, che vengano successivamente riscontrati, possono essere invocati dall'Appaltatore a giustificazione di ritardi o difetti di fabbricazione. L'Appaltatore è, comunque, tenuto a segnalare al Committente errori, carenze od omissioni dei progetti, disegni e documentazioni tecniche, ai quali è tenuto a porre rimedio, a propria cura e spese, secondo le istruzioni impartite al riguardo dal Committente stesso.

30.1.3

I progetti sono sottoposti alle attività di verifica con le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

[Articolo 30.2 Progetti: Disegni e documentazioni tecniche dell'Appaltatore](#)

30.2.1

Nell'ipotesi in cui la fornitura debba essere eseguita sulla base di progetti, disegni e documentazioni tecniche in tutto o in parte elaborati dall'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a trasmettere al Committente entro il termine stabilito nel Piano di Qualità ovvero, qualora l'Appaltatore non presenti il Piano della Qualità, entro il termine stabilito nel Contratto, i progetti, disegni e la documentazione tecnica elaborata per l'esecuzione della fornitura, datati e firmati.

30.2.2

I progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell'arte ed in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente.

30.2.3

I progetti, i disegni e gli elaborati tecnici predisposti dall'Appaltatore sono sottoposti all'approvazione del Committente, secondo le modalità stabilite nei documenti di pianificazione della qualità. Nell'ipotesi in cui non sia previsto che l'Appaltatore presenti un Piano della Qualità, i progetti, i disegni e gli elaborati tecnici da esso predisposti sono sottoposti all'approvazione del Committente entro il termine stabilito in Contratto.

30.2.4

In nessun caso l'Appaltatore può procedere all'avvio di una successiva fase di sviluppo del progetto, ovvero avviare la realizzazione del materiale, fino a quando una copia della documentazione di cui al presente articolo non gli sia restituita approvata dal Committente.

30.2.5

Il Committente comunica all'Appaltatore le eventuali correzioni e/o modifiche da introdurre secondo le modalità stabilite nei documenti di pianificazione della qualità (e, in particolare, nelle procedure di controllo della progettazione) ovvero, nell'ipotesi in cui non sia prevista la predisposizione di documenti di pianificazione della qualità e salva una diversa previsione contrattuale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

In tale ultima ipotesi, l'Appaltatore deve tener conto di tutte le modifiche eventualmente richieste, riportandole integralmente negli elaborati in suo possesso in qualunque modo interessati alle modifiche medesime. Qualora l'entità delle correzioni e/o modifiche richieste sia tale da rendere necessaria una nuova trasmissione al Committente degli elaborati di cui al presente articolo, l'Appaltatore deve provvedervi, salva diversa previsione contrattuale, entro i successivi 15 (quindici) giorni.

30.2.6

L'approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente non esonera, nemmeno in parte, l'Appaltatore dalla piena responsabilità dell'esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali.

30.2.7

Una volta approvati, gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte dell'Appaltatore, senza esplicita autorizzazione del Committente.

30.2.8

I progetti sono sottoposti alle attività di verifica con le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Articolo 30.3 Campioni del Committente

Qualora la fornitura debba essere effettuata sulla base anche di campioni di materiali messi a disposizione dal Committente, l'Appaltatore è tenuto a fornire materiali perfettamente rispondenti alla richiesta del Committente sia nelle caratteristiche per le quali valgono le prescrizioni tecniche e dei disegni, sia nelle caratteristiche per le quali valgono i campioni ricevuti.

Articolo 30.4 Campioni dell'Appaltatore

30.4.1

Qualora la fornitura debba essere effettuata sulla base di campioni dei materiali messi a disposizione dall'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto, a richiesta del Committente, a presentare, in qualsiasi momento della produzione, campioni di fabbricazione per i relativi esami.

30.4.2

Qualora detti campioni siano accettati, essi diventano parte della fornitura; nel caso in cui vengano rifiutati, rimangono a carico dell'Appaltatore, che è tenuto a presentarne altri.

30.4.3

I campioni possono essere richiesti dal Committente o presentati d'iniziativa dall'Appaltatore in due o più esemplari; in tal caso, uno di essi, munito di un contrassegno di accettazione, è restituito all'Appaltatore che ha la facoltà di riconsegnarlo al Committente una volta completata la fornitura.

30.4.4

In nessun caso, l'accettazione dei campioni da parte del Committente esonera l'Appaltatore dagli obblighi di garanzia previsti nelle presenti Condizioni Generali e, ove presenti, nel Contratto.

30.4.5

Qualora previsto dalla disciplina europea ovvero nazionale in tema di armonizzazione tecnica, l'Appaltatore anche tramite un suo mandatario, sottopone i campioni (tipi) all'esame di un organismo notificato di sua scelta, perché verifichi la piena conformità dei campioni con i requisiti essenziali stabiliti dalla normativa di armonizzazione tecnica.

Articolo 30.5 Modelli, stampi, maschere

30.5.1

Qualora sia contrattualmente previsto che modelli, stampi, maschere, di proprietà del Committente siano consegnati all'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a:

- i. verificare che gli stessi siano in perfetta efficienza e idonei all'allestimento della fornitura, secondo le indicazioni dei disegni e le prescrizioni dei capitolati;
- ii. segnalare, entro 15 (quindici) giorni dalla data della consegna, eventuali discordanze che riscontrasse nonché eventuali difetti non rilevati all'atto della consegna stessa. Qualora modelli, stampi e maschere dovessero essere persi, danneggiati ovvero risultare inadatti all'uso, l'Appaltatore procede alla loro registrazione e ne dà notizia al Committente. Restano a carico dell'Appaltatore le conseguenze derivanti dalla mancata o imperfetta osservanza di tali obblighi.

30.5.2

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare modelli, stampi e maschere, secondo le buone regole dell'arte, in modo da mantenerli in perfetta efficienza e non può introdurre alcuna modifica a dette attrezzature, senza aver preventivamente ottenuto un'autorizzazione scritta del Committente.

30.5.3

Il Committente può consegnare all'Appaltatore propri calibri e sagome da usare esclusivamente per il riscontro dei calibri e delle sagome approntati dall'Appaltatore.

Articolo 30.6 Strumenti di misura e di controllo dell'Appaltatore

30.6.1

L'Appaltatore provvede, a sua cura e spese, all'acquisizione dei calibri, delle sagome e di tutti gli altri strumenti di misura e di controllo per la fabbricazione e il collaudo dei materiali che costituiscono la fornitura.

30.6.2

Calibri e sagome dell'Appaltatore devono essere tenuti a disposizione del Committente anche durante il periodo di garanzia previsto nelle presenti Condizioni Generali e, ove presenti, nel Contratto.

30.6.3

Ai fini del presente articolo, l'Appaltatore predispone e mantiene attive procedure documentate, idonee a tenere sotto controllo, tarare e mantenere le apparecchiature per prova, misurazione e collaudo (compreso eventualmente il software di prova) dallo stesso Appaltatore utilizzate allo scopo di dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti specificati. Le apparecchiature per prova, misurazione e collaudo devono essere utilizzate secondo modalità che siano tali da assicurare che la loro eventuale incertezza di misura sia conosciuta, resa nota ed accettata dal Committente, nonché compatibile con le esigenze di misurazione richieste.

30.6.4

Nell'ipotesi in cui un software di prova o riferimenti comparativi siano utilizzati per attività di controllo e collaudo, essi devono essere verificati, per assicurarne l'idoneità e verificare l'accettabilità del prodotto, prima della loro utilizzazione in produzione, installazione o assistenza e devono essere ricontrollati a intervalli di tempo prestabiliti. L'Appaltatore deve stabilire l'estensione e la frequenza di tali controlli e deve conservare le relative registrazioni per darne evidenza al Committente.

30.6.5

Nell'ipotesi in cui la disponibilità di dati tecnici relativi alle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo costituisca un requisito specificato, tali dati devono essere resi disponibili, qualora richiesto dal Committente ovvero da un soggetto da quest'ultimo incaricato, allo scopo di consentire la verifica dell'adeguatezza delle apparecchiature stesse sotto il profilo funzionale.

Articolo 31 Lavorazioni

Articolo 31.1 Inizio e svolgimento delle lavorazioni

31.1.1

L'Appaltatore è tenuto a dare esecuzione alle prescrizioni contrattuali in conformità ai programmi temporali delle attività descritte nel Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.) e nelle altre sezioni del Piano della Qualità. Ogni eventuale modifica dovrà essere tempestivamente comunicata al Committente.

31.1.2

Nella ipotesi in cui, per l'esecuzione della fornitura, non sia prevista la predisposizione da parte dell'Appaltatore di documenti di pianificazione della qualità, l'Appaltatore medesimo comunica per iscritto all'Organismo di Sorveglianza e Controllo, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla conclusione del Contratto, ovvero entro il diverso termine contrattualmente stabilito:

- i. l'arrivo dei materiali destinati all'allestimento della fornitura e comunque acquisiti, ovvero la disponibilità dei materiali stessi presso i propri magazzini;
- ii. nonché, con congruo anticipo, la data d'inizio delle lavorazioni e il programma di massima per il loro svolgimento.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante le fasi delle lavorazioni.

31.1.3

Qualora, durante la fase di allestimento della fornitura, sopraggiungano impreviste difficoltà tali da determinare interruzioni o ritardi, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente.

Articolo 31.2 Divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle prescrizioni tecniche

31.2.1

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dall'Organismo di Sorveglianza e Controllo, in ordine all'applicazione delle prescrizioni tecniche riguardanti l'oggetto del Contratto; esso ha, tuttavia, facoltà di presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla disposizione impartita, motivato esposto all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto. In nessun caso l'Appaltatore può, tuttavia, sospendere o ritardare le lavorazioni.

Articolo 31.3 Accesso dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente

31.3.1

L'Appaltatore, qualora abbia accesso agli impianti del Committente, ovvero di altre Società del Gruppo FS, per esaminare o ritirare modelli, stampi, maschere od altro, per assistere a verifiche o collaudi, per eseguire lavori in opera o per qualsiasi altro motivo inerente all'esecuzione della fornitura, si impegna ad osservare e far osservare dai suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori, tutte le disposizioni di legge, nonché le prescrizioni vigenti nell'impianto e quelle eventualmente impartite dai dirigenti dell'impianto stesso.

31.3.2

In ogni caso, il Committente ovvero le altre Società del Gruppo FS, nei cui impianti l'Appaltatore abbia avuto accesso, sono manlevati da ogni responsabilità per infortuni o danni che l'Appaltatore, i suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori possano, per qualsiasi altra causa, subire.

31.3.3

L'Appaltatore risponde dei danni cagionati al Committente, o a terzi, per fatto o colpa propri ovvero dei suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori.

31.3.4

Il Committente ovvero le altre Società del Gruppo FS nei cui impianti l'Appaltatore abbia avuto accesso non possono, in alcun caso, essere considerati depositari degli strumenti, attrezzi od altri materiali introdotti dall'Appaltatore nei propri impianti; in tale ipotesi, custodia e conservazione di tali strumenti, attrezzi od altri materiali sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, senza che possa essere contestata, in capo al Committente, ovvero alle altre Società del Gruppo FS nei cui impianti l'Appaltatore abbia avuto accesso, alcuna responsabilità per eventuali mancanze, sottrazioni, deterioramenti, distruzioni parziali o totali, a qualsiasi causa dovuti.

Articolo 32 Sorveglianza e verifiche

Articolo 32.1 Accertamenti e verifiche durante le prestazioni e accesso nei locali dell'Appaltatore

32.1.1

Il Committente ha facoltà di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo la corretta osservanza, da parte dell'Appaltatore ovvero dei subappaltatori, subcontraenti o ausiliari in genere, di

tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitati, tra l'altro, mediante:

- i) l'esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici;
- ii) riunioni nelle fasi di progettazione, fabbricazione in officina, costruzione, montaggio ecc.;
- iii) sorveglianza tecnica sulle attività produttive;
- iv) partecipazione a qualifiche, prove e verifiche;
- v) partecipazione alle prove di collaudo;
- vi) verifiche ispettive.

32.1.2

A tal fine, il Committente, mediante dipendenti, ausiliari o collaboratori, propri ovvero nominati da un altro ente (da esso Committente incaricato), è in facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti dell'Appaltatore, dei subappaltatori o subcontraenti in genere, al fine di seguire le prestazioni inerenti all'allestimento dell'appalto e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali o, in assenza di specifiche norme, alle buone regole dell'arte. In base alla documentazione di pianificazione della qualità presentata dall'Appaltatore, il Committente individua le attività al cui svolgimento intende presenziare (fasi notificanti: "N") ovvero, in casi particolari, le attività oltre le quali l'Appaltatore non può procedere in assenza di una esplicita autorizzazione da parte del Committente medesimo (fasi vincolanti: "V").

L'Appaltatore, in ogni caso, è tenuto ad informare il Committente dell'inizio delle relative attività, con un preavviso stabilito in Contratto, ma mai inferiore a 5 (cinque) giorni.

Le attività delle fasi indicate come notificanti potranno essere eseguite soltanto alla presenza del Committente; quest'ultimo, ove non intenda presenziare, dovrà rendere per iscritto una esplicita rinuncia, fatta salva una diversa previsione contrattuale.

32.1.3

Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di controllare in qualunque momento l'idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dall'Appaltatore, dai suoi subappaltatori o subcontraenti in genere, per assicurare e attestare la qualità delle prestazioni.

32.1.4

Il Committente può eseguire o ripetere tutte le prove ritenute opportune, presso propri laboratori o comunque di proprio gradimento.

32.1.5

In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell'esclusivo interesse del Committente, sollevano l'Appaltatore dalle responsabilità circa la corretta esecuzione delle prestazioni, ivi incluse le responsabilità circa i requisiti dei materiali ai sensi dell'art. 78 delle presenti Condizioni Generali.

32.1.6

Durante lo svolgimento delle operazioni di verifica di cui al presente articolo e in attesa dell'esito delle stesse, l'Appaltatore può chiedere al Committente l'autorizzazione a sospendere le prestazioni. In caso di mancato riscontro ovvero di rifiuto del Committente, l'Appaltatore è tenuto a proseguire l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto dei termini di esecuzione contrattualmente previsti e fermo restando l'obbligo di uniformarsi ai risultati delle verifiche.

32.1.7

L'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere sono tenuti a mettere a disposizione del personale del Committente tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativi alle prestazioni in corso e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nello stabilimento, ai fini

delle verifiche di cui al presente articolo. L'osservanza di tale obbligo da parte dei subappaltatori e dei subcontraenti deve essere garantita dall'Appaltatore mediante l'inserimento di apposite clausole nei sub-contratti dallo stesso stipulati.

Articolo 32.2 Spese relative alle verifiche e prove

32.2.1

Salva diversa pattuizione contrattuale, sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese, comprese quelle di trasporto, per le verifiche ovunque eseguite, così come i materiali occorrenti per le prove distruttive, ovunque le stesse vengano effettuate.

32.2.2

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri sostenuti dal Committente allo scopo di verificare la corrispondenza dei prodotti forniti e delle prestazioni rese alle prescrizioni contrattuali qualora:

- i. il Committente abbia giustificate ragioni per ritenere che il sistema di gestione della qualità aziendale dell'Appaltatore non dia sufficienti garanzie;
- ii. la certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale dell'Appaltatore sia stata sospesa;
- iii. l'Appaltatore sia privo di sistemi di gestione della qualità aziendale.

Articolo 32.3 Organismo di sorveglianza e controllo

32.3.1

Il Contratto può prevedere che alcune verifiche siano eseguite direttamente dal Committente ovvero da un Organismo di sorveglianza e controllo incaricato dal Committente medesimo. L'Appaltatore ha facoltà di assistere alle verifiche svolte dal Committente e previa richiesta, anche verbale, ha facoltà di essere informato, anche verbalmente, del risultato delle verifiche eseguite.

L'Appaltatore è obbligato ad assicurare all'Organismo di sorveglianza e controllo tutta la collaborazione necessaria per consentire e agevolare il corretto svolgimento delle predette attività di verifica.

32.3.2

In particolare, l'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione del personale incaricato tutti i mezzi necessari, compresi i disegni ricevuti dal Committente o da questo approvati, modelli, stampi, calibri, sagome, maschere, campioni e le eventuali attrezzature di controllo. Deve, inoltre, mettere a disposizione i tecnici, le maestranze e la manovalanza eventualmente necessari per lo svolgimento delle operazioni inerenti alla sorveglianza e alle verifiche.

32.3.3

Le prescrizioni di cui ai precedenti commi devono intendersi estese anche agli eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere, ai quali l'Appaltatore è tenuto ad assicurare la disponibilità di una copia della pertinente documentazione tecnica, ivi inclusi, ad esempio, i disegni originali relativi alle parti della fornitura ad essi ordinate, affinché possano essere esibiti al personale del Committente ad ogni richiesta. Queste copie devono contenere la riproduzione della firma del rappresentante del Committente che ha approvato la predetta documentazione.

32.3.4

Ogni eventuale ulteriore disegno di dettaglio che l'Appaltatore procuri deve, in ogni caso, recare anche l'indicazione del numero del disegno originale dal quale fu dedotto.

32.3.5

Nell'ipotesi in cui, per l'esecuzione dell'appalto, non sia prevista la predisposizione da parte dell'Appaltatore del Piano della Qualità, ovvero qualora, in ipotesi eccezionali, tale facoltà sia oggetto di espressa previsione contrattuale, il Committente può incaricare l'Organismo di sorveglianza e controllo

delle operazioni di sorveglianza e controllo presso lo stabilimento dell'Appaltatore. In tale ipotesi, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare a detto personale la disponibilità di un locale arredato ad uso ufficio, di proporzionata ampiezza, corredato dei necessari servizi, compresi quelli igienici, provvedendo anche alla sua pulizia giornaliera.

32.3.6

Le prestazioni di cui al presente articolo si intendono comprese e compensate nel prezzo contrattuale.

Articolo 32.4 Verifiche eseguite dall'Appaltatore

32.4.1

L'Appaltatore esegue tutte le verifiche che siano state disposte dal Committente, durante le prestazioni, presso i suoi o altri stabilimenti, ovvero presso i laboratori di prova.

32.4.2

L'Appaltatore ha facoltà di assistere alle verifiche svolte dal Committente e previa richiesta, anche verbale, ha facoltà di essere informato, anche verbalmente, del risultato delle verifiche eseguite.

L'Appaltatore, qualora ritenga che i risultati delle verifiche eseguite in sua assenza non siano corrispondenti alle effettive caratteristiche dei materiali verificati ovvero delle prestazioni rese, può richiedere che le operazioni di verifica vengano ripetute in sua presenza.

In tale ipotesi, le nuove verifiche hanno luogo a spese dell'Appaltatore, anche se eseguite in laboratori diversi dai suoi, salvo che i risultati siano a suo favore.

32.4.3

In ogni caso, il Committente ovvero il soggetto da esso incaricato hanno facoltà di assistere alle verifiche svolte presso organismi terzi e, a tal fine, devono essere informati con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salva diversa previsione contrattuale, del luogo, giorno ed ora in cui le verifiche devono essere effettuate.

Articolo 33 Verifiche di conformità

Articolo 33.1 Procedura di verifica di conformità

Articolo 33.1.1 Finalità della verifica di conformità, modalità di conferimento e svolgimento dell'incarico

33.1.1.1

I materiali, le macchine o qualsiasi altro bene oggetto del Contratto di fornitura devono essere sottoposti ad operazioni di verifica di conformità, indipendentemente dagli accertamenti e dalle verifiche eventualmente eseguiti durante l'esecuzione del Contratto.

33.1.1.2

Le operazioni di verifica di conformità e controllo della fornitura sono svolte dall'Appaltatore qualora contrattualmente previsto ovvero, dal Committente, che a tal fine potrà alternativamente incaricare - specificandolo nel Contratto - il Responsabile dell'esecuzione del Contratto, il Direttore dell'esecuzione (se nominato), un soggetto esterno, una commissione composta da due o tre membri, ovvero Organismi specializzati. Tali operazioni sono dirette ad accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto ai termini e alle condizioni stabiliti in Contratto e alle leggi di settore nonché la piena conformità dei materiali, delle macchine o degli altri beni oggetto della fornitura alle condizioni previste nel Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, ai sensi delle presenti Condizioni Generali e, quindi, la loro accettabilità; rientra tra le finalità delle operazioni di verifica di conformità anche la verifica della risoluzione con esito positivo delle "Non Conformità" aperte durante l'esecuzione del Contratto.

33.1.1.3

Le operazioni di verifica di conformità sono svolte nel rispetto di quanto disciplinato di seguito e salvo quanto stabilito agli artt. 28 e 29 che precedono.

33.1.1.4.

I Piani di Fabbricazione e Controllo (P.F.C.) contengono, per ciascuna fase di esecuzione della fornitura, l'indicazione della frequenza dei controlli, delle verifiche intermedie e finali da effettuare, nonché della documentazione che ne attesti l'esito.

33.1.1.5.

Le verifiche intermedie hanno lo scopo di accertare che le singole parti della fornitura od anche il loro insieme rispondano ai particolari requisiti prescritti dalle condizioni contrattuali.

Nella verifica di conformità finale, si tiene conto dei risultati delle verifiche intermedie senza che, tuttavia, queste ultime possano essere condizionanti.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento della rata di saldo nel rispetto di quanto previsto al Capo IV delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 33.1.2 Gestione "Non Conformità"

33.1.2.1

L'Appaltatore deve assicurare che i prodotti non conformi ai relativi requisiti siano identificati e tenuti sotto controllo per evitare la loro involontaria utilizzazione o consegna.

33.1.2.2

Salva diversa previsione contrattuale, l'Appaltatore deve disporre di una procedura documentata (procedura di gestione delle "Non Conformità") che deve:

- i) indicare criteri e modalità in base ai quali l'Appaltatore provvede a rilevare, esaminare e risolvere le "Non Conformità";
- ii) precisare i casi in cui la proposta della risoluzione della "Non Conformità" deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione del Committente.

33.1.2.3

Nell'ipotesi in cui una "Non Conformità" sia rilevata dal personale del Committente, l'Appaltatore è tenuto ad aprire la procedura di gestione della "Non Conformità", restando impregiudicato il diritto dello stesso ad indicare gli eventuali motivi di disaccordo con il personale del Committente.

33.1.2.4

Tutti i rapporti sulle "Non Conformità" relativi all'esecuzione del Contratto devono essere conservati a cura dell'Appaltatore e messi, previa richiesta, a disposizione del Committente.

Articolo 33.1.3 Verifica di conformità eseguita dall'Appaltatore

Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 28, co. 3, che precede, se previsto nel Contratto, le operazioni di verifica di conformità sono effettuate dall'Appaltatore, il quale è tenuto ad adottare procedure di controllo e verifiche adeguate perché sia assicurata la necessaria qualità del prodotto, secondo quanto contrattualmente previsto. In ogni caso, le operazioni di verifica di conformità sono demandate al servizio qualificato dell'Appaltatore, qualora questo sia in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN ISO IEC 17000.

Articolo 33.1.4 Verifica di conformità eseguita dal Committente

33.1.4.1 - Richiesta di verifica di conformità e presentazione dei materiali

Salva diversa previsione contrattuale, le operazioni di verifica di conformità sono effettuate presso lo stabilimento o i magazzini dell'Appaltatore, nel luogo d'impiego dei materiali o in altro luogo indicato dal Committente.

33.1.4.2

Le operazioni di verifica di conformità possono essere eseguite anche presso eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere per le parti dei materiali da questi ultimi forniti.

33.1.4.3

Qualora le operazioni di verifica di conformità abbiano luogo presso lo stabilimento dell'Appaltatore, questi deve chiederne per iscritto l'esecuzione al Committente. La richiesta, corredata di tutti gli elementi per individuare il materiale e la relativa ubicazione, deve giungere al Committente almeno 8 (otto) giorni prima della data di approntamento alla verifica di conformità del materiale, salvo diverso termine previsto in Contratto; per i materiali da verificare presso lo stabilimento del subappaltatore o subcontraente in genere, la relativa richiesta deve essere avanzata da quest'ultimo per il tramite dell'Appaltatore.

33.1.4.4

Tutte le conseguenze dovute all'eventuale mancato recapito della richiesta di verifica di conformità entro il termine di cui al precedente 33.1.4.3 del presente articolo fanno carico all'Appaltatore.

33.1.4.5

Una copia della richiesta di verifica di conformità deve essere inviata, a cura del richiedente, all'ufficio competente del Committente

33.1.4.6

Qualora la verifica di conformità non avvenga presso lo stabilimento dell'Appaltatore, del subappaltatore o subcontraente, valgono, anche agli effetti dell'approntamento del materiale, le comunicazioni relative al trasporto di cui all'art. 34.3 delle presenti Condizioni Generali.

33.1.4.7

I materiali presentati alla verifica di conformità non possono essere più sostituiti né scambiati e devono essere raggruppati in modo da essere bene individuati e facilmente ispezionabili.

33.1.4.8

I materiali vanno presentati alla verifica di conformità in unica soluzione nel rispetto dei modi e dei termini contrattuali; eventuali verifiche di conformità per parte della fornitura sono possibili nella sola ipotesi in cui vengano espressamente richiesti dal Committente.

Su ognuno dei campioni prelevati per l'esecuzione delle prove ed analisi deve essere applicata una marca d'identificazione indelebile ed inamovibile.

[Articolo 33.2 Esecuzione della verifica di conformità](#)

33.2.1

Salva diversa pattuizione contrattuale, il Committente dà inizio alle operazioni di verifica di conformità entro 15 (quindici) giorni dalla data di approntamento ovvero, nel caso in cui la richiesta di verifica di conformità non sia pervenuta entro il termine di 8 (otto) giorni di cui al precedente 33.1.4.3 dell'art. 33.1.4, entro 23 (ventitré) giorni successivi a quello in cui la richiesta sia pervenuta.

33.2.2

Salva diversa previsione contrattuale, si applicano alla verifica di conformità le norme di cui agli artt. 32.1, 32.2 e 32.3 delle presenti Condizioni Generali.

Per lo svolgimento delle operazioni di verifica di conformità, l'Appaltatore deve sottoporre al personale incaricato dal Committente tutto il materiale per il quale la verifica di conformità è stata richiesta, restando inteso, salvo quanto disposto al successivo articolo 33.3, che gli effetti di ogni operazione di verifica di conformità restano limitati al materiale sottoposto alla verifica.

33.2.3

Il Committente ha facoltà di ritirare le provette, i campioni di analisi, nonché i pezzi sottoposti a prove distruttive; salva diversa previsione contrattuale, il valore del materiale oggetto di verifica di conformità

o le spese d'imballaggio e di trasporto dal luogo in cui sono eseguite le prove fino a quello di consegna sono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

33.2.4

Delle operazioni di verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi della fornitura, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato del collaudo; i giorni delle operazioni di collaudo; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Articolo 33.3 Esiti della verifica di conformità

33.3.1

In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, i materiali oggetto della fornitura possono risultare accettabili, irricevibili ovvero rilavorabili.

Sui materiali verificati con esito positivo e, dunque, valutati come accettabili, viene apposta una marca indelebile ed inamovibile di accettazione. Tale marca è apposta dagli incaricati del Committente su ogni pezzo oggetto della fornitura, salvo quelli per cui tale applicazione non risulti possibile o efficace; se ritenuto necessario o conveniente in relazione alle dimensioni o ad altre caratteristiche dei materiali, la marca può essere apposta anche sul sigillo di chiusura di ogni imballaggio. I materiali sprovvisti di tale marca sono considerati come non verificati.

33.3.2

L'avvenuta verifica dei materiali ai sensi del presente 33.3 non comporta il loro trasferimento in proprietà al Committente se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati ai sensi del successivo articolo 34.1.1 e fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 34.1.2 delle presenti Condizioni Generali.

Restano fermi i diritti del Committente sulle cose dallo stesso consegnate all'Appaltatore ai sensi dell'art. 27 delle presenti Condizioni Generali.

33.3.3

L'Appaltatore è tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilità e senza aver diritto ad alcun compenso, i materiali verificati prima della loro consegna al Committente e non può, in nessun caso e per nessuna ragione, utilizzarli per l'esecuzione di contratti di fornitura diversi da quello per il quale detti materiali sono stati prodotti.

33.3.4

Sono considerati irricevibili i materiali che, in esito alle operazioni di verifica di conformità, risultino difettosi o non rispondenti alle condizioni del Contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni. Dell'esito negativo delle operazioni di verifica di conformità viene data comunicazione scritta all'Appaltatore qualora le dette operazioni siano state eseguite fuori del suo stabilimento ed in sua assenza.

33.3.5

Qualora i difetti e le carenze riscontrate in sede di verifica di conformità non siano, comunque, tali da pregiudicare l'idoneità all'uso dei beni oggetto della fornitura, l'Appaltatore, entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'esito negativo della verifica di conformità, può proporre al Committente l'accettazione del prodotto subordinata ad una riduzione del prezzo, ad un prolungamento del periodo di garanzia, a particolari ulteriori lavorazioni, o ad altre facilitazioni. Tale proposta non preclude, in ogni caso, la possibilità per il Committente di rifiutare il materiale e non esclude l'applicazione nei riguardi dell'Appaltatore delle eventuali penali per ritardata consegna.

I materiali rifiutati devono essere contraddistinti in modo indelebile, con mezzi scelti dal Committente, in modo che non possano più essere ripresentati al collaudo.

33.3.6

Qualora, in esito alle operazioni di verifica di conformità, il materiale oggetto della fornitura sia giudicato rilavorabile, l'Appaltatore avvia le attività necessarie per rendere detto materiale pienamente conforme alle prescrizioni contrattuali, tecniche e ai disegni, ferma restando l'applicazione nei suoi riguardi delle eventuali penali per ritardata consegna.

33.3.7

In ogni caso, i materiali rifiutati si considerano come non presentati e l'Appaltatore è tenuto a sostituirli a sua cura e spese senza necessità di avvisi, o di provvedimenti qualsiasi e senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste per l'eventuale mancato rispetto dei termini contrattuali.

33.3.8

L'occultamento di vizi o difetti di qualunque genere ed entità, anche se riferiti ad un singolo elemento della fornitura, dà facoltà al Committente di rifiutare l'intera partita del materiale sottoposto alla verifica di conformità.

33.3.9

L'Appaltatore non può sollevare eccezioni al risultato delle prove di verifica di conformità e non può, a nessun titolo, invocare l'esito positivo di prove esperite in precedenti verifiche per altre partite.

33.3.10

In ogni caso, l'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dal Committente senza sospendere o ritardare il regolare svolgimento della fornitura.

[Articolo 33.4 Spese della verifica di conformità](#)

33.4.1

Per le spese relative alle verifiche di conformità eseguite dal Committente, si applicano le norme di cui all'art. 32.2 delle presenti Condizioni Generali.

[Articolo 33.5 Trattamento antinfortunistico del personale del Committente](#)

33.5.1

Nel caso di verifica di conformità eseguita presso appaltatori o subappaltatori, ovvero subcontraenti in genere, si applica, per il trattamento antinfortunistico del personale del Committente, il disposto di cui al precedente articolo 32.1.7 delle presenti Condizioni Generali.

[Articolo 33.6 Documenti di registrazione della qualità della fornitura](#)

33.6.1

Qualora controlli, analisi, prove, verifiche e tutte le altre prescrizioni previste in Contratto siano stati eseguiti con esito favorevole, deve essere redatto, a cura dei soggetti che abbiano svolto le operazioni di verifica di conformità, un documento che ne attesti l'esito positivo e che precisi tutti gli elementi e le indicazioni utili per la liquidazione amministrativa-contabile della fornitura.

33.6.2

Al completamento delle operazioni di verifica di conformità il Committente redige il certificato di verifica conformità, sottoscritto anche dall'Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 che precede.

33.6.3

Qualora le operazioni di verifica di conformità siano svolte dall'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a produrre, nelle forme e con le modalità stabilite dalla disciplina in materia di semplificazione amministrativa, un documento con il quale l'Appaltatore medesimo attesti, in conformità a quanto previsto nel Piano di Fabbricazione e Controllo, che i prodotti forniti sono stati fabbricati in aderenza a

tutti i documenti di pianificazione della qualità consegnati al Committente (“Dichiarazione di Conformità all’ordine”).

La Dichiarazione di Conformità all’ordine è accompagnata dalla documentazione che attesti l’esito delle prove e verifiche effettuate dall’Appaltatore e, ove espressamente previsto dal Committente, dell’esito della risoluzione positiva di tutte o parte delle “Non Conformità”.

Ove contrattualmente previsto, la Dichiarazione di Conformità all’ordine è controfirmata anche dal personale dell’Organismo incaricato delle attività di sorveglianza.

Sui materiali per i quali l’esecuzione della verifica di conformità è, ai sensi del primo periodo del presente comma, demandata all’Appaltatore, il Committente ha facoltà di effettuare, in qualunque momento e a proprie spese, controlli a campione.

Resta fermo l’obbligo del Committente di redigere il certificato di verifica di conformità della fornitura nel rispetto di quanto previsto all’art. 28 che precede.

[Articolo 33.7 Certificato di regolare esecuzione](#)

33.7.1

Nei casi previsti all’art. 29 che precede, il certificato di verifica conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

[Articolo 33.8 Ritiro dei materiali rifiutati e recupero delle spese](#)

33.8.1

Fermo restando quanto disposto dall’art. 88 delle presenti Condizioni Generali, i materiali rifiutati alla verifica di conformità od in esito agli accertamenti eseguiti nei luoghi di consegna ai sensi dell’art. 34.1.1 delle presenti Condizioni Generali, devono essere ritirati, per la sostituzione, previa richiesta del Committente, a cura e spese dell’Appaltatore.

33.8.2

Il ritiro deve avvenire, salva diversa previsione contrattuale, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta del Committente a provvedervi. Detto termine è ridotto a 3 (tre) dalla richiesta, da farsi mediante posta elettronica certificata o fax, nel caso in cui i materiali si trovino caricati su mezzi di trasporto.

33.8.3

Decorsi tali termini, ovvero qualora l’Appaltatore ne faccia richiesta anche anteriormente, il Committente può provvedere, con spese ed oneri a carico dell’Appaltatore, all’invio dei materiali allo stabilimento di provenienza o ad altra destinazione indicata dall’Appaltatore medesimo.

33.8.4

Salva diversa previsione contrattuale, il recupero delle spese sostenute dal Committente a seguito del rifiuto di materiali, ai sensi del presente articolo, è effettuato mediante trattenuta in occasione del pagamento del corrispettivo pattuito.

[Articolo 34 Consegna della fornitura](#)

[Articolo 34.1 Consegna](#)

[Articolo 34.1.1 Luogo e condizioni di consegna](#)

Salva diversa previsione contrattuale, la consegna dei materiali oggetto della fornitura deve avvenire, con le modalità di cui al successivo articolo 34.3, a cura, rischio e spese dell’Appaltatore, nel magazzino, impianto o stabilimento del Committente, indicato in Contratto o dallo stesso Committente nel corso dell’esecuzione dell’appalto, nel quale i materiali possono essere assoggettati a ricognizione con

l'accertamento del relativo peso e quantità. Ai risultati di questi accertamenti è condizionata l'accettazione dei materiali.

Articolo 34.1.2 Deposito fiduciario

34.1.2.1

Il Committente ha facoltà di differire la data entro la quale l'Appaltatore è tenuto alla consegna dei materiali collaudati con esito favorevole, senza che, per i primi 3 (tre), l'Appaltatore stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ovvero il pagamento delle spese di magazzinaggio, che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale. In ogni caso, i materiali si intendono passati in proprietà del Committente e lasciati in deposito fiduciario all'Appaltatore all'atto della richiesta di differimento della consegna.

34.1.2.2

Ai fini del pagamento di tali materiali, viene redatto apposito verbale di avvenuto passaggio di proprietà dei materiali stessi al Committente e di deposito fiduciario all'Appaltatore.

34.1.2.3

L'avvenuto passaggio di proprietà non vale, in nessun caso, a liberare l'Appaltatore dagli adempimenti relativi alla consegna della fornitura, né dagli altri obblighi derivanti dal Contratto.

34.1.2.4

I materiali lasciati in deposito fiduciario devono essere custoditi separatamente dai beni appartenenti all'Appaltatore o a terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli, recanti la dicitura «Proprietà» seguita dal nominativo del Committente. L'Appaltatore risponde della buona conservazione dei materiali per l'intera durata del deposito fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni od altri eventi simili, l'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o non riparabile. Nel Contratto possono essere previste ulteriori ipotesi di responsabilità a carico dell'Appaltatore.

Articolo 34.1.3 Tolleranza sulla quantità dei materiali

34.1.3.1

Nel caso di forniture di beni e merci con accettazione "a vista" è facoltà del Committente ammettere una tolleranza in più o in meno sulla quantità dei materiali entro il limite del 5% (cinque per cento), salvo diversa percentuale stabilita in Contratto e ferme restando tutte le condizioni contrattuali, comprese eventuali penali.

34.1.3.2

Ai materiali consegnati in più oltre l'eccedenza tollerata, sono applicabili le disposizioni concernenti il ritiro di materiali, di cui agli artt. 33.8, 34.1.1 e 34.1.2 delle presenti Condizioni Generali. Per quelli consegnati in meno oltre il limite di tolleranza indicato, valgono le disposizioni su inadempienze e garanzie.

Articolo 34.2 Imballaggio e spedizione

Articolo 34.2.1 Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali

34.2.1.1

Il condizionamento, l'imballaggio e le eventuali protezioni speciali devono essere tali da consentire la manipolazione e lo stivaggio senza danni, nonché un'efficace protezione dal deterioramento naturale dei materiali da consegnare, sia nelle operazioni di carico, scarico e trasporto, sia durante la sosta nei magazzini o negli impianti utilizzatori.

34.2.1.2

Salva diversa previsione contrattuale, al condizionamento, all'imballaggio e alle eventuali protezioni speciali provvede l'Appaltatore sotto la sua piena responsabilità e a sue spese.

34.2.1.3

Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l'osservanza di speciali norme di protezione, l'Appaltatore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni agli impianti destinatari.

34.2.1.4

L'Appaltatore deve, in ogni caso, evitare l'impiego di sostanze protettive difficilmente asportabili, che impediscano un'agevole manipolazione del materiale ovvero che possano risultare nocive per la salute di coloro che, anche occasionalmente, vi entrino in contatto.

34.2.1.5

Salva diversa previsione contrattuale, gli imballaggi impiegati dall'Appaltatore restano in proprietà del Committente.

34.2.1.6

Nel caso in cui il Committente fornisca imballaggi o recipienti per la consegna dei materiali, l'Appaltatore deve provvedere al loro riattamento, compresa la pulizia interna, necessario per la buona custodia dei materiali stessi, ferma restando la sua responsabilità per il razionale impiego di detti imballaggi o recipienti.

[Articolo 34.2.2 Marcature sugli imballaggi](#)

34.2.2.1

Gli imballaggi, indipendentemente dalle marche ed indicazioni applicate sui singoli materiali, devono recare, di regola, il numero di categoria e progressivo, il peso lordo del collo, il numero dei pezzi in esso contenuti, la denominazione dell'Appaltatore e la relativa sede, gli estremi del Contratto e le ultime due cifre dell'anno di fornitura.

34.2.2.2

Le indicazioni di cui al precedente 34.2.2.1 devono essere apposte, di regola, anche sulle casse, sui sacchi e sui barili contenenti materiali minuti di armamento e simili.

34.2.2.3

Nel caso in cui il materiale sia fornito in fusti, l'Appaltatore deve indicare, sul fondo di ciascuno di essi, con apposita marcatura ben chiara, il peso lordo, la tara e il peso netto.

34.2.2.4

Nel caso in cui i colli siano costituiti da materiali privi di imballaggio, le indicazioni di cui al precedente 34.2.2.1 devono essere riportate su un apposito cartellino applicato, di regola, su ciascun collo.

34.2.2.5

Su tutti i colli deve essere indicato, in modo chiaro ed indelebile, l'indirizzo al quale il materiale viene inviato.

[Articolo 34.3 Trasporto](#)

[Articolo 34.3.1. Mezzo e spese di trasporto](#)

34.3.1.1

Salva diversa previsione contrattuale, l'Appaltatore provvede al trasporto dei materiali oggetto della fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

34.3.1.2

I relativi oneri sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

34.3.1.3

L'Appaltatore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei materiali oggetto della fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel Contratto nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal collaudatore o da altro incaricato del Committente, per l'adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali.

34.3.1.4

L'Appaltatore è tenuto inoltre a dare comunicazione di ogni spedizione al magazzino o impianto destinatario e all'ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, indicando gli estremi della spedizione, il numero dei colli e il loro contenuto, nonché il nominativo dell'eventuale spedizioniere.

Articolo 34.3.2 Responsabilità del trasporto

34.3.2.1

Ai fini del Contratto di fornitura, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo dell'Appaltatore, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato del Committente.

34.3.2.2

In ogni caso, le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul documento di trasporto non hanno valore liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo le risultanze degli accertamenti effettuati al momento dello svincolo, a norma delle condizioni che regolano il trasporto, ovvero nei luoghi di consegna ai sensi dell'art. 34.1.1 delle presenti Condizioni Generali.

34.3.2.3

In nessun caso, lo svincolo può costituire accettazione ai fini del trasferimento della proprietà dei materiali oggetto della fornitura, che resta subordinato alla consegna ed agli accertamenti di cui all'art. 34.1.1 delle presenti Condizioni Generali.

34.3.2.4

Nel caso in cui l'appalto di servizi comprenda anche prestazioni di trasporto, ove compatibili, si applica il presente articolo.

TTITOLO II ESECUZIONE DEI LAVORI

SEZIONE I ESECUZIONE

Articolo 35 Organi dell'esecuzione: Responsabile dell'esecuzione del Contratto e Direttore dei lavori

35.1

Il Committente, antecedentemente alla stipula del Contratto, nomina Responsabile dell'esecuzione del Contratto un soggetto munito di titolo di studio e competenza adeguati in relazione alla natura e alle caratteristiche dei lavori oggetto dell'affidamento. Questo, unitamente ai compiti e responsabilità previsti dal Contratto, dalle presenti Condizioni Generali e da regolamenti interni del Committente, tra l'altro:

- a) autorizza il Direttore dei lavori a procedere alla consegna dei lavori;
- b) trasmette ai competenti organi del Committente, sentito il Direttore dei lavori, la proposta del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del Contratto;
- c) assicura che ricorrano le condizioni previste dalla legge e, previa approvazione dei competenti organi del Committente, autorizza per iscritto le modifiche del Contratto durante il periodo di efficacia dello stesso;
- d) vigila sugli adempimenti del Direttore dei lavori relativi al controllo dei livelli di qualità delle prestazioni e sull'applicazione, da parte dello stesso Direttore dei lavori, delle penali contrattualmente previste per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;

- e) propone la risoluzione del Contratto, qualora ne ricorrano i presupposti;
- f) propone la transazione delle eventuali controversie che insorgano in relazione all'esecuzione del Contratto;
- g) esercita le competenze connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, secondo quanto previsto al successivo articolo 99 in tema di Collegio Consultivo Tecnico.

35.2

Anteriormente alla consegna dei lavori, il Committente istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti. L'ufficio è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile, e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle presenti Condizioni Generali e del Contratto.

Il Direttore dei lavori, quale responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di legge e dei regolamenti, di compiti e responsabilità previsti dalla disciplina vigente, dalle presenti Condizioni Generali e dal Contratto:

- a) provvede alla consegna dei lavori e cura che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al progetto esecutivo e al Contratto e nel rispetto dei tempi di esecuzione previsti;
- b) controlla i livelli di qualità delle prestazioni e, sentito il Responsabile dell'esecuzione del Contratto, provvede all'irrogazione delle penali contrattuali;
- c) controlla la spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori e monitora l'andamento degli indici revisionali dei prezzi secondo le modalità e le tempistiche contrattualmente previste, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi;
- d) è responsabile del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto;
- e) ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche di questi, così come stabilito dal successivo articolo 79 in tema di requisiti dei materiali da fornire;
- f) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore e del cottimista della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- g) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- h) segnala al Responsabile dell'esecuzione del Contratto l'inosservanza, da parte del subappaltatore, dell'obbligo di: i) applicare gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore; ii) applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Segnala, altresì, sentito, per gli aspetti di sua competenza, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ove il Direttore dei lavori non ricopra anche tale funzione), l'inosservanza da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- i) verifica, anche con l'ausilio dell'ufficio di Direzione dei lavori, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del Contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al Responsabile dell'esecuzione del Contratto;
- j) coadiuva il Responsabile dell'esecuzione del Contratto nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica prevista in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'Appaltatore, accertando, altresì, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
- k) redige, nel caso di subentro di un appaltatore a un altro nell'esecuzione dell'appalto, apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisponderci;
- l) verifica il rispetto delle norme in materia di sostenibilità ambientale;
- m) fornisce al Responsabile dell'esecuzione del Contratto l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al Responsabile dell'esecuzione del Contratto.

Ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore e/o del/dei direttore/i tecnico/i, il Direttore dei lavori, con l'ausilio dei propri coadiutori, oltre a controllare la buona e puntuale esecuzione dell'opera, provvede a supportare il Committente nella verifica degli obblighi connessi al trattamento economico e normativo dei lavoratori in subappalto, alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d'opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti d'opera eseguite, alla emissione delle situazioni di acconto e di quella finale e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento del lavoro con eventuali altri appalti con i quali vi fosse interdipendenza esecutiva, nonché recepisce e attua le prescrizioni emanate dal Committente per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio ferroviario, curandone l'attuazione.

Il Direttore dei lavori trasmette tutte le comunicazioni e le istruzioni in merito alla conduzione dei lavori all'Appaltatore, con apposite comunicazioni scritte.

35.3

Per effettuare i controlli necessari allo svolgimento della propria attività, il Direttore dei lavori e i propri coadiutori accedono nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori nei momenti e con la frequenza da loro ritenuta necessaria od opportuna per lo svolgimento del proprio compito.

35.4

Il Direttore dei lavori, nei casi e con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, assume l'incarico di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, svolgendone le relative funzioni. Ove, invece, in seno alla parte committente l'incarico di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori venga assegnato ad un soggetto diverso, spettano a quest'ultimo i poteri, doveri e responsabilità previsti in capo a tale figura dalla vigente legislazione; in tal caso, gli atti del Coordinatore predetti devono essere comunicati anche al Direttore dei lavori.

Articolo 36 Rappresentanti dell'Appaltatore

36.1

L'Appaltatore nomina, anteriormente alla consegna dei lavori, un proprio direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente e/o dal Contratto, dandone notizia al Committente mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata a.r.

Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell'appalto e deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l'Appaltatore deve consegnare in copia conforme all'originale al Direttore dei lavori al momento della consegna dei lavori. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Committente non procede alla consegna dei lavori e trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 37, co. 5, delle presenti Condizioni Generali.

36.2

Il direttore tecnico è, inoltre, responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità.

A tale fine, il direttore tecnico assume - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale - tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore, da questi delegate.

Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio delle competenze delegate nonché l'esercizio diretto - da parte dell'Appaltatore - di quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.

36.3

L'Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - può nominare, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, uno o più direttori di cantiere, in possesso degli eventuali requisiti previsti dal Contratto, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del direttore tecnico in uno o più cantieri determinati.

36.4

Il Committente ha facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i direttore/i di cantiere nominati dall'Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione.

Articolo 37 Consegna dei lavori

37.1

Salva diversa previsione contrattuale, la consegna dei lavori deve avere luogo nel termine previsto nel Contratto e comunque entro 180 (centottanta) giorni dalla data di stipulazione del Contratto.

Nell'ipotesi in cui l'appalto abbia ad oggetto l'esecuzione dei lavori congiuntamente alla progettazione esecutiva, il termine di cui al presente comma per la consegna dei lavori decorre dalla data di approvazione del progetto ai sensi del comma 4 del successivo articolo 40.

In casi particolari, in cui sussistano ragioni di urgenza che impongano l'immediato avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, il Committente può procedere, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla disciplina vigente, alle operazioni di consegna nelle more della stipula del Contratto.

La consegna dei lavori, ai sensi del precedente periodo del presente comma, non è, di norma, consentita durante il periodo di inibizione alla stipula del Contratto di cui al precedente articolo 11.1.3 delle presenti Condizioni Generali, salvi i casi ivi previsti, nonché i casi in cui l'esecuzione in via d'urgenza è necessaria

ai sensi dell'art. 17, co. 9, del Codice e, comunque, nel caso in cui si tratti di affidamento per cui, ai sensi della disciplina vigente, non sia prevista la pubblicazione del bando di gara.

Il Direttore dei lavori comunica all'Appaltatore, con almeno 5(cinque) giorni di preavviso, il giorno, l'ora e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura del Committente.

37.2

La consegna dei lavori è effettuata, in relazione alla natura delle prestazioni da eseguire, sulla base delle planimetrie, dei tracciati fondamentali, degli impianti da realizzare, del profilo del terreno, dei beni da occupare e di ogni altra documentazione risultante dal Contratto. Una volta effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, segnali, termini, ovunque siano ritenuti necessari. La responsabilità di segnali e capisaldi è dell'Appaltatore.

37.3

La consegna deve risultare da processo verbale redatto in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore (o un suo rappresentante) e da questi sottoscritto.

Nel processo verbale di consegna sono indicati:

- condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite (come, ad esempio, tracciamenti, operazioni di misura, collocamenti di sagome e capisaldi);
- aree, locali, ubicazioni e capacità di cave e discariche concesse, comunque, a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che, salvo il caso di consegna parziale di cui al successivo comma 8 del presente articolo, non sussistono ostacoli all'avvio e prosecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi in cui la consegna sia eseguita, in via d'urgenza, nelle more della stipula del Contratto, il processo verbale di consegna indica a quali materiali l'Appaltatore debba provvedere e quali siano le lavorazioni da avviare immediatamente. Una volta intervenuta la stipula, il Direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il processo verbale è redatto in doppio esemplare sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Esemplare del verbale di consegna è inviato al Responsabile dell'esecuzione del Contratto che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore ove quest'ultimo ne faccia richiesta.

37.4

Dalla data indicata in tale verbale decorrono tutti i termini fissati dal Contratto per l'esecuzione dei lavori.

37.5

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. In tal caso, il termine utile per l'esecuzione dei lavori decorre dalla data indicata nella prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso anche l'ulteriore termine assegnato dal Direttore dei lavori, il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la garanzia prestata per la buona esecuzione dei lavori.

37.6

Qualora la consegna non avvenga entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, per fatto o per colpa del Committente, l'Appaltatore può diffidare il Committente affinché, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'atto di diffida, venga dato luogo alla consegna dei lavori. Decorso tale termine, l'Appaltatore, con apposita istanza notificata al Committente medesimo, può chiedere di recedere dal Contratto.

L'istanza di recesso non può peraltro essere formulata qualora il Committente abbia già comunicato la data di consegna dei lavori. In tal caso, è preclusa all'Appaltatore la possibilità di apporre riserve, formulare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei patti contrattuali, per fatti o circostanze comunque connessi o dipendenti dalla ritardata consegna.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente alla restituzione della garanzia ed al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1% (uno per cento) per la parte dell'importo sino a 258.000 euro (Euro duecentocinquantomila/00);
- 0,5% (zero virgola cinque per cento) per la eccedenza fino a 1.549.000 euro (Euro unmilione cinquecento quarantanovemila/00);
- 0,2% (zero virgola due per cento) per la parte eccedente la somma di 1.549.000 euro (Euro unmilione cinquecento quarantanovemila/00).

Nell'ipotesi in cui tra i compiti dell'Appaltatore rientri anche la progettazione esecutiva, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara, depurato del ribasso offerto; con il pagamento, la proprietà del progetto è acquisita dal Committente.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore è tenuto a formulare la richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del presente comma, debitamente quantificati, entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Committente ha comunicato all'Appaltatore medesimo l'accoglimento dell'istanza di recesso.

Ove l'istanza di recesso dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, nella misura pari all'interesse legale, calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, a decorrere dal giorno di notifica dell'istanza di recesso sino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Salvo quanto previsto dal precedente periodo, nessuna altra somma per indennizzo, compenso o a qualsiasi altro titolo, può essere riconosciuta all'Appaltatore.

Nel caso in cui l'istanza di recesso non sia accolta, l'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a formulare la richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del presente comma, mediante riserva da iscriverne sul verbale di consegna, da confermare, debitamente quantificata, sul registro di contabilità e sugli ulteriori documenti di cui al successivo articolo 70 delle presenti Condizioni Generali.

37.7

Fermo restando quanto previsto al precedente comma del presente articolo, l'Appaltatore, qualora intenda far valere pretese derivanti da eventuali difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve, a pena di decadenza, formulare riserva in calce al verbale di consegna dei lavori, indicando analiticamente sia le ragioni di doglianza sia, ove possibile, le somme o qualsiasi cosa cui ritenga di aver diritto. Eventuali richieste connesse e conseguenti alla consegna che non siano state formulate nei modi e nei tempi innanzi indicati o che, pure formulate, non siano state ribadite nel registro di contabilità non potranno più essere avanzate e saranno considerate inammissibili.

37.8

Il Contratto può stabilire - quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda - che la consegna dei lavori sia effettuata in più fasi, con successivi verbali di consegna parziali, prevedendo specifici e diversificati termini utili per l'esecuzione dei lavori separatamente consegnati.

Nei casi di urgenza ovvero qualora si preveda una temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, è in ogni caso facoltà del Committente disporre parziali consegne dei lavori; in tale caso, la data di decorrenza del termine utile generale è quella dell'ultimo verbale di consegna, salva diversa previsione contrattuale, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. In questa eventualità l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori per le parti consegnate.

37.9

In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a presentare un cronoprogramma che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal cronoprogramma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina in tema di sospensione dei lavori di cui agli artt. 46 e 47 delle presenti Condizioni Generali.

37.10

Nel caso in cui le differenze riscontrate fra le condizioni locali e il progetto esecutivo siano tali da ostare alla consegna dei lavori, il Direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al Responsabile dell'esecuzione del Contratto, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

37.11

Nei casi di urgenza, ove, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, l'esecuzione dei lavori abbia inizio prima della stipula del Contratto, il Direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese, nell'ipotesi in cui il Contratto non venga stipulato.

37.12

L'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio delle aree, comunque interessate dall'esecuzione dei lavori, deve essere eseguita a cura e spese dell'Appaltatore.

37.13

Nell'ipotesi in cui, in conformità alle prescrizioni di cui alla disciplina vigente, sia affidato all'Appaltatore congiuntamente all'esecuzione dei lavori anche l'incarico di predisporre la progettazione esecutiva, il Committente provvede alla consegna delle prestazioni relative alla progettazione entro il termine previsto nel Contratto.

Il Committente comunica all'Appaltatore, con almeno 5(cinque) giorni di preavviso, giorno, ora e luogo in cui deve essere effettuata la consegna delle prestazioni relative alla progettazione. Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

Il termine fissato nel Contratto per l'ultimazione delle attività di progettazione decorre dalla data indicata nel verbale di cui al presente comma. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per ricevere la consegna delle prestazioni relative alla progettazione, il Committente fissa una nuova data. In tal caso, il termine utile per l'esecuzione delle attività di progettazione decorre dalla data indicata nella prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso anche l'ulteriore termine assegnato dal Committente, questo ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la garanzia definitiva.

Qualora la consegna delle prestazioni relative alla progettazione non abbia luogo entro il termine contrattualmente stabilito, per fatto o colpa del Committente, l'Appaltatore, con apposita istanza notificata al Committente medesimo, può chiedere di recedere dal Contratto.

L'istanza di recesso non può peraltro essere formulata qualora il Committente abbia già comunicato la data di consegna delle prestazioni relative alla progettazione. In tal caso, è preclusa all'Appaltatore la

possibilità di apporre riserve, formulare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei patti contrattuali, per fatti o circostanze comunque connessi o dipendenti dalla ritardata consegna.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente alla restituzione della garanzia ed al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo contrattuale relativo alle attività di progettazione:

- 1% (un per cento) per la parte dell'importo sino a 258.000 euro (Euro duecentocinquantomila/00);
- 0,5% (zerovirgolacinque per cento) per la eccedenza fino a 1.549.000 euro (Euro unmilione cinquecentquarantanoveomila/00);
- 0,2% (zerovirgoladue per cento) per la parte eccedente la somma di 1.549.000 euro (Euro unmilione cinquecentoquarantanovemila/00).

Ove l'istanza di recesso dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna delle prestazioni, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, nella misura pari all'interesse legale, calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera nel periodo di ritardo, a decorrere dal giorno di notifica dell'istanza di recesso sino alla data di effettiva consegna delle prestazioni relative all'attività di progettazione.

Ai fini della presente disposizione, la produzione media giornaliera coincide con l'importo contrattuale relativo alle attività di progettazione, diviso i giorni contrattualmente stabiliti per l'ultimazione di dette attività.

Nell'ipotesi in cui la consegna delle prestazioni relative alla progettazione abbia inizio prima della stipula del Contratto, il Committente tiene conto delle attività svolte per rimborsare le relative spese, nel caso in cui il Contratto non venga stipulato.

Articolo 38 Custodia dei cantieri

L'Appaltatore è tenuto a propria cura e spese alla custodia dei cantieri secondo le modalità stabilite nel Contratto o nel Capitolato tecnico. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per la vigilanza e per la guardiania del cantiere.

Articolo 39 Cronoprogramma

39.1

L'Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese.

39.2

Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l'Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell'esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all'Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto.

39.3

Il cronoprogramma predisposto dall'Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l'approvazione da parte del Direttore dei lavori, l'Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali modifiche o varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l'Appaltatore rilevi l'impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall'aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l'Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del successivo articolo 86, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

39.4

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica le penali mediante trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e, in difetto, nella misura e con le modalità stabilite ai sensi del successivo articolo 86.

Articolo 40 Prescrizioni in tema di progettazione

40.1

Nell'ipotesi in cui, in conformità alle prescrizioni di cui alla disciplina vigente, sia affidato all'Appaltatore anche l'incarico di predisporre la progettazione esecutiva dei lavori, quest'ultimo è obbligato, entro il termine previsto nel Contratto, a sottoporre gli elaborati progettuali all'approvazione del Committente secondo quanto previsto nel Contratto.

40.2

Gli elaborati progettuali devono contenere calcoli di stabilità delle singole strutture e delle opere nel loro complesso, nonché gli elaborati concernenti il progetto esecutivo e costruttivo degli impianti (disegni, schemi, tabelle, ecc.) secondo quanto specificato nel Contratto.

40.3

Il progetto esecutivo predisposto dall'Appaltatore può prevedere, nei soli limiti ed alle condizioni stabilite in Contratto, variazioni alle quantità e qualità delle lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, variazioni che sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità di cui al precedente articolo 23.7.

40.4

Il progetto esecutivo predisposto dall'Appaltatore e inviato al Committente entro il termine stabilito in Contratto, è da quest'ultimo approvato, sentito il soggetto incaricato della redazione del progetto posto a base di gara.

Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorre il termine previsto per la consegna dei lavori da parte del Committente. Il benestare da parte del Committente sui disegni e calcoli presentati dall'Appaltatore nonché sul progetto esecutivo, sugli schemi, sulle tabelle e la introduzione in essi di qualsiasi modifica richiesta dal Committente, non possono costituire titolo alcuno per l'Appaltatore a giustificazione di eventuali ritardi, né possono, sotto alcun profilo, determinare, a carico del Committente, responsabilità alcuna per i danni che ne possano derivare, permanendo quest'ultima a carico esclusivo dell'Appaltatore. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori.

40.5

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali nella misura stabilita nel Contratto ovvero, in mancanza di indicazione pattizia, nella misura indicata dal successivo articolo 86.

Qualora il progetto esecutivo predisposto dall'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, è facoltà del Committente disporre la risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore.

A titolo meramente esemplificativo, non può essere ritenuto meritevole di approvazione il progetto esecutivo: che sia stato predisposto sulla base di una inadeguata valutazione dello stato di fatto, ovvero in violazione delle norme di diligenza in cui sia carente o erroneamente identificata la normativa tecnica vincolante per la progettazione; in cui manchi il rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, risultanti da prova scritta.

In qualsiasi altra ipotesi di mancata approvazione del progetto esecutivo, il Committente recede dal Contratto ed all'Appaltatore sono riconosciute esclusivamente le spese sostenute per la formalizzazione del Contratto e per la progettazione esecutiva redatta dallo stesso Appaltatore, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto (ove ammesso dalla disciplina vigente), senza che l'Appaltatore stesso possa avere nulla a che pretendere a titolo di risarcimento danni.

Tutti i suddetti elaborati rimangono di proprietà del Committente.

Il progetto esecutivo e quello (eventualmente) presentato in sede di gara sono soggetti, prima dell'approvazione, alle attività di verifica della progettazione secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

Articolo 41 Autorizzazioni relative alla esecuzione dei lavori

41.1

Ferma restando l'autonomia e l'esclusiva responsabilità del Committente per la corretta esecuzione delle procedure finalizzate all'approvazione del progetto da parte degli enti interessati e propedeutiche all'ottenimento della dichiarazione di pubblica utilità, l'Appaltatore deve procedere a propria cura e spese ad effettuare ogni attività diretta alla acquisizione di tutti i permessi occorrenti all'Appaltatore medesimo per l'esecuzione dei lavori.

Restano del pari di competenza dell'Appaltatore gli accordi operativi con gli enti pubblici o privati titolari di pubblici servizi e con terzi in genere, per coordinare i tempi e le modalità esecutive necessarie per gli spostamenti provvisori e definitivi dei sottoservizi interferenti con le opere oggetto dell'appalto ed il conseguente eventuale adeguamento degli elaborati del progetto esecutivo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente. L'Appaltatore, nell'espletamento di tutte le pratiche relative, deve tenere preventivamente e costantemente informato il Direttore dei lavori ed attenersi alle direttive che, al riguardo, sono impartite. Entro 10(dieci) giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore deve effettuare a propria cura e spesa - in quanto già ricomprese nell'importo contrattuale - tutte le operazioni ed attività finalizzate alla determinazione dell'esatta ubicazione planovolumetrica delle opere oggetto dell'appalto sulle aree.

41.2

Lo studio e i calcoli dei tracciati devono essere sottoposti al benestare del Committente, senza che ciò esima l'Appaltatore dalla piena esclusiva responsabilità dell'esattezza degli stessi. Resta, pertanto, a carico dell'Appaltatore l'obbligo di eseguire a sue spese le eventuali demolizioni e ricostruzioni che, a giudizio del Direttore dei lavori, si rendano necessarie in conseguenza di imperfezioni del tracciamento.

41.3

Al termine dei lavori l'Appaltatore deve consegnare, a richiesta del Committente, tutto il materiale relativo ai tracciati oltre ad una monografia delle operazioni topografiche eseguite.

Articolo 42 Lavori di complemento

Fatte salve diverse previsioni della normativa vigente, le opere non previste nel Contratto ma che siano di complemento a quelle oggetto dell'appalto sono disciplinate, per quanto riguarda i presupposti e le modalità di esecuzione, dall'art. 23 delle presenti Condizioni Generali di Contratto e dalle disposizioni dalle stesse richiamate.

Articolo 43 Espropriazione per la sede stabile dell'opera appaltata

43.1

Salvo patto contrario, le espropriazioni occorrenti per la sede stabile della ferrovia e sue dipendenze e per ogni altra opera oggetto dell'appalto, sono eseguite direttamente dal Committente, in base al piano particellare di esproprio allegato agli elaborati progettuali; il Committente esegue le occupazioni di urgenza delle aree comprese nel predetto piano particellare in tempi coerenti con il cronoprogramma. Pertanto, il Committente provvede alle predette occupazioni in modo da ottenere la disponibilità delle aree occorrenti per l'esecuzione, anche in progressione cronologica dopo la consegna dei lavori, purché ciò consenta di garantire il regolare sviluppo esecutivo delle prestazioni appaltate.

43.2

In nessun caso, il Committente è tenuto a consegnare all'Appaltatore aree oltre quelle strettamente interessate dalle opere stabili e quindi comprese nel predetto piano particellare di esproprio. L'Appaltatore deve quindi procurarsi la disponibilità delle altre aree che gli fossero necessarie, senza che ciò possa costituire motivo per richiedere ulteriori compensi e/o oneri, rispetto all'importo dei lavori contrattualmente definito.

Articolo 44 Termine utile per l'esecuzione dei lavori. Proroghe dei termini.

44.1

Il Contratto stabilisce il termine utile per il compimento dei lavori. Detto termine, fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell'art. 37 delle presenti Condizioni Generali, decorre dalla data indicata nel verbale di consegna.

Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile dell'esecuzione del Contratto di eventuali ritardi nella esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma, anche ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 86.

44.2

Quando, secondo le modalità previste in Contratto, l'Appaltatore dà comunicazione scritta del compimento dei lavori, il Direttore dei lavori procede, in contraddittorio con l'Appaltatore, alle necessarie constatazioni, redigendo il processo verbale di ultimazione dei lavori.

Trova applicazione quanto stabilito all'art. 16 dell'allegato II.14 del Codice in merito all'avviso ai creditori dell'Appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori.

44.3

Il Contratto può anche prevedere un periodo di tempo per il compimento delle opere (da constatare con apposito verbale redatto in contraddittorio) ed un ulteriore periodo di tempo per effettuare prove e verifiche di funzionamento delle opere, al termine del quale si dovrà provvedere a verbalizzare in contraddittorio l'ultimazione dei lavori. Dalla data di ultimazione dei lavori, così accertata, decorre il periodo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, previsto dal successivo articolo 45.

44.4

L'Appaltatore, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattualmente stabilito, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute

giustificate, possono essere concesse dal Committente a condizione che le relative domande siano pervenute prima della scadenza del termine anzidetto. Qualora la proroga sia concessa, l'Appaltatore dovrà redigere il nuovo cronoprogramma da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori.

Articolo 45 Manutenzione a carico dell'Appaltatore

A partire dalla data di ultimazione dei lavori accertata ai sensi del precedente articolo 44 e sino alla data di approvazione del certificato di collaudo da parte del Committente, l'Appaltatore è tenuto a svolgere, a propria cura e spese, ogni attività finalizzata alla buona conservazione delle opere eseguite e ad effettuare la manutenzione.

Articolo 46 Sospensione dei lavori

46.1

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 99 in materia di Collegio Consultivo Tecnico qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. In tal caso, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di redigere modifiche o varianti in corso d'opera, nei casi consentiti dalla disciplina vigente.

Non rientra tra le circostanze speciali di cui al presente comma l'ipotesi in cui la sospensione sia stata determinata dalla redazione di una perizia di variante per errore progettuale.

In ogni caso, la durata della sospensione deve essere adeguata alla complessità e all'importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

46.2

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 99 in materia di Collegio Consultivo Tecnico, in caso di pubblico interesse o necessità, il Responsabile dell'esecuzione del Contratto ordina la sospensione dei lavori. In tale ipotesi, qualora la sospensione sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso, se a più riprese, superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi e in ogni caso i 365 (trecentosessantacinque) giorni, l'Appaltatore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza alcuna indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti termini, in cui è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di scioglimento del Contratto.

Rientra tra le ragioni di pubblico interesse che giustificano la sospensione dei lavori ai sensi del presente comma anche l'interruzione dell'erogazione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione o della Provincia autonoma.

46.3

Il Contratto può prevedere la facoltà per il Committente di disporre una o più sospensioni dei lavori per cause diverse da quelle di cui ai primi due commi del presente articolo, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare un decimo della durata del Contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

46.4

La sospensione, disposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, ovvero qualora ritenga che siano stati superati i limiti di durata indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, senza che i lavori siano ripresi, può diffidare per iscritto il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce condizione necessaria perché l'Appaltatore possa iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

46.5

Salva diversa previsione contrattuale, qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impedito solo parzialmente, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre viene disposta - dandone atto in apposito verbale - la sospensione parziale dei lavori non eseguibili, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali dei lavori, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima.

46.6

Nel caso di sospensione parziale, l'eventuale proroga del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione dei lavori verrà concordata in contraddittorio tra le Parti. In caso di mancato accordo, la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dei lavori, salvo il diritto dell'Appaltatore di apporre, limitatamente all'entità della proroga medesima, riserva ai sensi e secondo i termini di cui all'art. 20.2 delle presenti Condizioni Generali.

46.7

Il Direttore dei lavori, alla presenza dell'Appaltatore, redige il verbale di sospensione dei lavori indicando le ragioni che ne hanno determinato l'interruzione. Il verbale è inoltrato al Responsabile dell'esecuzione del Contratto entro 10 (dieci) giorni dalla sua redazione.

Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore, contiene l'indicazione di elementi e circostanze rilevanti per la successiva verifica della fondatezza di pretese dell'Appaltatore, quali, a titolo esemplificativo:

- a) lo stato di avanzamento dei lavori;
- b) le lavorazioni la cui esecuzione è sospesa;
- c) le cautele da adottare affinché, alla ripresa delle attività, le lavorazioni sospese possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri per il Committente;
- d) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione, dando eventuali disposizioni necessarie al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

46.8

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori dispone visite di cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 90 (novanta) giorni, durante le quali accerta le condizioni delle opere realizzate e la consistenza della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti ed emana, ove occorra, le necessarie disposizioni allo scopo di contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

46.9

La sospensione dei lavori, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, comporta il differimento del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione dei lavori per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.

Nell'ipotesi di sospensione parziale, ai sensi del precedente comma 5 del presente articolo, il differimento del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione dei lavori è stabilito in misura pari ad un numero di

giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori che si sarebbero dovuti realizzare nel periodo di durata della sospensione parziale secondo il cronoprogramma.

46.10

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Committente per cause diverse da quelle stabilite dal presente articolo, salva diversa previsione contrattuale, sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti, ai sensi del successivo articolo 47.

Articolo 47 Sospensioni illegittime

47.1

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dal Committente per cause diverse da quelle stabilite dai commi 1 e 2 del precedente articolo 46, e fermo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato, ai sensi dell'art. 1382 c.c. e salva diversa disposizione contrattuale, secondo i seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale (o all'importo dei lavori sospesi, in caso di sospensione parziale) l'utile di impresa nella misura del 10% (10 per cento) e le spese generali nella misura del 15% (quindici per cento) e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5% (sei virgola cinque per cento). Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi computati, per tutta la durata della illegittima sospensione, sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (o dell'importo dei lavori sospesi, in caso di sospensione parziale), al netto dell'utile di commessa e commisurati al saggio legale di mora di cui all'art. 2, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 231/2002;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente, al valore reale all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal Direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui previsti dalle vigenti norme fiscali.

Ai soli fini del presente articolo, le spese generali sono presuntivamente determinate nella misura del 13% (tredici per cento) dell'importo di Contratto; l'utile di commessa è presuntivamente determinato nella misura del 10% (dieci per cento) della sommatoria dei costi e delle spese generali.

47.2

Al di fuori delle voci elencate al comma 1 del presente articolo, sono ammesse, a titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Articolo 48 Rinvenimento di cose di interesse storico, artistico, archeologico

48.1

Fatta salva ogni diversa disposizione vigente in materia, spettano al Committente tutti i diritti sugli oggetti di valore e su quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, eventualmente rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori.

48.2

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i costi derivanti dalle eventuali prescrizioni delle competenti Autorità per la custodia e la conservazione dei beni di cui al precedente comma.

48.3

L'Appaltatore dà immediato avviso al Committente che, a sua volta, ne dà comunicazione alla Sovrintendenza territorialmente competente, del rinvenimento di tali opere ed oggetti, attenendosi alle disposizioni da quest'ultima impartite tramite la Direzione Lavori.

Articolo 49 Obbligo dell'Appaltatore di cooperare per verifiche e controlli del Committente

49.1

In corso di esecuzione dei lavori e fino all'accettazione delle opere ai sensi dell'art. 60, l'Appaltatore deve provvedere a quanto necessario (ivi comprese le prestazioni di personale, le installazioni, le apparecchiature, la strumentazione e le forniture dei materiali) per consentire al Committente l'esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle verifiche e delle prove contrattualmente previsti.

49.2

Fermo quanto previsto al precedente articolo 19.2 delle presenti Condizioni Generali, l'Appaltatore deve altresì esibire, a richiesta del Committente, i libri contabili e la documentazione relativa all'utilizzazione dei propri dipendenti nell'esecuzione dell'appalto e ogni altra documentazione inerente, compresi i contratti conclusi con terzi per forniture o subappalti e contratti similari autorizzati dal Committente, ivi inclusa la documentazione necessaria a comprovare il rispetto degli obblighi nei confronti dei dipendenti derivanti dalle leggi vigenti in materia.

49.3

L'Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere con cadenza trimestrale copia dei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici della contrattazione collettiva, relativa al personale impiegato nella realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto.

Articolo 50 Verifiche nel corso dell'esecuzione del lavoro

50.1

I controlli e le verifiche del Committente nel corso del lavoro non escludono né la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa e dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore per le parti e i materiali già controllati e verificati.

50.2

Il Committente, qualora riscontri che l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi e le condizioni convenute e a regola d'arte, può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali tempi e condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto può essere risolto ai sensi dell'art. 88.

Articolo 51 Prescrizioni del Committente

Il Committente impartisce per iscritto all'Appaltatore ogni prescrizione necessaria per l'esecuzione dei lavori e ordina o autorizza per iscritto, ai sensi del precedente articolo 23, modifiche o addizioni al progetto.

Articolo 52 Pubblicità nelle aree dei cantieri

52.1

Sono riservati al Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree di proprietà ferroviaria per l'esecuzione dei lavori, con assoluto divieto all'Appaltatore di fare o di concedere a terzi avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti.

52.2

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente; inoltre, l'Appaltatore stesso non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dai diritti o dalle facoltà, che il Committente si è riservato.

SEZIONE II COLLAUDO E ACCETTAZIONE

Articolo 53 Oggetto delle operazioni di collaudo e nomina del collaudatore

53.1

Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione dei lavori sono diretti a verificare e ad accertare che il lavoro appaltato è stato eseguito a regola d'arte, in conformità al progetto approvato e secondo le prescrizioni tecniche stabilite dal Committente, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del Contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste e che le procedure espropriative poste a carico dell'Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore, compresi i collaudi statici di cui al successivo articolo 62.

53.2

Nel corso del collaudo:

a) verrà eseguito il controllo tecnico amministrativo per determinare:

- se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, anche per quanto attiene alla qualità dei materiali e delle provviste;
- se il compenso determinato nella liquidazione finale sia conforme al Contratto;
- se i collaudi tecnici siano stati eseguiti ed abbiano dato esito positivo;

b) verranno esaminate le riserve formulate dall'Appaltatore in conformità a quanto prescritto dal precedente articolo 20.2.

53.3

Per i contratti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea nei settori speciali, il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori, attribuisce l'incarico del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico, secondo quanto previsto all'art. 116, comma 4, lett. b), e comma 4-bis, del Codice e all'art. 14 dell'allegato II.14 del Codice.

Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre membri. Il Committente designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente, Per i contratti di lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea nei settori speciali, il Committente attribuisce l'incarico di collaudo secondo quanto previsto nel Contratto.

53.4

Devono essere sottoposti al collaudatore i progetti approvati (ed eventualmente allegati e perizie) e tutti i documenti tecnici, contabili o giustificativi prescritti dal Contratto o comunque richiesti dal collaudatore o dal Direttore dei lavori per l'adempimento del suo mandato e, per i contratti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea nei settori speciali, tutti i documenti di cui all'art. 15 dell'allegato II.14 del Codice.

Articolo 54 Collaudo in corso d'opera

54.1

È facoltà del Committente nominare il collaudatore o la commissione di collaudo in corso d'opera per lavori di particolare complessità e quando sia necessario che le verifiche delle opere siano effettuate durante la loro realizzazione.

Alle visite di collaudo in corso d'opera devono essere invitati l'Appaltatore e il Direttore dei lavori e di esse viene redatto apposito verbale, nel quale il collaudatore o la commissione di collaudo riferisce anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e avanza i suggerimenti ritenuti utili e necessari.

Articolo 55 Termini di avvio e conclusione delle operazioni di collaudo

55.1

Il collaudo finale deve essere completato non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi individuati dall'allegato II.14 del Codice, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un 1 (anno).

È facoltà del Committente, per i lavori di importo inferiore ad 1.000.000 euro (Euro un milione/00), in luogo del collaudo, prevedere nel Contratto la sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, da emettersi, salva diversa previsione contrattuale, entro 6 (sei) dalla data di ultimazione dei lavori.

È, inoltre, facoltà del Committente prevedere nel Contratto che il collaudo sia effettuato tenendo conto, altresì, della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5% (cinque per cento).

Per i lavori di importo inferiore a 100.000 euro (Euro centomila/00), il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto da parte del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Qualora l'importo di lavori oggetto delle operazioni di collaudo sia superiore a 25.000.000 euro (Euro venticinque milioni/00), ovvero si tratti di opere ed impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, il collaudo è effettuato tenendo conto, altresì, della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al 5% (cinque per cento).

55.2

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopo l'approvazione da parte del Committente ed in ogni caso decorsi 2(due) anni dalla emissione del certificato stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 2(due) mesi dalla scadenza del medesimo termine. A partire dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede allo svincolo dell'ammontare residuo della garanzia definitiva, sotto le riserve previste dall'art. 1669 c.c., con le modalità previste dall'art. 13 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, e sempre che all'atto dello svincolo non sussistano contestazioni o controversie pendenti, né inadempienze dell'Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.

Qualora l'emissione del certificato di collaudo abbia luogo successivamente ai termini di cui al comma 1 e al primo periodo del presente comma, e sempreché il ritardo di tale emissione non dipenda da circostanze imputabili all'Appaltatore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inadempienze di quest'ultimo rispetto agli obblighi di consegna di documentazione di qualsivoglia genere, risoluzione di non conformità o altri obblighi previsti a suo carico dalla disciplina vigente e/o dal Contratto, detto

certificato assume carattere definitivo una volta decorsi 2 (due) anni dalla scadenza di tali termini senza che sia intervenuta l'approvazione del certificato medesimo da parte del Committente.

Nelle more dell'approvazione del certificato di collaudo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo. Analoga disciplina si applica nell'ipotesi in cui sia stato emesso un certificato di regolare esecuzione.

55.3

L'organo di collaudo ovvero il Direttore dei lavori qualora si proceda alla verifica della regolare esecuzione devono comunicare in tempo utile all'Appaltatore la data d'inizio delle operazioni di collaudo o della verifica della regolare esecuzione, invitandolo ad intervenire.

Qualora il collaudo non risultasse favorevole, sarà concesso all'Appaltatore un periodo di tempo ritenuto congruo dal collaudatore per porre rimedio agli inconvenienti rilevati. Si procederà quindi ad una seconda visita di collaudo i cui oneri saranno a completo carico dell'Appaltatore stesso.

55.4

Alle operazioni di collaudo intervengono, oltre al collaudatore, all'Appaltatore o a suoi rappresentanti, anche il Direttore dei lavori nonché, ove occorra, altri dipendenti del Committente invitati dal collaudatore.

55.5

L'assenza dell'Appaltatore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo o di verifica della regolare esecuzione non ne infirmerà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze.

55.6

Il Contratto può prevedere che, qualora si ravvisi la necessità di occupare od utilizzare anche in parte l'opera o il lavoro realizzato dall'Appaltatore, prima che venga emesso il certificato di collaudo provvisorio, il Committente proceda alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, da parte del Committente, il certificato di abitabilità o le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alla rete dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal Contratto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di presa in consegna dell'opera o del lavoro.

A richiesta del Committente, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro siano possibili nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi del Committente e senza ledere i patti contrattuali; redige, pertanto, un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei lavori, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene in ordine alla agibilità delle opere anticipatamente prese in consegna. Rimane fermo che la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

In ogni caso, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia *ex artt.* 1667 e 1669 c.c. decorre a far data dalla consegna definitiva e non della consegna anticipata.

Articolo 56 Verbale della visita di collaudo

56.1

Delle operazioni di collaudo si compila processo verbale che deve enunciare la provincia e la località; il lavoro appaltato; la data e l'importo del progetto e delle successive variazioni ed aggiunte; la data del

Contratto e degli atti supplementari e integrativi; l'importo della spesa; le generalità dell'Appaltatore; le date dei processi verbali di consegna e di ultimazione dei lavori; il tempo prescritto per l'esecuzione con l'indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; la data e l'importo della situazione finale; gli estremi di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo; i giorni della visita di collaudo; le generalità degli intervenuti e di quelli che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

56.2

Nel processo verbale vengono descritte le operazioni eseguite e i risultati degli accertamenti esperiti.

56.3

Il processo verbale deve essere firmato dai componenti l'organo di collaudo, dall'Appaltatore o dal suo legale rappresentante nonché dal Direttore dei lavori e dalle altre persone eventualmente intervenute.

56.4

Nel caso in cui venga emesso il certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo deve contenere la indicazione degli elementi di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 57 Relazione di collaudo

57.1

Il collaudatore ovvero la Commissione di Collaudo pongono a confronto i dati di fatto risultanti dal processo verbale della visita (o delle visite, quando prescritto) di cui al precedente articolo con quanto previsto dal progetto e dai documenti contabili, e redigono apposita relazione contenente le deduzioni sull'osservanza delle prescrizioni contrattuali, esponendo:

- a) se l'opera sia o meno collaudabile o certificabile;
- b) sotto quali condizioni o limitazioni si possa collaudare o certificare;
- c) i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile o certificabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) la liquidazione delle penali e degli addebiti;
- f) le sue proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati;
- g) il credito liquido dell'Appaltatore.

57.2

In una relazione separata il collaudatore o, per il certificato di regolare esecuzione, il Direttore dei lavori espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'Appaltatore che non siano state oggetto di composizione tra le Parti, nonché sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Articolo 58 Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori

58.1

Qualora il lavoro risulti regolarmente eseguito, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori è sottoposto per l'approvazione al Committente ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 60.

58.2

Fermo restando che per i contratti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea nei settori speciali, il certificato di collaudo deve contenere le parti di cui all'art. 22, comma 1, dell'allegato II.14. del Codice, nello stesso, premesse le indicazioni di cui al precedente articolo 57 e le date del processo verbale e della relazione:

- a) vengono riassunti per sommi capi gli elementi che hanno concorso alla formazione del costo dell'opera, specificando le modificazioni, le aggiunte e le deduzioni al conto finale;

b) sono determinati: la somma da porsi a carico dell'Appaltatore per i danni, le indennità o le spese che eventualmente dovesse risarcire al Committente a qualsiasi titolo e l'importo delle penali stabilite dal Contratto, evidenziando eventuali controversie pendenti insorte in conseguenza dell'esecuzione del Contratto;

c) viene accertato, salvo ulteriori verifiche e rettifiche del Committente, il conto liquidato all'Appaltatore e la collaudabilità o la certificabilità dell'opera e delle forniture connesse all'opera realizzata.

Articolo 59 Osservazioni dell'Appaltatore al certificato di collaudo o di regolare esecuzione

59.1

Il certificato di collaudo provvisorio o quello di regolare esecuzione è comunicato dall'organo di collaudo, tramite il Responsabile dell'esecuzione del Contratto, per la sua accettazione, all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni.

59.2

All'atto della firma, l'Appaltatore può aggiungere esclusivamente le riserve che siano direttamente dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

59.3

Se l'Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si intendono definitivamente accettate.

59.4

Il collaudatore ovvero la Commissione di Collaudo o, per il certificato di regolare esecuzione, il Direttore dei lavori, riferisce al Responsabile dell'esecuzione del Contratto sulle singole richieste fatte dall'Appaltatore al certificato, formulando le proprie considerazioni e indica, qualora necessario, le eventuali nuove visite che ritenga opportuno eseguire. Il Committente, esaminati l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo, e richiesto allo stesso, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni del Committente sono notificate all'Appaltatore. Fino all'approvazione degli atti di collaudo, il Committente ha facoltà di procedere a un nuovo collaudo.

Articolo 60 Approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ed accettazione dell'opera

60.1

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'art. 53 delle presenti Condizioni Generali, il collaudo o la verifica di regolare esecuzione dei lavori si intendono perfezionati ed il lavoro accettato con l'approvazione scritta del relativo certificato da parte del Committente.

60.2

L'approvazione scritta del Committente equivale ad accettazione dell'opera; l'eventuale presa in consegna dell'opera o di una parte di essa e l'eventuale messa in esercizio della stessa non costituisce accettazione dell'opera.

60.3

Dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione decorrono le garanzie previste dalle disposizioni di Contratto e di legge.

In sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo o di verifica di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, possono

essere svincolate le ritenute di garanzia sull'importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi della disciplina vigente.

Articolo 61 Pagamento della rata di saldo

61.1

Il pagamento della rata di saldo è disposto entro il termine previsto nel Contratto, termine che, nel rispetto della normativa applicabile, non può essere superiore a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, previa:

- deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
- presentazione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del Codice;
- emissione della relativa fattura da parte dell'Appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del detto termine.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

61.2

Il Committente, prima di procedere al pagamento per un importo superiore a 5.000 euro (Euro cinquemila/00) della rata di saldo, verifica se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al soprarichiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Ai fini del pagamento della rata di saldo, il Committente acquisisce, con le modalità previste dalla disciplina vigente, il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore in corso di validità, nonché l'attestazione di congruità di cui alla disciplina vigente.

61.3

La fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita per un importo pari alla somma erogata maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.

La garanzia permane fino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

61.4

Qualora il pagamento della rata di saldo avvenga oltre il termine di cui al comma 1 saranno riconosciuti all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002.

61.5

Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 c.c.

Articolo 62 Collaudo statico

62.1

Oltre al collaudo, l'opera potrà essere soggetta ai collaudi tecnici particolari, anche in corso d'opera, prescritti dalla legge o dal Contratto i cui oneri, ivi compresi i compensi per i collaudatori a carico dell'Appaltatore, devono intendersi ricompresi nel corrispettivo contrattuale.

62.2

Tutte le opere in cemento armato, normale o precompresso, ed in acciaio saranno sottoposte, a cura e spese dell'Appaltatore, ove non sia diversamente stabilito dalle pattuizioni contrattuali, alle prove di carico disposte dalle norme vigenti ed al collaudo statico, con l'osservanza delle modalità fissate dal

Committente, a cura e spese dell'Appaltatore, ove non sia diversamente stabilito dalle pattuizioni contrattuali. In ogni caso, il collaudatore statico è nominato dal Committente ed il relativo compenso viene addebitato all'Appaltatore, secondo le modalità contrattualmente stabilite.

Articolo 63 Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo

63.1

Indipendentemente da ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali nonché l'eventuale già avvenuto acquisto della proprietà, il Committente, nell'ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei lavori:

- a) ha diritto di chiedere che l'Appaltatore, entro un termine congruo fissato dal Committente stesso, elimini tutti i vizi e difformità, a propria cura e a proprie spese, comunque con il minimo pregiudizio per l'esercizio delle opere e/o degli impianti;
- b) ove l'Appaltatore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario o opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo all'Appaltatore;
- c) alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo.

63.2

In tutti i casi sopra indicati, il Committente ha diritto al risarcimento del danno.

63.3

Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto al ripristino completo, a perfetta regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, a sue spese oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dal Committente nel caso in cui quest'ultimo abbia fatto eseguire le opere di ripristino da altra impresa.

63.4

Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei lavori, confermata dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto, risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

63.5

In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l'opera inadatta alla sua destinazione, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e il Committente ha diritto di chiedere la risoluzione del Contratto, salvo il risarcimento del danno.

CAPO IV CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

TITOLO I CORRISPETTIVI E PAGAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI

Articolo 64 Corrispettivo del Contratto e pagamenti

64.1

Il pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di servizi e forniture viene effettuato secondo le modalità stabilite in Contratto che tengano conto delle caratteristiche dell'oggetto delle prestazioni:

- i) in un'unica soluzione, qualora sia previsto che la consegna dei beni debba aver luogo in un unico lotto, ovvero qualora la consegna si completi con la messa in opera di tutte le parti che compongono la fornitura, ovvero, nel caso di servizi, qualora il pagamento debba avvenire a prestazioni ultimate;
- ii) per ciascun lotto, qualora sia stabilito che la consegna della fornitura debba essere frazionata in lotti;

- iii) per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni o macchinari, qualora la consegna sia relativa a specifiche ordinazioni in conto del quantitativo contrattuale;
- iv) a scadenze fisse predeterminate in Contratto, in acconto del corrispettivo contrattuale;
- v) al raggiungimento di specifiche fasi dell'oggetto della fornitura o dei servizi, in acconto del corrispettivo contrattuale;
- vi) in base alle diverse modalità stabilite in Contratto.

64.2

Nell'ipotesi in cui i materiali oggetto della fornitura vengano lasciati, temporaneamente, in deposito fiduciario ai sensi e per gli effetti dell'art. 34.1.2 delle presenti Condizioni Generali, il Committente può corrispondere, previa redazione del verbale di constatazione del passaggio di proprietà e del deposito fiduciario, una somma nella misura ritenuta congrua che, fatta salva ogni diversa previsione contrattuale, non può superare i nove decimi del valore dei materiali. In tale ipotesi, le somme residue possono essere corrisposte dopo l'accettazione dell'ultima partita di fornitura ovvero previa presentazione da parte dell'Appaltatore di apposita garanzia, da costituire secondo le modalità stabilite al precedente articolo 13 delle presenti Condizioni Generali: in tale caso, la garanzia è svincolata dopo l'accettazione dell'ultima partita di fornitura e, in ogni caso, successivamente alla definizione di eventuali contestazioni in pendenza.

64.3

Nell'ipotesi in cui il Committente proceda all'effettuazione di pagamenti in acconto, sul relativo importo sono operate le ritenute nella misura di un ventesimo, salva diversa previsione contrattuale; queste ritenute costituiscono una ulteriore garanzia fornita al Committente per tutti gli obblighi derivanti all'Appaltatore dal Contratto.

Le ritenute possono essere corrisposte dopo l'accettazione dell'ultima partita di fornitura ovvero previa presentazione da parte dell'Appaltatore di apposita garanzia, da costituire secondo le modalità stabilite al precedente articolo 13 delle presenti Condizioni Generali: in tale caso, la garanzia è svincolata dopo l'accettazione dell'ultima partita di fornitura e, in ogni caso, successivamente alla definizione di eventuali contestazioni in pendenza.

Le previsioni che precedono trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per i contratti di servizi.

Articolo 65 Termini e modalità di pagamento

65.1

Contestualmente e comunque entro sette (7) giorni successivi all'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione ovvero del verificarsi delle circostanze indicate nel Contratto ai fini del pagamento del corrispettivo o degli acconti, il Committente compila un apposito documento di verifica dello stato di esecuzione della fornitura o del servizio ed emette il certificato di "entrata merci", copia del quale è contestualmente rilasciata all'Appaltatore. L'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore è subordinata all'emissione da parte del Committente del certificato di "entrata merci", salvo quanto specificamente previsto in seguito per i contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità. Nell'ipotesi in cui il Committente non provveda all'emissione del certificato di "entrata merci" entro il termine contrattualmente previsto, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura stabilita dalla disciplina vigente.

Nei casi di forniture di beni e merci con accettazione "a vista", in cui non è prevista la fase di collaudo o la verifica di conformità, l'emissione delle fatture non è subordinata all'emissione del certificato di "entrata merci", ferma restando l'emissione dell'entrata merci per fini contabili.

In tal caso, dopo la consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall'apposito Documento di Trasporto (DDT) – o documento equipollente, da limitare ai fornitori esteri, per i quali non sia possibile

certificare la consegna dei beni al Committente o al Vettore mediante l'apposito DDT – controfirmato e datato all'atto della consegna dei beni oggetto della fornitura, nel quale deve essere inserito il numero dell'Ordine d'Acquisto (OdA), l'Appaltatore emette la fattura indicando, oltre ai dati previsti dal successivo articolo 74, co. 1, secondo capoverso, il riferimento al Documento di Trasporto o documento equipollente.

Il Contratto stabilisce le modalità e i termini del pagamento del corrispettivo, termine che, nel rispetto della normativa applicabile, non può comunque essere superiore a sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

Qualora il giorno di ricevimento della fattura e quello di ricevimento dei beni presso magazzino, impianto o stabilimento del Committente non coincidano, il termine di pagamento si computa dal secondo in ordine di tempo.

Nel caso in cui sia prevista l'emissione dell'entrata merci, il termine del pagamento, comunque, non può decorrere da data anteriore a quella del certificato di "entrata merci".

Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, il termine per il pagamento non può comunque essere superiore a sessanta (60) giorni dalla data di adozione dell'acconto ovvero dalla verifica di conformità, purché la fattura venga emessa entro tempi compatibili con il pagamento entro il predetto termine.

L'Appaltatore, in particolare, può emettere fattura al momento dell'adozione dell'acconto. L'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore non è subordinata all'emissione del certificato di "entrata merci", fermo restando che il Committente dovrà emettere il certificato di "entrata merci" prima di procedere al pagamento della fattura.

Nell'ipotesi in cui, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il termine previsto nel Contratto, all'Appaltatore spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla disciplina vigente a partire dalla data indicata nel Contratto e sino all'effettivo soddisfo.

Gli interessi di cui al presente articolo sono comprensivi del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1224 c.c.

Restano in ogni caso ferme eventuali diverse previsioni normative in tema di termini e modalità di pagamenti, quali, ad esempio, nell'ipotesi in cui il Contratto rientri nell'ambito di applicazione della l. n. 192/1998 (recante "disciplina della sub fornitura nelle attività produttive").

In ogni caso, il pagamento del corrispettivo o della parte di esso dovuto ai sensi del precedente articolo 64, co.1, delle presenti Condizioni Generali ha luogo previa deduzione delle eventuali penali in cui l'Appaltatore sia incorso.

TITOLO II CORRISPETTIVI E PAGAMENTI DI LAVORI

Articolo 66 Corrispettivo del Contratto e pagamenti

66.1

Il corrispettivo del Contratto di lavori è, di norma, stabilito a misura, ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, il Committente, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso. In tale ultima ipotesi sono contabilizzate a misura solo le parti dell'intervento per le quali in sede di progettazione risulti eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità.

Salva diversa valutazione del Committente, il corrispettivo è stabilito a misura nel caso di appalti di lavori di importo inferiore a 500.000 euro (euro cinquecentomila/00) e nel caso di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici, di opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione e di consolidamento dei terreni.

66.2

Nel corso di esecuzione del lavoro, sono corrisposti all'Appaltatore i pagamenti in acconto con le modalità stabilite nel Contratto e a misura dell'avanzamento del lavoro.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza del termine fissato nel Contratto, viene compilato un apposito stato di avanzamento in contraddittorio con l'Appaltatore ed emesso il documento di "entrata merci", copia del quale è rilasciata all'Appaltatore.

Gli stati di avanzamento sono compilati al solo scopo di servire di base ai certificati di pagamento in acconto senza che le relative indicazioni possano essere contrapposte alle risultanze della liquidazione finale.

Il Direttore dei lavori invia all'Appaltatore copia degli stati di avanzamento.

66.3

Il Committente può ritenere, in tutto o in parte, le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d'opera, l'Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni.

66.4

Per i lavori di importo inferiore a 100.000 euro (euro centomila/00) la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Il visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del Direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

Articolo 67 Termini e modalità di pagamento

67.1

Qualora lo stato di avanzamento non sia emesso entro i termini di cui al precedente articolo 66, co. 2, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo interamente imputabile al Committente, a partire dalla scadenza del predetto termine, e fino all'emissione, spettano all'Appaltatore gli interessi sulle somme ad esso dovute per i lavori eseguiti, nella misura stabilita dalla disciplina vigente.

Una volta emesso lo stato di avanzamento dei lavori, l'Appaltatore può emettere fattura, avendo cura di indicare nel corpo di quest'ultima il numero identificativo dell'Ordine di Acquisto e del documento di "entrata merci", di cui al precedente articolo 66, co. 2. Il pagamento delle somme dovute ha luogo entro il termine previsto dal Contratto, termine che, nel rispetto della normativa applicabile, non può comunque essere superiore a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori e purché la fattura venga emessa entro tempi compatibili con il pagamento entro il predetto termine.

Qualora, per fatto imputabile al Committente, il pagamento a favore dell'Appaltatore avvenga oltre il termine stabilito nel Contratto, a partire da tale data e sino alla data del soddisfo, saranno riconosciuti all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla normativa vigente.

Gli interessi di cui al presente articolo sono comprensivi del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1224 c.c.

Articolo 68 Conto Prefinale

Ferma restando l'osservanza dei termini di cui al precedente articolo 55.1, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, e comunque non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori in cui sono state contabilizzate le ultime partite di lavoro, verrà, se necessario, redatta una situazione prefinale avente natura di ultimo stato

di avanzamento dei lavori, con il quale verranno liquidate partite di lavoro eventualmente omesse o rettifiche.

Articolo 69 Conto finale dei lavori

Ferma restando l'osservanza dei termini di cui al precedente articolo 55.1, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in Contratto per l'effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori, collaziona gli eventuali allegati, e invita l'Appaltatore a prenderne cognizione e a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Il conto finale si intende definitivamente accettato dall'Appaltatore, qualora quest'ultimo non lo sottoscriva entro il termine stabilito dal Direttore dei lavori ai sensi del periodo che precede ovvero lo sottoscriva senza riserve.

Nel sottoscrivere il conto finale, l'Appaltatore può apporre, nei modi e nei termini di cui all'art. 20.2, soltanto le riserve che si riferiscano a fatti emergenti esclusivamente dal conto finale stesso ed è tenuto a confermare, a pena di decadenza, le riserve sino a quel momento già iscritte negli atti contabili, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.

In ogni caso, si intendono compresi e compensati nei corrispettivi contrattualmente pattuiti tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla stretta vicinanza dell'esercizio ferroviario, dalle limitazioni imposte dalle condizioni ambientali, dalle difficoltà di transito lungo le strade urbane e dalle limitazioni che possono essere imposte dalle Autorità locali, come pure tutti gli oneri dall'esecuzione eventuale in ore notturne in talune operazioni inerenti ai lavori.

Articolo 70 Documenti di contabilità

70.1

Il conto finale sopradescritto, insieme al giornale dei lavori, i libretti di misura dei lavori e delle provviste, il registro di contabilità e gli stati degli avanzamenti dei lavori e relativi certificati per il pagamento delle rate d'acconto costituiscono i documenti di contabilità per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto.

Articolo 70.1 Giornale dei lavori

70.1.1

Il Direttore dei lavori ovvero persona dallo stesso formalmente incaricata tengono il giornale dei lavori su cui annotano per ciascun giorno, quotidianamente o almeno ogni settimana, l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono i lavori, la qualifica e il numero degli operai, l'attrezzatura tecnica impiegata, l'elenco delle provviste fornite dall'Appaltatore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici.

Inoltre, si fa menzione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possono influire sui medesimi inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e tutte quelle altre particolarità che possono essere utili.

Nel giornale sono, inoltre, annotate le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del Responsabile dell'esecuzione del Contratto e del Direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Responsabile dell'esecuzione del Contratto, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi.

Il Direttore dei lavori verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori eventualmente apposte da persona dallo stesso incaricata ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all'ultima annotazione.

[Articolo 70.2 Libretti di misura dei lavori e delle provviste](#)

70.2.1

La misura e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si annotano sui libretti delle misure.

Nella colonna "indicazione dei lavori" si enuncia succintamente:

- a) il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla denominazione riportata nel Contratto;
- b) la parte di lavoro eseguita e il posto.

La colonna delle annotazioni contiene:

- a) le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne sia il caso;
- b) le altre memorie, disegni, note o schizzi atti a dimostrare chiaramente la forma e il modo di esecuzione.

I libretti delle misure devono essere firmati, pagina per pagina, dal Direttore dei lavori o dai suoi assistenti e dall'Appaltatore, man mano che procedono le constatazioni e i rilievi, con cadenza almeno quindicinale. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di intervenire alle constatazioni suddette o di firmare le relative registrazioni sui libretti, dopo regolare invito per iscritto del Direttore dei lavori, quest'ultimo o i suoi eventuali assistenti eseguono ugualmente i rilievi in presenza di due testimoni, che possono essere anche due operai addetti ai lavori, facendo nel libretto specifica annotazione del mancato intervento dell'Appaltatore o del suo rifiuto di firmare. I due testimoni firmano nel libretto le constatazioni fatte, le quali costituiscono piena prova nei rapporti con l'Appaltatore.

Nell'ipotesi in cui il corrispettivo dei lavori sia determinato a misura ovvero nell'ipotesi in cui sia determinato parte a corpo e parte a misura, per la sola parte a misura, i lavori sono valutati ai prezzi di Contratto, tenuto conto del ribasso contrattuale.

L'Appaltatore deve tempestivamente invitare il Direttore dei lavori a procedere alla misurazione dei lavori che, continuando l'esecuzione, non potrebbero più essere oggetto di quantificazione.

Qualora, per mancata tempestiva misurazione, alcune lavorazioni non possano essere più accertate, l'Appaltatore sarà vincolato alla valutazione fatta dal Committente.

Nell'ipotesi in cui il corrispettivo dei lavori sia determinato a corpo ovvero parte a corpo e parte a misura per la sola parte a corpo, i lavori eseguiti sono annotati in apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal Contratto, che sia stata eseguita, unitamente al relativo importo. Percentuali ed importi possono essere indicati per gruppi di lavorazioni complessive omogenee dell'intervento ovvero anche disaggregati nelle loro componenti principali unitamente ai relativi importi.

In occasione di ogni stato di avanzamento, la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione è riportata distintamente nel registro di contabilità, unitamente al relativo importo.

[Articolo 70.3 Registro di contabilità](#)

70.3.1

Il registro di contabilità è il documento in cui vengono riportate, in ordine cronologico, tutte le lavorazioni e le somministrazioni già iscritte nei libretti delle misure.

Le pagine del registro devono essere preventivamente numerate e sottoscritte dal Direttore dei lavori.

In base alle registrazioni contenute nei libretti di misura, il Direttore dei lavori compila e sottoscrive il registro di contabilità.

Il registro di contabilità dovrà essere sottoscritto anche dall'Appaltatore.

All'atto della firma, l'Appaltatore può iscrivere le proprie riserve secondo le modalità di cui all'art. 20.2.

TTTOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 71 Tracciabilità dei flussi e indicazione del conto corrente

Il pagamento delle somme spettanti all'Appaltatore a fronte delle prestazioni eseguite deve essere registrato su conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla ricezione dei corrispettivi contrattuali e deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'Appaltatore comunica al Committente, con le modalità e nei termini da quest'ultimo stabiliti nel rispetto della normativa applicabile, gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati presso il/i quale/i intende ricevere il pagamento. Ove prescritto dalla normativa applicabile, l'Appaltatore comunica, altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ogni modifica rispetto ai dati trasmessi.

Appaltatore, subappaltatore e subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi stabiliti dalla disciplina in tema di tracciabilità finanziaria sono tenuti a darne immediata comunicazione al Committente, alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove il Committente ha la propria sede.

Articolo 72 Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi potrà essere riconosciuta sulla base della disciplina prevista dal Contratto che dovrà essere coerente con la normativa di riferimento.

Articolo 73 Inadempienze contributive e ritardo nel pagamento delle retribuzioni

73.1

Il Committente prima di procedere, a qualunque titolo, al pagamento di un importo superiore a 5.000 euro (Euro cinquemila/00) verifica, ai sensi della disciplina vigente in materia ove applicabile, se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al surrichiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (zero virgola cinque per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, ovvero dopo l'ultima consegna effettuata, nei casi in cui non siano previste operazioni di collaudo a carico del Committente, e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

73.2

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, trova applicazione quanto previsto all'articolo 19.3 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 74 Presentazione delle fatture

L'Appaltatore deve presentare fattura, trasmettendola agli indirizzi e con le modalità indicati nel Contratto stesso, ovvero nell'ordine di acquisto o nel certificato di entrata merci.

Le fatture, oltre ad eventuali ulteriori indicazioni previste dalla disciplina vigente, devono contenere: i) l'eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all'incasso o qualsiasi altro atto di disposizione e, in tal caso, l'indicazione del cessionario o beneficiario; ii) il numero e la data dell'ordine d'acquisto/Contratto; iii) il Centro di Costo della struttura acquirente (ove previsto); iv) il riferimento al certificato di entrata merci.

Articolo 75 Recupero di crediti – Compensazione

Le somme eventualmente dovute dall'Appaltatore al Committente, in dipendenza del Contratto, vengono recuperate in sede di liquidazione delle fatture e compensate ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Eventuali somme di cui l'Appaltatore, per qualsiasi titolo, sia debitore nei confronti del Committente sono oggetto di compensazione in sede di liquidazione del corrispettivo.

Qualora i crediti maturati a suo favore siano insufficienti, l'Appaltatore è tenuto a versare la differenza a saldo, fermo restando il diritto del Committente di disporre della garanzia ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali e di esperire l'azione ritenuta più conveniente per il reintegro del proprio credito.

Articolo 76 Sospensione dei pagamenti

Il Committente ha la facoltà di sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni con l'Appaltatore per inadempienze anche relative ad altri contratti. La sospensione opera per un importo corrispondente a quello delle questioni oggetto di contestazione e fintantoché le stesse non siano oggetto di risoluzione.

Articolo 77 Certificazione di regolarità fiscale (DURF)

77.1

Qualora con la stipula del Contratto, ovvero di eventuali contratti successivi, sia integrativi che di nuova sottoscrizione, l'Appaltatore risulti affidatario tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento in ambito consortile o rapporti negoziali comunque denominati di una o più opere, o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro (Euro duecentomila/00) caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera e da eseguire presso le sedi di attività del Committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di queste ultime o ad esse riconducibili in qualunque forma, l'Appaltatore [N.B. in caso di riunione di imprese: la mandataria/capogruppo per tutte le imprese riunite] - e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici impiegate nell'esecuzione dell'appalto - è tenuto, al fine del pagamento dei corrispettivi maturati, a trasmettere al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto la certificazione di regolarità fiscale, in corso di validità, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ("DURF"), attestante, alla data dell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2 dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997, il possesso dei requisiti *ex art. 17-bis*, co. 5, del predetto d.lgs. n. 241/1997, ossia che:

- a) risultino in attività da almeno 3 (tre) anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro (Euro cinquantamila/00), per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Ai fini del calcolo della soglia annua pari a 200.000 euro (Euro duecentomila/00) prevista dall'art. 17-*bis* del d.lgs. n. 241/1997, l'Appaltatore si impegna a dare comunicazione al Committente di ogni evento successorio (cessione o affitto di ramo d'azienda) anche relativo ad operazioni societarie straordinarie che possano incidere sulla predetta soglia e a dare altresì comunicazione di ogni ulteriore circostanza che possa incidere ai fini dell'applicazione della normativa di cui al predetto art. 17-*bis*.

77.2

In assenza di DURF o in caso di DURF non in corso di validità, ai fini dell'adempimento degli obblighi stabiliti dall'art. 17-*bis* del d.lgs. n. 241/1997, per permettere il pagamento dei corrispettivi maturati, l'Appaltatore - e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici impiegate nell'esecuzione dell'appalto - è tenuto a trasmettere al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute di cui all'art. 18, co 1, del d.lgs. n. 241/1997, la documentazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali, ossia:

- 1) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600/1973, art. 50, co. 4, del d.lgs. n. 446/1997 e art. 1, co. 5, del d.lgs. n. 360/1998, trattenute dall'Appaltatore, ovvero dall'impresa subappaltatrice, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
- 2) dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati rispettivamente dall'Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Committente, con (i) il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore in esecuzione dell'appalto; (ii) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; (iii) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal Committente.

77.3

Nel caso in cui l'Appaltatore o il Subappaltatore non ottemperi all'obbligo di trasmettere al Committente, entro il termine sopra previsto, il DURF ovvero le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, di cui al comma 2 del presente articolo 77, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente - ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nonché di esercitare ogni altra azione a tutela dei propri interessi - sospenderà, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore fino ad un importo pari al 20% (venti per cento) del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, provvedendo inoltre a darne comunicazione entro 90 (novanta) giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'Appaltatore ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

CAPO V REQUISITI E GARANZIE DEI MATERIALI

TITOLO I REQUISITI DEI MATERIALI

SEZIONE I FORNITURE E SERVIZI

Articolo 78 Requisiti dei materiali da fornire

I prodotti oggetto dell'Appalto devono presentare caratteristiche idonee e corrispondere ai requisiti ed ai livelli prestazionali (ivi compresi, eventualmente, quelli relativi alle attività di consegna e assistenza dopo la vendita) contrattualmente stabiliti, nonché a quelli che derivino da prescrizioni di legge, regolamenti, eccetera. Inoltre, devono, comunque, corrispondere a requisiti che, benché non espressamente definiti contrattualmente, siano necessari a renderli funzionanti e idonei allo specifico uso al quale sono destinati. Qualora le prescrizioni tecniche relative alla fornitura siano integrate da riferimenti a campione per la specificazione di caratteristiche non definite nelle prescrizioni stesse, i materiali da fornire devono corrispondere anche ai requisiti di tali campioni.

SEZIONE II LAVORI

Articolo 79 Requisiti, provenienza ed accettazione dei materiali

79.1

Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da impiegare devono essere delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati in Contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di giustificare, con congruo anticipo, ove possibile, rispetto alla messa in opera, con la presentazione dei necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il Committente reputi opportune per accertarne la qualità e la resistenza.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire che i materiali siano conformi ai requisiti di legge, alle Specifiche Tecniche e alle disposizioni contrattuali, nonché privi di difetti e idonei all'uso preposto.

79.2

Nessun materiale può essere impiegato nelle costruzioni se non sia stato preventivamente accettato dal Committente, il quale ha il diritto di rifiutare qualunque materiale che ritenga non adatto per la buona riuscita dei lavori, o che per qualsiasi causa non risulti conforme alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al Contratto, con obbligo per l'Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Il Direttore dei lavori, nel rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, verifica l'idoneità dei materiali oggetto di scavo nell'ambito del cantiere per l'eventuale riuso e riciclo, da parte dell'Appaltatore, entro lo stesso confine di cantiere. I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri di lavoro entro il termine perentorio stabilito dal Direttore dei lavori; qualora l'Appaltatore non si uniformi a tali disposizioni, il Committente ha il diritto di provvedere direttamente, addebitando all'Appaltatore la relativa spesa che sarà trattenuta sul primo pagamento in acconto. A carico dell'Appaltatore resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Il rifiuto di materiali da parte del Direttore dei lavori non dà diritto all'Appaltatore di ottenere una sospensione o proroga dei termini previsti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

L'accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto del Committente, ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali.

Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie di Contratto e di legge per difformità, difetti e vizi dell'opera.

79.3

Salva diversa previsione contrattuale, l'Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei materiali nei luoghi ritenuti opportuni.

È, tuttavia, facoltà dell'Appaltatore presentare domanda scritta per essere autorizzato ad una modifica della provenienza e della qualità dei materiali stabiliti in Contratto, allegando i relativi campioni unitamente ai risultati delle analisi effettuate in un laboratorio da lui stesso scelto, tra quelli indicati in Contratto. In tale caso, trova applicazione l'art. 120, co. 7, del Codice.

79.4

Il Committente ha facoltà di rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta di sostituzione dei materiali senza che l'eventuale rifiuto possa dare all'Appaltatore diritto a reclami o pretese di qualsiasi genere.

79.5

Qualora l'Appaltatore abbia, di sua iniziativa e con l'acquiescenza del Committente, impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte nei documenti contrattuali oppure di qualità migliore o di lavorazione più accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei corrispettivi pattuiti indipendentemente dai vantaggi che eventualmente derivino all'opera; in tal caso, i lavori saranno pertanto contabilizzati come se i materiali e la loro lavorazione avessero le caratteristiche stabilite. Qualora, invece, sia riscontrata dal Committente una qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualità inferiore od una minore lavorazione, e tuttavia i lavori siano ugualmente accettati dal Committente, i corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor valore dei materiali o delle opere, sempre che ciò non comporti modifiche sostanziali al Contratto, l'opera sia accettabile, anche a giudizio del progettista, senza pregiudizio e salve le determinazioni dell'organo di collaudo. In caso contrario l'Appaltatore, a seguito di rifiuto del Direttore dei lavori, sarà tenuto a rimuovere i materiali e a sostituirli a sua cura e spese ai sensi del comma 3 del presente articolo.

79.6

Salvo che sia diversamente disposto dalle pattuizioni contrattuali, tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dal Committente fanno carico all'Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.

Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a far giungere in cantiere i materiali stessi in tempo utile affinché possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che ne sia iniziato l'impiego, l'esito delle prove necessarie.

Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti digitali (BIM) il Direttore dei lavori può avvalersi di strumenti informatici di registrazione dei controlli effettuati che riuniti siano interoperabili con i modelli informativi utilizzati dal Committente.

Articolo 80 Coefficiente di qualità

Il Contratto può prevedere l'applicazione di coefficienti di qualità riferiti a caratteristiche, parametri o condizioni oggettivamente rilevabili nella costruzione o montaggio delle opere.

Nell'ipotesi in cui tali coefficienti non siano raggiunti nella misura massima stabilita in Contratto, il Committente opera una riduzione dei corrispettivi, moltiplicando detti coefficienti per i prezzi e/o corrispettivi stessi, al fine di tenere conto dei corrispondenti maggiori oneri per manutenzione a carico del Committente nonché per controlli e verifiche a carico della Direzione Lavori.

TTTOLO II GARANZIE DEI MATERIALI

SEZIONE I FORNITURE E SERVIZI

Articolo 81 Garanzia e sua durata

81.1

Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi intermedi e generali, l'Appaltatore è tenuto a garantire che i materiali forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite in Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, inidonei all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

81.2

La garanzia di cui al comma 1 ha la durata di un (1) anno dalla data della consegna dell'ultima partita, ovvero dalla data del collaudo finale dell'ultima partita, qualora questo abbia luogo successivamente alla consegna.

81.3

Salva diversa previsione contrattuale, l'Appaltatore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale oggetto della fornitura per la durata di due (2) anni dalla data della consegna dell'ultima partita, oppure dalla data del collaudo finale dell'ultima partita, qualora questo abbia luogo successivamente alla consegna.

81.4

La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento deve essere effettuata dal Committente entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuto loro accertamento. Dalla data del ricevimento della denuncia, l'Appaltatore ha otto (8) giorni per svolgere eventuali verifiche e 15 (quindici) giorni per formulare eventuali eccezioni.

81.5

La durata della garanzia è prorogata in misura pari al periodo di tempo compreso tra la data di denuncia, da parte del Committente, di eventuali vizi e difetti o del cattivo funzionamento del materiale oggetto della fornitura e quella di consegna dei materiali riparati o allestiti in sostituzione.

Articolo 82 Materiali difettosi

82.1

In relazione alla natura e all'entità dei vizi e difetti riscontrati nel materiale oggetto della fornitura, il Committente può disporre corrispondenti riduzioni dei prezzi ovvero procedere alla restituzione dei materiali per la loro sostituzione o riparazione.

Il Committente è, comunque, in facoltà di provvedere direttamente alla riparazione dei materiali viziati o difettosi ovvero all'approntamento di nuovi in loro sostituzione presso i propri impianti.

82.2

Qualora abbia provveduto a montare in opera i materiali difettosi, l'Appaltatore deve provvedere anche al loro smontaggio e al ricollocamento in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati. Il Committente è, comunque, in facoltà di eseguire le operazioni di smontaggio e montaggio in opera a propria cura.

82.3

Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per il Committente di procedere alla risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all'art. 1493 c.c. nonché di applicare le altre sanzioni di cui al Capo VI delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 83 Ritiro, sostituzione o riparazione dei materiali difettosi

83.1

Le operazioni di ritiro dei materiali difettosi, viziati o che presentino difetti di funzionamento sono disciplinati dagli artt. 33.8 e 32.1.1 delle presenti Condizioni Generali.

83.2

L'Appaltatore deve provvedere alla consegna ed eventuale montaggio in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati, entro i termini fissati dal Committente. In caso di ritardata o mancata consegna ed eventuale montaggio in opera, sono applicabili le penali e le altre disposizioni previste dal Capo VI delle presenti Condizioni Generali.

83.3

Salvo quanto previsto in materia di subappalto, l'Appaltatore, sotto la sua responsabilità, può affidare la riparazione e gli eventuali lavori di smontaggio e montaggio in opera dei materiali viziati o difettosi ad altra impresa su cui il Committente abbia preventivamente espresso il proprio gradimento.

83.4

Il Committente può autorizzare l'Appaltatore che ne faccia richiesta a riparare in sito i materiali difettosi, stabilendo termini e condizioni.

Articolo 84 Spese per la restituzione dei materiali difettosi, per la loro sostituzione o per la loro riparazione

84.1

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese necessarie per la sostituzione, riparazione o restituzione dei materiali difettosi, comprese quelle relative ad eventuali lavori di smontaggio e montaggio in opera ed all'eventuale trasporto dei materiali, anche qualora a tali operazioni provveda il Committente.

84.2

Qualora l'Appaltatore abbia studiato il progetto dei materiali forniti o di parte di essi, sono a suo carico anche le spese occorrenti per eventuali modifiche da apportare ai materiali stessi per renderli efficienti in relazione all'uso previsto in Contratto.

SEZIONE II LAVORI

Articolo 85 Garanzia per difformità e vizi dell'opera

85.1

Indipendentemente dall'esito delle verifiche degli eventuali collaudi intermedi e del collaudo generale, l'Appaltatore garantisce che i materiali forniti sono esenti da vizi, difetti o difformità e che il lavoro appaltato è in ogni sua parte esente da qualsiasi vizio, difetto o difformità.

85.2

In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali o dei lavori in qualsiasi fase di lavoro o tempo contrattuale riscontrati, il Committente, anche quando manchi una qualsiasi colpa dell'Appaltatore, ha tutti i diritti previsti nell'art. 63 che si intendono qui integralmente riportati.

85.3

La durata della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo, prevista in Contratto o dalla legge, decorre dalla data di approvazione espressa o tacita del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione da parte del Committente del lavoro appaltato. Per le parti riparate o sostituite il periodo di garanzia decorre dall'avvenuta riparazione o sostituzione.

85.4

In deroga a quanto previsto dall'art. 1667 c.c., la denuncia dei vizi, difetti o difformità deve essere effettuata dal Committente entro un (1) anno dall'avvenuto loro accertamento; l'azione contro l'Appaltatore si prescrive in due (2) anni dalla data di accettazione dell'opera.

CAPO VI PENALI E VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO

SEZIONE I PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Articolo 86 Penali

86.1

In caso di mancato rispetto di uno o più dei termini, parziali o finali, e/o delle scadenze del Contratto da parte dell'Appaltatore e/o in caso di inadempimento, il Committente può applicare una penale in conformità a quanto indicato nel Contratto.

86.2

In difetto di espressa diversa previsione contrattuale, la penale si intende fissata:

- per i lavori: nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. La misura giornaliera delle penali contrattuali può essere fissata in misura maggiore o minore ma deve essere compresa tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso di inosservanza dei termini parziali, le misure percentuali si intendono riferite all'importo di ogni singolo stato di avanzamento; negli appalti di lavori, ove ritenuto opportuno per ragioni legate alla rilevanza dei lavori da eseguire, anche in ragione della loro interconnessione con altri interventi, il Contratto può stabilire l'entità della penale giornaliera in misura superiore a quella indicata nel presente comma;
- per i servizi/forniture: nella misura dell'1% (uno per cento) dell'importo del prezzo del materiale non consegnato in tempo utile o del prezzo della prestazione erogata in ritardo, per ogni decade o frazione, fino a 60 (sessanta) giorni di ritardo; nella misura del 3% (tre per cento) per ogni successiva decade o frazione.

86.3

Le penali, nella misura di cui al precedente comma 2, si applicano anche nei casi di parziale o totale inesecuzione della fornitura o dei servizi, per la parte non eseguita e per il tempo intercorrente dalla scadenza dei termini contrattuali alla data di risoluzione del Contratto ovvero, in caso di esecuzione della prestazione da parte di terzi, fino alla data in cui il Committente abbia individuato un altro contraente.

86.4

Le penali decorrono dalla data in cui il ritardo si è verificato, senza necessità di alcuna notifica o comunicazione.

86.5

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro. Se l'importo complessivo delle penali applicate supera il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale nel caso di appalti di servizi e forniture, e il 10% (dieci per cento) nel caso di appalti di lavori, il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto. Nel caso di termini parziali, il limite del 10% (dieci per cento) è riferito ad ogni singolo stato di avanzamento.

86.6

Ferma restando la facoltà del Committente di risolvere il Contratto in caso di superamento dell'importo complessivo di cui al precedente punto, in difetto di espressa diversa previsione contrattuale, l'importo massimo totale delle penalità applicabili non potrà superare le percentuali indicate al precedente 86.5, e fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno ulteriore subito.

86.7 Nel caso di appalti di lavori, l'importo trattenuto a titolo di penale viene riaccredito all'Appaltatore senza interessi ove, nel corso dell'esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo rispetto ai termini parziali ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l'Appaltatore incorra nel corso dell'esecuzione dei lavori,

gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

86.8

Salva diversa previsione contrattuale, negli appalti di lavori, le penali sono applicate, in sede di conto finale, ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo, o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione. Gli importi dovuti a titolo di penale potranno essere detratti dai corrispettivi ancora da liquidare e/o mediante incameramento delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere, fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Appaltatore, in caso di escussione delle stesse, di provvedere alla reintegrazione delle garanzie medesime.

86.9

L'Appaltatore può presentare all'ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto istanza motivata di disapplicazione totale o parziale della penale.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Committente ha reso noto all'Appaltatore la propria determinazione ad applicare le penali.

Il Committente si pronuncia sull'istanza di disapplicazione delle penali entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento. In caso di mancata pronuncia entro il predetto termine, l'istanza si intende respinta. La disapplicazione totale o parziale della penale da parte del Committente è consentita qualora ricorra una delle circostanze di seguito indicate:

i) il ritardo nell'esecuzione del Contratto sia determinato da circostanze obiettive in nessun modo imputabili all'Appaltatore;

ii) la misura della penale sia manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del Committente al tempestivo adempimento contrattuale.

L'accoglimento totale o parziale dell'istanza non comporta il riconoscimento di alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

86.10

La mancata applicazione di una o più penali non implica la rinuncia da parte del Committente all'applicazione di penali analoghe, o di penali a cui dovesse avere successivamente diritto per la stessa causa.

86.11

Le penali non escludono né limitano la facoltà del Committente di risolvere il Contratto laddove il ritardo configuri un grave inadempimento contrattuale ovvero il diritto del Committente al risarcimento per danni ulteriori. Rimane, pertanto, ferma la facoltà per il Committente di agire per l'ottenimento in via giudiziale del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito a causa del ritardo o dell'inadempimento, maggior danno che, con apposita clausola contrattuale, può essere contenuto nei limiti dell'importo contrattuale.

Articolo 87 Premio di accelerazione

Nel caso in cui il Committente abbia un interesse apprezzabile ad ottenere l'ultimazione dei lavori o delle prestazioni in anticipo rispetto a quanto contrattualmente previsto, il Contratto può prevedere che all'Appaltatore venga riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo da determinare sulla base dei medesimi criteri contrattualmente stabiliti per il calcolo della penale, sempreché le prestazioni eseguite siano conformi alle obbligazioni contrattualmente assunte.

SEZIONE II VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO

Articolo 88 Risoluzione

Articolo 88.1 Risoluzione del Contratto

88.1.1

Il Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto – ancorché sussistano contestazioni, pretese, richieste o riserve in corso di esecuzione – nei casi previsti dal Codice, dalle presenti Condizioni Generali, dal Contratto, nonché al verificarsi anche di una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:

- affidamento in subappalto delle prestazioni oggetto del Contratto in assenza della preventiva autorizzazione del Committente;
- cessione del Contratto;
- mancata informativa al Committente in ordine ai subcontratti stipulati;
- mancata esecuzione, da parte dell'Appaltatore, di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in Contratto, fermo restando il pagamento delle penali applicabili;
- utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi al collaudo;
- ingiustificata sospensione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore ovvero ingiustificato rifiuto di riprendere l'esecuzione, nel caso di sospensione contrattuale;
- violazione da parte del subappaltatore di obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per la qualificazione (ove previsti);
- violazione, da parte dell'Appaltatore, di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella *Policy Anticorruption* del Gruppo FS e/o nel Modello 231 del Committente e/o nel Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS,
- ritardo nell'avvio delle prestazioni rispetto al termine stabilito dal Contratto e/o mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dal Committente ai fini dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni;
- accertamento del mancato utilizzo da parte dell'Appaltatore del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto;
- applicazione delle penalità in danno dell'Appaltatore per un ammontare superiore al limite massimo complessivo di cui al precedente articolo 86.

Nelle ipotesi sopra elencate la risoluzione si verifica di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata.

Fermo quanto precede, in tutti i casi di inadempimento il Committente si riserva di assegnare all'Appaltatore un termine minimo per adempiere, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Fermo quanto previsto dal successivo articolo 88.2, in tutti i casi di risoluzione del Contratto di appalto di lavori, servizi e forniture, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e ferma la facoltà del Committente di escutere la garanzia definitiva nelle ipotesi stabilite dal Codice, dal Contratto e dalle presenti Condizioni Generali nonché di agire per il risarcimento del danno.

Articolo 88.2 Effetti e disciplina della risoluzione nel caso di appalti di lavori

88.2.1

La risoluzione del Contratto obbliga l'Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita lettera raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata inviata all'Appaltatore, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcunché.

In caso di ritardo dell'Appaltatore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri, l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in Contratto o, in difetto, all'art. 86 delle presenti Condizioni Generali, salvo il risarcimento del maggior danno. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggior danno.

88.2.2

Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione del Contratto, stabilisce, con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già oggetto di esecuzione, nonché l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi di opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione hanno luogo in contraddittorio con l'Appaltatore. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non si presenti nella data stabilita dal Committente, le operazioni di cui al presente comma hanno luogo con l'assistenza di due tecnici scelti tra i professionisti iscritti all'albo dei consulenti del Tribunale del luogo di esecuzione dei lavori, i cui onorari sono a carico dell'Appaltatore medesimo.

88.2.3

Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie e i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari ed attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intende utilizzare.

Il ripiegamento dei cantieri è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere, anche in più riprese, secondo le disposizioni impartite dal Committente di volta in volta, previa comunicazione scritta da eseguirsi con anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore. Per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo, il Committente dovrà riconoscere all'Appaltatore un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattualmente pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili.

88.2.4

Dal momento in cui il Contratto viene risolto l'Appaltatore non ha diritto a percepire alcun compenso fintanto che i lavori non siano completamente ultimati.

88.2.5

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi titolo sostenuti per l'ultimazione dei lavori da parte di altra impresa, anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

88.2.6

Si applica in ogni caso quanto stabilito dal Codice in merito agli strumenti di tutela e garanzia che il Committente può attivare per ottenere il ripiegamento dei cantieri e lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze.

Articolo 89 Risarcimento del danno

89.1

Fermo restando quanto stabilito all'art. 13 delle presenti Condizioni Generali, il Committente è in facoltà di agire per ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti da inadempimenti dell'Appaltatore agli obblighi del Contratto, e ciò indipendentemente dal fatto che a detto inadempimento abbiano fatto seguito la risoluzione del Contratto o l'esecuzione della prestazione da terzi, ai sensi del precedente articolo 88 delle presenti Condizioni Generali.

89.2

Nel caso in cui ciò sia reso necessario dalla particolare natura dell'oggetto del Contratto e tenuto conto dell'importo del Contratto, la misura del risarcimento del danno per gli eventuali inadempimenti dell'Appaltatore può essere, con espressa previsione contrattuale, contenuta entro un limite massimo, escluse le penali, e fatti salvi i casi di dolo o colpa grave. L'ammontare massimo del risarcimento, al netto delle penali, non può essere in alcun caso inferiore all'importo del Contratto medesimo.

Articolo 90 Recesso dal Contratto

Il Committente può recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto. Resta, fermo, inoltre, quanto previsto dall'art. 99, co. 3-bis, del Codice. È esclusa, in ogni caso, la facoltà di recesso da parte dell'Appaltatore, salvo i casi specificatamente disciplinati nelle presenti CGC.

90.2 Effetti e disciplina del recesso nel caso di appalti di servizi e forniture

90.2.1

Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata ovvero dalla successiva data indicata nella comunicazione di recesso; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore è tenuto a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

90.2.2

Nell'ipotesi di recesso, il Committente è tenuto a pagare le prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, a ritirare e pagare ai prezzi contrattuali i materiali totalmente approntati e collaudati con esito favorevole nonché a ritirare i materiali parzialmente approntati, ai prezzi contrattuali ridotti della quota parte relativa alle forniture non eseguite. Salva diversa previsione contrattuale, è escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

90.3 Effetti e disciplina del recesso nel caso di appalti di lavori

90.3.1

L'Appaltatore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

90.3.2

L'Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.

90.3.3

Fatto salvo quanto previsto dal Contratto, a titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell'Appaltatore, il Committente corrisponde all'Appaltatore medesimo il 10% (dieci per cento) delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei

quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, nonché il valore dei materiali utili presenti in cantiere.

90.3.4

Il Committente ha facoltà di acquisire le opere provvisorie, gli impianti di cantiere in tutto o in parte non asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I ELENCO FORNITORI QUALIFICATI E VENDOR RATING

Articolo 91 Elenco Fornitori Qualificati

Il Committente, nell'ambito del processo di approvvigionamento svolto tramite le diverse procedure di affidamento, ivi comprese quelle indette ai sensi dell'art. 168 del Codice, si affida a fornitori qualificati in grado di garantire adeguati livelli di affidabilità e qualità.

L'Appaltatore, ove non l'abbia già fatto, si impegna a valutare l'opportunità di proporre l'istanza di qualificazione nelle Categorie Merceologiche di suo interesse, al fine di essere inserito nell'"Elenco Fornitori Qualificati" comune a tutte le Società del Gruppo FS.

Articolo 92 Vendor Rating

Il Committente si riserva il diritto di monitorare e valutare le prestazioni dell'Appaltatore.

I principali aspetti valutati sono: a) comportamento pre-contrattuale; b) sicurezza; c) qualità; d) puntualità; e) ESG; f) collaborazione e innovazione.

TITOLO II RATING ESG, GLOBAL COMPACT E CLAUSOLE ETICHE

Articolo 93 Rating ESG – Questionario per la valutazione delle Performance di sostenibilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore si impegna a compilare il questionario per la valutazione delle proprie performance di sostenibilità, disponibile su una piattaforma informatica dedicata raggiungibile al link <https://esgrating.gruppofs.it/>, entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto (qualora non avesse già provveduto) e ad aggiornarlo annualmente sino alla scadenza del Contratto stesso. La Metodologia applicata e i questionari sono visionabili sul Portale Acquisti di Gruppo raggiungibile al link <https://eprocurement.gruppofs.it>.

Articolo 94 Global Compact

94.1

Il Committente e l'Appaltatore riconoscono il contenuto dei cosiddetti "Dieci Principi" del Global Compact delle Nazioni Unite e dichiarano di gestire le proprie attività e operazioni commerciali al fine di far fronte a tali responsabilità fondamentali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione.

94.2

In particolare, l'Appaltatore s'impegna ad agire in piena conformità ai principi del Global Compact, garantendo che tutte le attività svolte dal suo personale, da quello dei suoi subappaltatori, subfornitori, o ausiliari, siano in linea con i seguenti principi del Global Compact:

a) DIRITTI UMANI

Uno: Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza.

Due: Alle imprese è richiesto di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente, complici in abusi dei diritti umani.

b) LAVORO

Tre: Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva.

Quattro: Alle imprese è richiesto di eliminare tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio.

Cinque: Alle imprese è richiesta l'effettiva eliminazione del lavoro minorile.

Sei: Alle imprese è richiesta l'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego e professione.

c) AMBIENTE

Sette: Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali.

Otto: Alle imprese è richiesto di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale.

Nove: Alle imprese è richiesto di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente.

d) CORRUZIONE

Dieci: Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le tangenti.

94.3

L'Appaltatore si impegna a informare il Committente, per quanto di propria conoscenza, previe adeguate verifiche, in merito a situazioni riferite anche ai subappaltatori, subfornitori, o ausiliari impiegati dall'Appaltatore, che potrebbero causare l'impossibilità di adempiere a tali principi, nonché ai piani attuati per porvi rimedio.

94.4

Per tutta la durata del Contratto, l'Appaltatore si impegna a consentire al Committente di verificare il grado di conformità ai requisiti del presente articolo attraverso ispezioni, verifiche e/o richieste di documentazione. In tali casi, l'Appaltatore ha l'obbligo di concedere al Committente l'accesso ai propri locali e di fornire tempestivamente la documentazione richiesta, nonché adoperarsi al massimo per far sì che i propri subappaltatori, subfornitori o ausiliari facciano lo stesso.

94.5

Il Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto, per cause imputabili all'Appaltatore, nei casi in cui l'Appaltatore, i subappaltatori, subfornitori, ausiliari impiegati dall'Appaltatore abbiano violato uno qualsiasi dei suddetti principi e l'Appaltatore manleverà e terrà indenne il Committente da ogni relativo danno, perdita, costo o spesa.

Articolo 95 Clausole Etiche

95.1 Clausola di Integrità

95.1.1.

Il Committente gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel Codice Etico del Gruppo FS ("Codice Etico"), nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS ("Policy Anti-Corruption"), nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ("Modello 231") e

negli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust del Gruppo FS (“Programma di Compliance Antitrust”).

95.1.2.

L'Appaltatore dichiara e garantisce di aver preso visione (i) del Codice Etico (ii) della Policy Anti-Corruption; (iii) del Modello 231 e (iv) degli strumenti di compliance antitrust che costituiscono parte integrante del Programma di Compliance Antitrust, e di aver ben compresi i principi, i contenuti e le finalità dei sopra citati documenti, pubblicati sul sito web istituzionale del Committente e/o di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e che possono essere scaricati e stampati e di cui l'Appaltatore potrà chiedere in ogni momento copia cartacea.

95.1.3

L'Appaltatore si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nei documenti di cui al precedente paragrafo sia nello svolgimento della propria attività sia nella gestione dei rapporti con terzi, assicurando che questi ultimi si informino a principi equivalenti a quelli adottati dal Committente.

95.1.4.

L'Appaltatore prende atto che le segnalazioni di informazioni sulle violazioni, aventi ad oggetto fatti riferibili a persone del Gruppo FS o a terzi che intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con il Gruppo FS, che possono integrare:

- violazioni del Modello 231 e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy Anti-Corruption e del Modello di Gestione Anti-Corruption, e/o del Codice Etico, e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale, al Gruppo FS;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- violazioni del diritto dell'Unione Europea richiamate dal d.lgs. n. 24/2023 e s.m.i.;

possono essere effettuate tramite i canali disponibili sul sito web istituzionale ovvero tramite i canali indicati in Contratto.

95.1.5

La violazione da parte dell'Appaltatore di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nella Policy Anti-Corruption del Gruppo FS e/o nel Modello 231 del Committente e/o nel Programma di Compliance Antitrust, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

95.2 [Conflitto d'interesse](#)

95.2.1

Ai fini dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dichiara l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del Contratto medesimo.

Parimenti, l'Appaltatore si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del Contratto dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia al Committente, che procederà alle valutazioni del caso.

Nel caso in cui l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui al presente articolo, il Committente si riserva di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni.

95.3 Clausola risolutiva espressa per reati *ex* d.lgs. n. 231/2001

95.3.1

Qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che l'Appaltatore abbia commesso illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, il Committente sarà legittimato a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

L'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente l'avvio nei propri confronti di procedimenti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

95.4. Rispetto delle Misure Restrittive

95.4.1

L'Appaltatore dichiara di, e si obbliga a, operare nel rispetto *(i)* delle misure restrittive vigenti, adottate, promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'*Office of Foreign Assets Control* del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito; *(ii)* di ogni altra misura restrittiva di natura commerciale promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. da UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal *Bureau of Industry and Security* degli USA che vieti, limiti o sottoponga a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali (ad es. misure di *export control*); nonché *(iii)* delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili.

L'Appaltatore dichiara di, e si obbliga a, non porre in essere alcuna attività e a non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare per il Committente la violazione e/o avere come effetto l'elusione delle normative di cui al capoverso precedente o l'imposizione di qualsivoglia misura restrittiva in base alle stesse, inclusa, a titolo esemplificativo e laddove applicabile, la fattispecie di cui all'art. 5 *duodecies* di cui al Regolamento (UE) 833/2014 e s.m.i., anche attraverso l'inserimento, ove opportuno, nei contratti sottoscritti con terze parti (a titolo esemplificativo i propri subappaltatori e subcontraenti e fornitori) di apposite clausole con cui ciascuno di essi assume i medesimi obblighi di cui ai punti precedenti.

In riferimento a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente qualsiasi variazione successiva in merito alle dichiarazioni rese.

L'Appaltatore e il Committente dichiarano e riconoscono che il presente articolo si applica nella misura in cui non comporti la violazione del Regolamento (CE) 2271/96 o analoga normativa c.d. "*anti-boycott*" applicabile.

95.4.2

Nel caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle dichiarazioni e degli impegni di cui al precedente 95.4.2 del presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione, il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. in caso di mancato o inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, anche di una sola delle prestazioni richieste e/o degli obblighi di cui al presente articolo 95.4.

TTTOLO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 96 Trattamento dei dati personali

96.1

Committente e Appaltatore si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del Contratto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

96.2

I dati personali forniti dall'Appaltatore saranno oggetto di trattamento da parte del Committente in conformità a quanto riportato nell'informativa resa disponibile sul sito internet del Committente.

96.3

Le responsabilità e gli obblighi con riguardo al trattamento dei dati personali connesso e funzionale all'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché i ruoli previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali (Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento, Titolare autonomo, Contitolare/i del trattamento) sono disciplinati nel Contratto mediante la previsione di clausole contrattuali ad hoc e/o eventuali atti giuridici allegati ove necessario. Qualora, ai fini dello svolgimento del Contratto, si rendesse indispensabile trattare dati personali, ulteriori rispetto quelli dei reciproci legali rappresentanti e/o delle persone di contatto e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima, Committente e Appaltatore valuteranno le modalità più opportune di trattamento (ove del caso, mediante la preventiva sottoscrizione di appositi Accordi di Data Protection/Accordo di Contitolarità *ex art. 26 GDPR*).

96.4

L'Appaltatore si impegna sin d'ora a dare compiuta attuazione alla normativa vigente, ivi compresa la stipula, ove necessaria, degli atti sopra richiamati.

TTTOLO IV RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 97 Transazione

Le controversie relative alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dall'Appaltatore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali, derivanti dall'esecuzione del Contratto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto della normativa applicabile. L'accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità.

Articolo 98 Foro Competente

98.1

Per tutte le controversie che insorgano fra Committente e Appaltatore, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dall'Appaltatore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali derivanti dall'esecuzione del Contratto, non risolubili in via transattiva, è competente, in via esclusiva e salva diversa previsione contrattuale, il Foro del luogo ove il Committente ha la propria sede legale.

98.2

In deroga a quanto stabilito dal precedente comma del presente articolo, ove ricorrano particolari e motivate circostanze legate alla natura, complessità e importanza dell'oggetto contrattuale e sempreché consentito dalla disciplina vigente, il Contratto può prevedere, con apposita clausola compromissoria, che le controversie di cui al comma 1 del presente articolo siano deferite ad un Collegio arbitrale da costituirsi con le modalità stabilite in Contratto.

La clausola compromissoria eventualmente inserita nel Contratto può altresì prevedere: (i) che le Parti attribuiscono agli arbitri, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, il potere di concedere misure cautelari, (ii) che la competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva e che (iii) prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare viene proposta al giudice competente ai sensi dell'art. 669-*quinquies* c.p.c.

98.3

La clausola compromissoria deve prevedere, inoltre, la facoltà per parte attrice di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda innanzi al giudice competente, e la facoltà per parte convenuta di escludere la competenza arbitrale, notificando alla controparte, a pena di decadenza entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla notifica della domanda di arbitrato, atto di declinatoria.

In ogni caso, il Committente può ricorrere all'arbitrato e non esercitare la facoltà di cui al precedente periodo solo previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato della Società.

Articolo 99 Collegio Consultivo Tecnico

99.1

Ai contratti nei settori speciali trova applicazione la disciplina prevista dagli artt. 215-219 del Codice in tema di Collegio Consultivo Tecnico, nonché quanto previsto nell'Allegato V.2 al medesimo Codice, nel rispetto delle modalità di cui alle presenti Condizioni Generali e secondo quanto stabilito in Contratto.

99.2

Per gli appalti diretti alla realizzazione di opere pubbliche, di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è obbligatoria e la formazione dello stesso avviene a seguito di apposita istanza presentata da una delle Parti.

Per gli appalti diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e per gli appalti di forniture e servizi, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è facoltativa ed è subordinata al preventivo consenso scritto dall'altra Parte.

99.3

Nel caso di accordi quadro stipulati con uno o più operatori economici, l'importo di riferimento ai fini della costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è quello dei singoli accordi attuativi.

1. APPENDICE “HEALTH&SAFETY”

Fermi gli obblighi di legge e gli impegni in capo all'Appaltatore previsti dalle Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto, ai sensi dell'Articolo 19.1.1., secondo capoverso delle stesse Condizioni Generali, il presente documento individua gli specifici obblighi in materia di salute e sicurezza che l'Appaltatore ed i suoi eventuali subappaltatori dovranno rispettare e a cui dovranno adempiere durante lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto stipulato con una o più Società del Gruppo FS.

1. Segnalazione e gestione Eventi H&S

1.1. Definizioni e classificazione

Infortunio: evento occorso al lavoratore durante il lavoro, che provoca una lesione che comporta l'assenza dal lavoro per almeno un giorno⁴, successivo al giorno in cui è occorso l'evento stesso.

All'interno della categoria degli **infortuni** si distingue tra:

- **Infortuni non Professionali:** infortuni causati da un rischio generico, non strettamente correlato alla mansione svolta (ad esempio: scivolamento e inciampo generico, incidente stradale con mezzi aziendali per spostamenti lavorativi ad eccezione di autisti o operatori mezzi speciali; danni all'apparato muscolo-scheletrico non strettamente correlati alla mansione svolta; etc.).
- **Infortuni Professionali:** infortuni strettamente correlati alla mansione svolta (ad esempio: schiacciamento arti durante la movimentazione dei carichi o per utilizzo di attrezzature da lavoro; urti contro macchine/attrezzature/strutture; proiezione polvere/oggetti; danni all'apparato muscolo-scheletrico nell'atto di movimentazione manuale di carichi; incidenti stradali per spostamenti lavorativi di autisti o operatori mezzi speciali, etc.).
- **Infortuni *in itinere*:** infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale; durante il percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.

All'interno delle categorie degli **infortuni** sopra riportate, in funzione delle conseguenze sulla salute del lavoratore si classificano:

- **Infortuni Gravi:** infortuni che hanno comportato un'assenza dal lavoro per un periodo maggiore di 40 (quaranta) giorni, considerando anche certificati di continuazione infortunio.
- **Infortuni Mortali:** incidenti sul lavoro che provocano il decesso del lavoratore.

1.2. Comunicazione

L'Appaltatore deve comunicare gli eventi infortunistici occorsi al proprio personale o al personale delle imprese in subappalto, come segue.

- a) In caso di infortunio professionale o mortale, notificare immediatamente tramite e-mail alla Committente quanto avvenuto. Trasmettere entro 1 (uno) giorno una comunicazione scritta contenente: descrizione dell'accaduto, tutte le informazioni preliminari disponibili, la prognosi medica dell'infortunato.
- b) In caso di infortunio non professionale, trasmettere entro 3 (tre) giorni una comunicazione scritta contenente: descrizione dell'accaduto, tutte le informazioni preliminari disponibili, la prognosi medica dell'infortunato.

⁴ I termini “giorno” o “giorni” si intendono come giorni di calendario.

1.3. Gestione evento

Al fine di collaborare con la Committente per evitare il ripetersi dell'evento, l'Appaltatore deve:

- a) in caso di infortunio professionale o mortale, trasmettere entro 3 (tre) giorni lavorativi alla Committente una relazione dettagliata contenente: descrizione dell'accaduto, analisi delle cause, azioni correttive e di miglioramento intraprese;
- b) in caso di infortunio non professionale, trasmettere entro 7 (sette) giorni lavorativi alla C una relazione dettagliata contenente: descrizione dell'accaduto, analisi delle cause, azioni correttive e di miglioramento intraprese.

Nel caso in cui la Committente ritenesse opportuno nominare un gruppo di lavoro al fine di analizzare le cause di un infortunio, l'Appaltatore dovrà prestare la massima collaborazione, impegnandosi in modo rapido e diligente nel fornire qualsiasi informazione richiesta.

2. Informazioni di sicurezza

Entro i primi 10 (dieci) giorni del mese successivo alla chiusura del trimestre, l'Appaltatore dovrà fornire alla Committente:

- a) il numero di ore lavorate dal personale dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori (indicandole con riferimento a contratto, società esecutrice, luogo di lavoro/cantiere) nel trimestre precedente;
- b) il numero medio dei dipendenti dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori.

3. Gestione dei rischi interferenziali

L'Appaltatore, così come gli eventuali Subappaltatori, è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché, in caso di lavori edili o di ingegneria civile, delle disposizioni contenute nel Titolo IV del medesimo Decreto, con riferimento alla cooperazione, al coordinamento e alla gestione dei rischi interferenziali insieme con la Committente e con gli altri soggetti presenti sullo stesso luogo di lavoro.